

Recchiuti Claudio

***IN PACE E IN GUERRA
SEMPRE E SOLO PASTORI***



Legge 11 marzo 1926, n. 417

***ISTITUZIONE DI UN RUOLO DI CAPPELLANI MILITARI
PER IL SERVIZIO RELIGIOSO NEL R. ESERCITO,
NELLA R. MARINA E NELLA R. AERONAUTICA***

L'Aquila, 26 marzo 2026

Testo fuori commercio

1ª edizione

Chieti, 22 gennaio 2026

2ª edizione

L'Aquila, 26 marzo 2026

INTRODUZIONE

Lo scorso anno presentando il fascicolo *Ministerium pacis inter arma. In pace e in guerra sempre e solo pastori, 1815-1925*, scrivevo:

«*ho voluto ricostruire il percorso che ha portato alla erezione canonica dell'Ordinariato Militare per l'Italia, partendo dal Congresso di Vienna (1815). Il percorso lega strettamente il Regno di Sardegna prima e il Regno d'Italia poi alla Santa Sede, nell'arco temporale di poco più di un secolo, dal giugno 1815 al marzo 1925. Periodo di lotte e di speranze, laddove tanti giovani sacerdoti non hanno avuto paura di calarsi nell'esperienza più buia dell'umanità: la guerra.*»

L'11 marzo 2026 ricorre il 1° Centenario della *Istituzione di un ruolo di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica*, con la Legge 417, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1926 n. 62, con queste pagine ho voluto raccogliere i documenti che hanno portato il Regno d'Italia e la Santa Sede a questa decisione.

Di seguito vengono riportati i documenti civili, canonici e alcuni interessanti articoli:

1. La Civiltà Cattolica, Anno 61° – 1910, Vol. III, *Lo spirito religioso nell'esercito*, pp. 19-38.
2. Pio X, Esortazione *Ad universos orbis catholicos*, 2 agosto 1914.
3. Benedetto XV, Lettera enciclica *Ad Beatissimi Apostolorum*, 1° novembre 1914.
4. Regno d'Italia, Legge n. 671 del 22 maggio 1915 – G. U. n. 126 del 22 maggio 1915.
5. Benedetto XV, Epistola *Era nostro proposito*, 25 maggio 1915.
6. S. Congregatio Concistorialis, Decretum *De Ordinario Castrensi in Italia durante bello*, 1° giugno 1915, AAS 1915, vol. VII.
7. S. Congregatio Concistorialis, Avvertenza, 5 giugno 1915, AAS 1915, vol. VII.
8. Regno d'Italia, Decreto Luogotenenziale n. 1022 del 27 giugno 1915 – G. U. n. 172 del 10 luglio 1915.
9. Benedetto XV, Esortazione apostolica *Allorché fummo chiamati*, 28 luglio 1915.
10. Regno d'Italia, Decreto n. 1552 del 29 ottobre 1922 – G. U. n. 286 del 7 dicembre 1922.
11. Regno d'Italia, Decreto n. 1822 del 15 luglio 1923 – G. U. n. 203 del 29 agosto 1923.
12. Regno d'Italia, Decreto n. 383 del 17 marzo 1924 – G. U. n. 75 del 28 marzo 1924.

13. S. Congregatio Concistorialis, *Nominationes – Ordinarium Castrensem in Italia*, R. D. Camillum Panizzardi, Procuratorem Generalem Piae Societatis a S. Iosepho, 6 marzo 1925, AAS 1925 vol. XVII.
14. S. Congregatio Concistorialis, *Decretum De Ordinario Militari in Italia*, 6 marzo 1925, AAS 1926 vol. XVIII.
15. Segreteria di Stato, *Nomine – Protonotari Apostolici ad instar participantium*, Mons. Camillo Panizzardi, Ordinario Castrense per l'Italia, 20 aprile 1925, AAS 1925 vol. XVII.
16. Regno d'Italia, *Atti Parlamentari Camera dei Deputati*, 2^a tornata di sabato 30 gennaio 1926 (*risultati della votazione*).
17. L'Osservatore Romano – serie edizione quotidiana – 10 febbraio 1926, p. 2, *Il disegno di legge sui cappellani militari*.
18. Regno d'Italia, Legge n. 417 dell'11 marzo 1926 – G. U. n. 62 del 16 marzo 1926.
19. La Civiltà Cattolica, Anno 77° – 1926 – Vol. I, *I Cappellani Militari*, p. 273.
20. La Civiltà Cattolica, Anno 77° – 1926 – Vol. I, *L'Istituzione dei Cappellani Militari in Italia*, pp. 312-324.

Don Claudio

LA
CIVILTÀ CATTOLICA

Beatus populus cuius Dominus Deus eius

(Ps 143,15)

ANNO 61° – 1910

VOL. III.

ROMA,

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Via di Ripetta, 246
1910

LO SPIRITO RELIGIOSO NELL'ESERCITO

Due istituzioni resistono ancora salde alla tempesta scatenatasi, sotto nome di idee nuove, di spirito democratico, di giustizia sociale, contro ogni più sacra cosa del passato. Queste due istituzioni sono gli ordini religiosi e gli eserciti. Esse, ciascuna a suo modo, costituiscono il più valido ostacolo all'avanzare del pericolo sovversivo; esse la più sicura difesa dell'ordine sociale; contro di esse perciò più rabbiosamente si avventa la furia dei partiti sovversivi, i quali comprendono bene che un gran passo innanzi avran fatto fare ai loro disegni quel giorno che una qualunque vittoria avranno riportato sopra di loro.

Questi assalimenti però finora erano diretti separatamente contro gli uni o contro gli altri; finalmente, in questi ultimi giorni, religiosi e soldati sono stati coinvolti in unico attacco. Prima fu un rumore sordo levatosi di tra le colonne di alcuni giornali, non certo dei più equi di Roma; poi il movimento, alimentato dall'ira reale o tinta di animi settari e di associazioni anticlericali, come la *Giordano Bruno*, crebbe in qualche comizio, in qualche convegno; finalmente si risolse in una declamazione rumorosa fatta alla Camera dall'onorevole Chiesa, a cui tenne dietro il discorso del ministro della guerra.

Se la questione, come fu proposta e dibattuta, può sembrare piccina, pure rilevantissima essa è in sé per la religione non meno che per la patria. Ciò spiega perché tanto larga ripercussione abbia avuto la controversia in tutto il paese. Pure, è avvenuto, come spesso suole, che la preoccupazione di certe circostanze particolari e secondarie ha diretto e mantenuto la trattazione lungi dal punto sostanziale, lungi dalla questione di principio, la cui soluzione, stabilendo le relazioni che corrono tra religione e spirito militare assorbe le altre e le risolve in germe, qualunque siano le circostanze di persone, di tempi, di luoghi. Queste relazioni ci proponiamo di richiamare all'attenzione di tutti, giacché siamo convinti che il bando alla religione dalle caserme chiesto dall'on. Chiesa, e la stessa indifferenza ed inerzia governativa delle autorità militari, sostenuta dal ministro della guerra, riescano inevitabilmente, anche fuori delle intenzioni dei sostenitori, di gravissimo danno allo stesso esercito.

Per tutta dilucidazione premettiamo i fatti onde trasse origine questa ultima controversia; e per tanto ci piace riferire dagli stessi atti parlamentari le parole dell'on. Chiesa e del ministro della guerra, nelle quali quei fatti sono contenuti. Il che facciamo perché si possa altresì portare un giudizio sui lamenti levatisi.

Disse l'on. Chiesa¹:

«Dopo le dichiarazioni che nel programma dell'onorevole presidente del Consiglio hanno avuto qui largo, se non unanime accoglimento, come affermazione che lo Stato laico voleva non essere più chino verso l'autorità ecclesiastica, sarebbe

1) Atti parlamentari p. 7206.

stata desiderabile un'azione energica anche per rispetto all'esercito dove è apparsa fuor di dubbio la tentata infiltrazione di acque nere.

Noi intanto non possiamo additare qui che alcuni fatti sporadici ma caratteristici» A questo punto narra che a Modena «*dove ha sede una casa provinciale di gesuiti*, andavano allievi della scuola militare. Narra del colonnello Del Negro, comandante il 74° fanteria a Brescia, che crede possa essere distribuito fra i soldati un opuscolo di propaganda religiosa».

«Ma, prosegue², abbiamo a dire di più gravi fatti, quelli dei ricreatori clericali di Roma, nei quali frequentano i nostri soldati. La questione della propaganda clericale nell'esercito indubbiamente parte da un'organizzazione che non può e non deve non preoccupare le autorità civili. Onorevole ministro della Guerra, ella sa, come specialmente per parte di un ordine che non è inferiore nell'essere temibile a quello dei gesuiti, l'ordine di S. Alfonso dei Liguori, ha preso qui in Roma il monopolio dell'istruzione dei nostri soldati... ella sa che al Collegio Pio latino americano, retto dal padre gesuita *Agostino Anzuini*, accedono, sto per dire, tutti gli allievi della legione dei reali carabinieri e vi frequentano in modo che non è permesso di penetrare».

Dopo ciò generalizza una ridicola delazione fatta sul *Messaggero* da una donna che avea visto un soldato servire la messa in chiesa, altri cantare; e passa a dire come «in via Pompeo Magno c'è la chiesa di S. Gioacchino, e ad essa è annessa una scuola di catechismo ed un ricreatorio» che naturalmente viene biasimato, sebbene là i soldati «avrebbero imparato bene a leggere e a scrivere».

Altro fatto di cui si duole è una circolare del generale Mazzitelli, comandante il corpo d'armata di Roma, di cui riprova come colpevole il brano seguente:

«In omaggio alla libertà di coscienza non intendo, né avrei facoltà, di proibire che siano frequentati i circoli e i ricreatori suddetti... tanto più che in essi si mira alla educazione civile e alla istruzione senza fare propaganda politica».

Il generale Mazzitelli si dolse che il Chiesa avesse citato solo questo brano che, preso isolatamente, falsa il concetto vero, genuino, della circolare. La cosa non fa onore al Chiesa e ai suoi sistemi di ragionare, ma noi non intendiamo fare questioni di persone e ci passiamo sopra. Così pure non ci fermeremo a notare che non esiste a Modena una casa di gesuiti, sede del provinciale; che il rettore del Collegio P. L. Americano non si chiama Agostino. Queste particolarità servirebbero tutto al più a dimostrare che le informazioni del deputato repubblicano non siano esatte, sebbene siano da lui adoperate come fondamento delle sue invettive. Né si dica che si tratta di particolarità di nessuna conseguenza; perché, anche accordando che ciò sia vero nel caso concreto, pure ciò dimostra il vizio di metodo, la leggerezza dell'uomo nel credere, senza distinguere e senza prendere le opportune precauzioni, alle voci vaganti nell'aria, cosa che può ugualmente condurre a errori circa particolarità di lieve conto, e circa la sostanza dei fatti. Ripetiamo che questo sarebbe un argomento

2) Ib. p. 7208.

buono contro la persona, e noi vogliamo occuparci solo delle cose. Passiamo pertanto alle parole del ministro, su questo argomento³.

«Veniamo alla questione dei ricreatori che ella, onorevole Chiesa, ha ampiamente illustrato e anche documentato con fatti, che si è compiaciuto chiamare sporadici (e tali sono effettivamente); ma dai quali ella è assunto a più alte considerazioni e deduzioni, il fatto sporadico considerando come indice di un sistema, di una grave ed immanente minaccia alla integrità dell'esercito, l'infiltrazione clericale, cioè, tra le sue file». Qui osserva come la questione è vecchia senza che l'esercito ne ricevesse danno, e aggiunge «dunque né mene clericali né comunque sovversive possono far breccia fra le mura della caserma; l'autorità militare vigila e reprime».

S'unisce col Chiesa nel riprovare la firma apposta da ufficiali militari all'atto relativo del miracolo della sacra spina avvenuto in Andria; fa noto però che «la sanzione disciplinare non ha mancato di farsi immediatamente sentire»; parimente immediata dice che fu la sanzione contro l'opuscolo, sanzione che «severamente biasimava l'incauta distribuzione». Passa poscia ai fatti di Roma, «fatti sporadici, *bensì deplorabili*, ma non sistema»: ed aggiunge non consentirsi ai componenti dell'esercito «*niuna partecipazione* ad assembramenti od associazione clericali od anticlericali, ma *niuna limitazione* alla libertà di fede o di culto, che sarebbe una tirannia sotto il pretesto della disciplina». Perché poi si tolga ai soldati il bisogno e il motivo di passare le ore libere in altri ricreatori, il ministro comunica come egli intenda migliorare i ricreatori militari e conchiude: «L'esercito nostro è essenzialmente e *solamente* sacro alla patria; e però (ve ne faccio fede) giammai si staccherà da quella linea di condotta che indissolubilmente deve avvincerlo e lo avvince alle istituzioni che ci reggono».

La controversia restò chiusa con questa ultima affermazione, la quale, ci sia permessa la parola, fu come una cannonata formidabile che demolì, apparentemente, con grande fracasso di applausi il castello di parole eretto dall'onorevole Chiesa.

Per la questione di principio importa poco la esattezza, diciamo, storica dei fatti narrati; bisogna badare invece alla valutazione che se ne fa, alle deduzioni che se ne inferiscono. Ora mettendo da parte la diffidenza che può eccitare in alcuni il carattere, l'indole, i precedenti del deputato repubblicano; mettendo pure da parte la simpatia o fiducia che, per le eminenti qualità onde è adorno, può destare l'attuale ministro della guerra; esaminando solamente le parole nella loro sostanza, nel loro senso interiore, si osserva anzi tutto che entrambi per vie opposte e per opposti interessi sono convenuti nella stessa teoria: essere le pratiche religiose di danno pel soldato italiano. E diciamo le pratiche religiose, non solamente i ricreatori cattolici o la propaganda, o altra manifestazione qualunque sia, perché sebbene questi elementi particolari siano stati il punto di partenza, pure essi diedero occasione allo sviluppo della controversia

3) Atti parlamentari n. 7266.

generica di tutte le pratiche religiose; dello stesso spirito religioso nell'esercito. Per altro va subito notata qualche differenza esistente tra l'on. Chiesa ed il ministro.

Il primo trova che il pericolo già esiste, perché non si è provveduto né si provvede sufficientemente ad esso; il secondo invece assicura che presentemente non c'è pericolo alcuno, perché quei fatti *sporadici* non implicano un *sistema*, e perché già si è provveduto e provvederà meglio dall'autorità che vigila e reprime. Il primo ha avanzato la pretesa di uguale trattamento da accordare a circoli clericali e a circoli, p. es., repubblicani, asserendo con ciò implicitamente il principio di una uguale azione esercitata sull'animo dei soldati dalle idee religiose e dalle sovversive; l'altro non fu in questo punto preciso, parve però convenire nella motivazione, quando avvertì che «né mene clericali, né comunque sovversive, possono far breccia tra le mura della caserma»; e quando assicurò che ai componenti dell'esercito non si confà «niuna partecipazione ad assembramenti od associazioni, clericali ed anticlericali». Qui, tra parentesi, vorremmo chiedere se i convegni della massoneria non si debbano ritenere come assembramenti anticlericali; giacché abbiamo motivi per credere che il presente ministro sia in grado di sapere che a quei convegni intervengono membri dell'esercito, che a queste partecipazioni si eccitano i militari, che in quelle riunioni, almeno di fatto, c'è tutto ciò che si richiede perché essi siano chiamati settari o anticlericali in tutto il senso religioso politico della parola. Chiusa questa parentesi, un'ultima differenza dobbiamo aggiungere tra i due oratori: l'uno è animato di sentimenti ugualmente ostili alla religione e all'esercito, e difatti poco prima aveva parlato di «*sbarrare il passo*» alle spese militari; l'altro dell'esercito si è mostrato ed è fervido sostenitore, mentre della religione è apparso solamente non curante.

Istituita così l'analisi di quei discorsi, noi ci troviamo dinanzi a principi pericolosissimi non meno per la religione che per la patria. Pericolosi per la religione, misconoscendosi la sua azione nella vita pubblica e specialmente in questa parte principalissima della vita nazionale; giacché si è parlato di essa in modo da indurre a disamare e trascurare ciò che non va mai trascurato. Pericolosi per la patria, perché noi stimiamo che il combattere contro la religione e rimuoverla dall'esercito è un combattere contro l'esercito stesso il quale è l'unico mezzo per tutelare la dignità della nazione anche fuori, e l'incolumità della giustizia dentro le barriere del paese. In questa condizione di cose ci par bene che chiunque ha una voce la levi come un'arma in bene della patria stessa, perché quando, più tardi, si sperimenteranno le ineluttabili e tristi conseguenze dell'indirizzo che si dà oggi alle istituzioni, si sappia a chi vanno le responsabilità: giacché ci sono anche antimilitaristi tra i militari, come tra i cattolici c'è chi incoscientemente fa causa comune con i nemici propri.

Per la parte nostra, noi brevemente accenneremo agli effetti naturali che produce fra i militari lo spirito religioso. E cominceremo con un'osservazione di fatto che pare dimenticata, per quanto evidente ed importante. Un autore caro ai nostri avversari, H. Spencer, nei suoi «Principi di Sociologia» dove discorre delle istituzioni ecclesiastiche (c. V. § 604) dopo di avere osservato come in origine il capo militare

era altresì il capo politico, e che le assemblee nelle quali si discutevano gli affari di politica generale erano convocate direttamente per ragioni di guerre, di offesa o difesa, aggiunge altresì che il re e il sacerdote erano una stessa persona... che la milizia appare sempre religiosa fin dai primi documenti della storia e della letteratura. Su ciò noi non insistiamo, rechiamo però un lamento che egli colloca a posto e in carattere di nota. «Il fatto che molta gente, leggendo come Melchisedek era sacerdote e re, resta sorpresa d'una tal connessione come di una anomalia, è un indice fedele dell'educazione corrente. Quando... un prete... indica come assai notevole questa combinazione di caratteri, che è una combinazione normale, noi possiamo da ciò giudicare quanto sia generale l'ignoranza delle verità cardinali nella storia delle società, ignoranza che va compagna alla conoscenza di quelle molte futilità che costituiscono i compendi di storia e figurano nei programmi degli esami». E biasima altresì i programmi governativi nei quali si «crede utile che i fanciulli imparino (anche a costo di rovinare collo sforzo delle lezioni la salute) qual donna è andata in moglie a questo o a quel re, chi comandava in questa o quella battaglia, quale fu la punizione di questo ribelle o di quel conquistatore, ecc.; mentre poi i fanciulli sono lasciati al buio su quel che concerne le fasi primitive delle principali istituzioni sotto le quali vivono⁴».

Questa osservazione e questo biasimo ci pare che si possa estendere non solo a tutte le scuole di oggi, bensì anche a tutta la vita, a moltissime trattazioni nelle quali si ama molto l'accessorio, l'inutile, a danno delle cose principali ed essenziali. Biasimo grave, che a noi premeva riportare con le parole di uno scrittore come è lo Spencer, molto più che non premesse, il rievocare lo stesso fatto storico a proposito del quale fu fatto. Per altro essendoci spinti in questa citazione storica, non sarà fuori di proposito ricordare ciò che tutti sanno della nostra storia romana, come cioè Numa Pompilio, il primo ordinatore di cose pubbliche nel concetto dei popoli, si fosse data tanta premura a regolare il culto, istituendo flamini e vestali, ed erigendo come segno della pace e della guerra il tempio di Giano, che in tempo di guerra rimaneva aperto quasi a significare essere quello tempo delle armi e del culto religioso. Né increzca ad alcuno se ricordiamo da Livio (I. 21, c. 63) e da Cicerone (*or. ad Quirites* cap. 5) come i nuovi consoli nel primo giorno della carica dopo la funzione religiosa compita in Campidoglio, dovevano radunare il senato e fare una solenne relazione delle cose religiose. Che se la cosa non sembri avere con l'argomento particolare un nesso intimo, una relazione esclusiva, pure questi fatti gettano da punti più alti una luce larga che rischiarava tante questioni vitali quasi genericamente. Come è aspro il latino! Non per niente si cerca abolirlo! Però tutta la storia dovrebbe cancellarsi se non si vogliono ascoltare le gravi voci di rampogna che si levano dal fondo dei secoli contro le piccole viltà e meschinità contemporanee. Ma passiamo oltre.

I vantaggi che praticamente arreca ai militari lo spirito religioso altri si riferiscono ai singoli soldati; altri a tutto il corpo. Giova ai singoli soldati, perché,

4) H. SPENCER: *Principi di Sociologia*. Prima traduzione in italiano dal prof. Salandra, vol. II, p. 336, in nota. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887.

tenendoli lontani, o almeno più lontani, dal vizio e mantenendoli sobri, ne accresce la forza. All'esercito, come corpo, arreca un bene incalcolabile mantenendo più vigorosa la disciplina. Noi non siamo più allo stato quando un esercito si raccoglie e si scioglie sotto la stretta del bisogno. Presso di noi oramai esso è un'istituzione permanente la quale ha bisogno di principii coesivi stabili, ha bisogno di disciplina. Questa disciplina è la necessità della caserma nei tempi di pace; è la necessità delle tende nei momenti di guerra. Giacché non sono possibili oggi quelle guerre dei tempi omerici ed anche del medio evo, dette dal Gautier «duelli a morte», dove spesso l'esito dipendeva dal valore di un solo. «A misura che si compie il progresso politico, dice lo Spencer, la soggezione degli individui al loro capo si accentua sempre più con l'ubbidienza ai suoi comandi in battaglia. L'azione in guerra diventa concertata in un grado superiore per l'assorbimento della volontà dei guerrieri in quella del capo (p. 167). In quei casi la forza individuale di un solo era forza di tutti, ora invece non basta, e oltre la forza individuale per costituire un vero esercito forte ci vuole disciplina». E precisamente in questa è riposto lo spirito militare. Ora è pensiero comune a tutti coloro che possiedono qualche esperienza della vita, che il mezzo più efficace al mantenimento di questa disciplina e della dipendenza gerarchica è la religione. Né è difficile capire come una volta penetrata nelle schiere militari la religione, i soldati non sono solamente compagni, sono anche fratelli; i superiori non sono solamente comandanti, sono padri; e la bandiera nella quale i colori nazionali fossero pure benedetti, quella bandiera sarebbe sacra due volte; per essa il soldato religioso darebbe non solo il sangue delle sue vene, ma tutti i migliori palpiti di un'anima ardente di fede, di quella fede che ha creato sempre gli eroi.

Forse si penserà che questo è un puro ragionamento, fatto al tavolino, se non ridicolo o temerario, almeno privo di ogni autorità, giacche articoli e trattazioni di questa natura vanno composti e scritti sui campi di battaglia fumanti di sangue e di polvere, solcati di palle, risonanti di grida e delle esplosioni dei cannoni. Or bene ci sia consentito prendere un esempio da uno studio militare capitatoci per caso alle mani giusto di questi giorni, studio fatto da un generale francese sulla guerra di Crimea che segna l'ultima pagina della gloria militare di Francia, la cui storia interrotta aspetta la continuazione. Là non c'è solo lo slancio dei primi impeti, l'ebbrezza riconfortatrice della vittoria, l'ardore degli assalti supremi; là c'è altresì un esercito che prima di affrontare il fuoco nemico deve sostenere per la inclemenza delle stagioni, per le varietà del clima, per le molte malattie, un cumulo di privazioni e sofferenze fisiche e morali senza paragone, senza numero; basti dire che nel periodo dal 1° aprile 1854 al 6 luglio 1855, di 95.615 uomini periti, soli 20.240 erano caduti sotto il fuoco nemico, gli altri 75.375 furono mietuti dal colera e da altre malattie. Non c'è forse un'altra campagna che offra un campo di studio così largo e vario come questa. Il generale F. Canonce, che ne ha scritto tre volte la storia, pubblicava or è qualche anno, uno studio riassuntivo: «*Le sentiment religieux dans l'armée de*

*Crimée*⁵ che meriterebbe la pubblicazione e l'affissione pubblica in tutti gli stati del mondo. L'azione morale – dice egli sul principio, premettendo il risultato generale della sua esperienza e cultura, – l'azione morale in guerra la vince sull'azione materiale, e vi compie una funzione preponderante. Questa verità è nota fin dai combattimenti antichi... Niuno si maraviglierà se di tutte le forze morali la più grande sia quella che costituisce il sentimento religioso, il quale sentimento religioso per natura sua non manca mai di patriottismo. E così nessun condottiero veramente degno di questo nome (né Federico II scettico, né Napoleone presuntuoso) *ha mai trascurato* questo mezzo». Prima di passare oltre vogliamo sottolineare queste ultime parole, giacché per i capi è veramente trascurare la religione il lasciare semplicemente libertà ai singoli soldati di praticare, quando vogliono, il culto dei padri loro; se pure per queste pratiche si lascia vera libertà e non si mettono loro impedimenti, difficoltà, pericolose concorrenze⁶. I fatti poi che influirono a fargli profferire quel giudizio non sono pochi.

L'esercito francese ebbe successivamente tre comandanti in capo: i generali Saint-Arnaud, Canrobert, Pélissier. Differentissimi per indole, per natura, per abitudini, avevano tutti e tre una cosa di comune: l'amor di patria e la fede religiosa. Il supremo comando militare del maresciallo di Saint-Arnaud si trova per così dire inquadrato tra due atti di fede: la sua comunione a Hyères a mezzo aprile 1854, la vigilia quasi della sua partenza per l'Oriente, e la esemplare rassegnazione della morte cristiana. Il generale Canrobert, ufficiale brillantissimo, investito del supremo comando, non cessava di ascoltare ogni domenica pubblicamente la messa, e di rivolgersi all'anima dei soldati parlando loro di Dio e della provvidenza; e specialmente con gl'infermi nelle ambulanze il suo parlare riusciva d'indicibile conforto. Giacché il patriottismo può fare, diciamo così, meraviglie e miracoli nei momenti concitati della mischia; ma nelle lunghe e interminate ore del dolore e delle infermità dentro le corsie di un ospedale militare, o sotto le ambulanze improvvisate, il soldato è uomo, egli sente le debolezze della carne; e niente riesce più consolante al suo spirito, niente lo rincuora di più che la dolce parola religiosa di chi ha autorità per dirla⁷. Che se questa efficacia qualcuno negasse, è segno che egli non conosce questa sublime azione religiosa, e bestemmia ciò che ignora. Il generale Pélissier, infine,

5) Cf. *Le Correspondant*, 10 sett. 1904; p. 850-872.

6) A giustificare il nostro dubbio su questo punto corrono voci di fatti concreti e determinati di ufficiali che impediscono in modo formale e quasi puniscono o minacciano l'accesso a qualche chiesa; voci che non riferiremmo se non avessimo preso in proposito informazioni autorevoli.

7) Il p. Damas, cappellano popolarissimo in quell'armata, il quale, steso e accomodatosi sopra un cannone con la divisione Bosquet, die' la scalata alle alture e ai dirupi dell'Alma, nei suoi «Souvenirs religieux et militaires» (p. 88), narra a questo proposito come a Kamicesch, in una sala di ammalati, qualcuno, indicando al cappellano qualche compagno infermo, gli diceva: «Andate lì, là c'è uno che pensa alla sua patria e piange. Ridategli voi coraggio. Non bisogna essere così. Noi glielo abbiamo detto, ed egli non ci ascolta. Ripeteteglielo voi acciocché egli lo capisca».

sotto cui stanno come piedistallo di gloria due grandi nomi: Malakoff vinto, e Sebastopoli espugnata, il 19 maggio 1855, prese il comando generale nel nome di Dio invocando il suo aiuto, scelse di proposito per giorno dell'ultimo assalto l'otto settembre in cui si festeggia la Natività di Maria, e nel testamento egli lasciò la sua spada al santuario di Notre-Dame di Africa presso Algeri.

Pei soldati ed ufficiali inferiori, poi, non si leggono senza commozione le lettere e le relazioni che di quei giorni essi inviavano ai loro cari.

Il 25 dicembre 1854 scriveva il Chartier: «Fin da ieri sera il suono delle campane si è confuso coi canti dei soldati. Questi canti, queste campane ci hanno riempiti di emozione; più di uno sotto la tenda ha versato lacrime al pensiero di ciò che questa data ci ricordava: il Natale... *Oh! questi soldati hanno una fede, una fede santa, così dolce, e così tenera, che un poeta; non riuscirà a riprodurne la bellezza incantevole; io sarei felice se Voltaire avesse potuto assistere a questa festa: egli in questo momento avrebbe potuto trovare un sentimento religioso capace di sconvolgere il mondo in un sol colpo... Era quella ignoranza? Ma per tutti i beni del mondo io vi supplico lasciateli, quei soldati, in quella loro ignoranza; essi sono cento volte più felici, che tutti i re e gli imperatori presi insieme. Ed io vi aggiungo, per concludere la mia supplica, per tutti gli dei del cielo e della terra lasciate a questi uomini la loro dolce fede che, mentre li fa beati, non manca di farli eroi».*

Lo stesso Chartier in una memoria molto voluminosa «*La 3^e division de l'armée d'Orient et le prince Napoléon*» (p. 470 segg.) descrive la festa di Pasqua, *La Messa ad Inkermann*; «Fin dalle sei del mattino (8 aprile 1855) alcuni soldati vestiti di una cotta bianca, passano a traverso le tende facendo risonare un campanello che tengono in mano, e per la terza ed ultima volta percorrono il campo; sono le nove e mezzo. Alle dieci meno cinque minuti i generali Mayran, De Failly, Lavarande e Moret cinta la sciarpa, seguiti da un numeroso stato maggiore, nella maggiore pompa, con grande accompagnamento si recarono in tutto lo splendore della loro dignità alla cappella... Suona il campanello: s'avvicina l'elevazione! A un segno i *zuavi* piegano le ginocchia, e presentano le armi, rulla il tamburo, squilla la tromba... Il momento è così solenne che si potrebbe pensare al giudizio finale. Si direbbe di udire la tromba di Gerico a svegliare i ventimila morti che ci circondano... Al secondo segno dell'elevazione i generali e lo stato maggiore incurva il capo, il sacerdote alza l'ostia. Trombe e tamburi suonano a marcia, e nello stesso momento un obice va a colpire in alto la cappella, la rovina, e scoppia. Il sacerdote, impietrito, per qualche minuto rimane con le braccia in alto e l'Ostia tra le dita. Molte scheggie ci cadono fischiando in mezzo. Eccetto il generale De Failly, che solleva la testa e si scosta, nessuno si scompone... La Messa termina senza altro incidente...».

Quella tale *signora cristiana* che, avendo visto nel giorno di Pasqua un soldato in cotta servire la Messa, si mise a ridere e versò scandolezzata il suo stupore nelle colonne del *Messaggero*; quella tale *signora cristiana*, se fosse stata più istruita, se fosse stata più *signora*, se fosse stata più *cristiana*, forse, invece di ridere, avrebbe pianto e, invece che in quel giornale, avrebbe scritto altrove i suoi sentimenti.

Quella stessa Pasqua (8 aprile 1855) fu descritta da un altro giovane, inclinato a scetticismo, di religione israelita, che uscito appena dalla scuola di Metz prendeva

parte alla campagna e lasciò importanti ricordi in un suo originale «*Journal humoristique*» e «*Capoue en Crimée*». «La Pasqua, dice in questa seconda opera, fu celebrata al campo nella maggior pompa possibile. In ogni soldato vi è del prete; dopo i doveri di pietà, il dovere pasquale». Indi narra come tutti: inglesi, turchi, giudei, non meno che i cristiani avessero gareggiato nelle loro osservanze rituali.

Dopo questi esempi collettivi rileviamo ancora qualche caso singolo che mostra lo spirito generale, e la vita quotidiana. Questo stesso artigliere Bédarrides nel *Journal humoristique*, (tom. 2, p. 243), descrivendo i danni dei proiettili russi dei quali qualcuno veniva colpito... «si accorreva, aggiunge, in aiuto all'infelice, il quale rendeva grazie a Dio d'essersela cavata con la rottura d'una gamba. Più d'uno che assistette a questa scena di tragedia troppo comune, univa una preghiera fuggitiva a quelle della vittima. Quanti teneri gridi dell'anima, quante orazioni ferventi, partivano ogni giorno, come fosse niente, da questa altra arena di martiri a Dio!».

E nella notte tante e tante vittime dell'insonnia «avevano tra sé fatti tutti i calcoli di probabilità di morte. Qualcuno aveva pregato in segreto e pregato dal fondo del cuore! Perché nascondere? Migliaia di voti ferventi salivano ogni giorno dal nostro campo al cielo. Gli spiriti forti curvavano la testa; giacche gli uomini si comportano per riguardo a Dio, come i briganti in faccia ai giudici: fino a che il pericolo è lontano, si ridono della legge; avvicinandosi poi al tribunale, si umiliano, implorano grazia».

Il capitano Herbé, l'8 agosto 1854, scriveva a sua madre: «Non dovrà credere la mia buona madre che noi viviamo al campo come miscredenti: il servizio religioso è assicurato in ogni divisione con un cappellano... Bisogna essere sul campo lungi dalla famiglia, lungi dalla patria, per rendersi conto della forza dei sentimenti religiosi esistenti nelle nostre milizie, specialmente negli uomini reclutati nelle campagne: sembra che la vicinanza del pericolo, finora ignorato, benché presentito, sviluppi nell'uomo il bisogno di collocarsi in un modo speciale sotto la protezione della onnipotenza divina».

«Io posso assicurare con verità – si legge nei *Commentaires* del Montluc, – che più volte in presenza del nemico sono stato colto da tale timore che sentiva il cuore e le ginocchia indebolirsi e tremare; poi, avendo recitate le mie piccole preghiere, lo attesto davanti a Dio e agli uomini, io sentiva tutto a un tratto un gran calore al cuore e alle membra, cosicché, non le aveva finite ancora, ed io mi sentiva un altro».

La morte poi dei soldati e degli ufficiali aveva un carattere religioso così tenero che, non poteva essere se non effetto e causa di questo spirito che come scrivea alla moglie il generale La Motterouge, mostrava «come la religione è profondamente *incrostata* nel cuore di questi uomini». Un incredulo, dottore d'empietà, sentendosi vicino a morire, fa chiamare il cappellano, che, andato, si mostra naturalmente stupito: «Sì, signor cappellano, dice il moribondo, son io. Io voglio confessarmi con tutta serietà, di tutto cuore, perché, vedete, l'empietà, l'aria di protestante, è buona per vivere, ma *c'est le diable pour mourir*».

Né va omessa l'osservazione finale del Canonice; come cioè in quella guerra così gloriosa lo spirito religioso era in tutti i combattenti: nei Russi, negli Inglesi, nei Francesi, nei Maomettani e nei Piemontesi. Altri tempi!

Comprendiamo subito, ciò che pensano molti a questi ricordi, come, cioè, essi non dubitano che la religione conferisca molto allo spirito militare, bensì pensano che non sia necessaria, e se ne possa far senza.

Guardando alle conseguenze tristi per sé e per gli altri alle quali sospinge ineluttabilmente l'assenza di ogni religione, si capisce bene l'esclamazione del Bougaud: «O uomini, siate pure protestanti, siate ebrei, siate mussulmani, ma abbiate una religione!» Il bisogno di una religione è molto più evidente pel popolo, molto più evidente pel soldato. Ora chi combatte la nostra religione cattolica, chi la confina nei secreti nascondigli del cuore, anche chi difende la cosiddetta libertà di religioni, presso di noi, praticamente, è mosso dall'idea di abolire ogni religione, non dall'idea di difenderle tutte; dall'idea di introdurre l'empietà cioè la vita senza Dio e contro Dio. Diciamo senza Dio e contro Dio, perché le relazioni con Dio sono di tale natura che non c'è termine di mezzo tra chi è con lui, e chi è contro di lui. C'è solo gradazione come tra chi combatte fiaccamente e chi combatte animosamente per la stessa cagione.

A provare poi ciò che sarebbe un esercito imbevuto dalle nuove idee, basti gettare uno sguardo all'esercito francese ancora una volta, giacche la Francia, questa Francia, donde ci viene il nuovo morbo gallico del laicismo, pare destinata a campo di esperimento delle teorie nuove, e fornirà appresso argomenti di ineluttabile evidenza contro tutti i novatori. L'anno scorso alla Camera francese si dovette portare e discutere una questione nuovissima su le prigioni dei soldati, giacche erano tanti i delitti comuni di cui si rendevano responsabili, da imporre nuovi provvedimenti punitivi. Là si era combattuto a chiudere a quelle povere anime, che sarebbero state buone, le chiese, e dopo bisognò pensare ad aprire le prigioni.

E quest'anno a riprova della nostra tesi è venuto l'ultimo ammutinamento di soldati a Nimes, quando nel maggio scorso un gruppo di 150 uomini abbandona il campo, colpisce il tenente-colonnello Castaing, insulta ufficiali, e cantando *l'internazionale* cambia la caserma con la *Casa del popolo*. Verrà un'inquisizione o inchiesta, ne rimetterà alcuni al consiglio di guerra, dirà chi è stato più colpevole, ma la vera colpa, la vera mancanza chi si curerà di emendare? Essa sta nella mancanza di religione che faccia abbracciare il dovere contro tutte le seduzioni e gli incitamenti in contrario. Non c'è da farsi illusione, due sono le cose necessarie al mantenimento di un esercito: la prima per la parte materiale è la spesa proporzionata dello Stato; e per queste son necessarie le tasse: «Gli eserciti permanenti, le imposte e i debiti nacquero allo stesso tempo», osserva il Ranke, riguardo alla Francia. La seconda cosa per la parte morale è la disciplina; e per questa non basta il semplice regolamento che lega gli uni agli altri dal di fuori con catene e punizioni, ci vuole quell'impulso che muove dall'interno e spinge e mantiene tutti al proprio posto. Ora noi crediamo che chi combatte la religione faccia più e peggio che se combattesse le spese militari ed il bilancio della guerra.

E nel porre fine a queste riflessioni ci piace recare ancora un'altra testimonianza. Quando nel 1716 in Francia il Consiglio del re proibiva le Congregazioni di soldati il maresciallo Villars nello stesso Consiglio diceva: «Quanto a me, o signori, debbo confessare che, finché sono stato a capo dell'armata, non ho mai visto soldati più attivi, più intrepidi, più pronti ad eseguire i miei ordini, più intrepidi nell'affrontare i pericoli, di quelli appartenenti alle Congregazioni mariane».

Né vogliamo qui omettere una parola necessaria a riguardo delle intenzioni del ministro. Egli vuole dare forma e sviluppo ai ricreatori militari. E sta bene. Però forse non ha pensato ad una cosa di grande rilievo. Ed è che nei ricreatori cattolici i soldati non andavano solo a giocare alle bocce, o a fumare un sigaro. Essi si toglievano per qualche ora a tutto quell'ambiente morboso, materiato, per dir così, di discorsi e di idee insopportabili a orecchie oneste, a cuori buoni. Noi non intendiamo squarciare il velo che ricopre la vita di tanta gioventù addensata e riunita nella stessa sorte.

Parlando della educazione morale del popolo, abbiamo detto come non ci sia nessun buon fine a giustificare quelle narrazioni malsane che, lungi dall'impedire, fomentano il mal costume. Or bene, quei circoli militari costringeranno sempre il soldato a respirare la stessa aria, lo stesso lezzo, e allora il vero bene dov'è? Questo sistema ideato dal ministro ci fa ricordare di colui che volendo ripulire la stanza abbandonata, toglieva via le tele dei ragni, ma lasciava i ragni. Che lo stesso non avvenga nel caso nostro.

Noi comprendiamo quello che ci si oppone. La questione dei circoli militari non è questione di religione, è questione di patriottismo; non è questione di culto, è questione di politica, di *italianità*. Anche a questa obiezione dobbiamo dare una breve risposta.

Quando noi vediamo designate questioni di carattere religioso col nome di clericalismo, quando sentiamo chiamati col nome di clericali i cattolici, comprendiamo subito che chi parla è mosso da scopi, da preoccupazioni, da spirito politico; che egli nei cattolici non vede che un partito concorrente o avversario; nella religione loro un'arma di combattimento; in ogni loro azione un'astuzia od un agguato, in ogni riunione una cospirazione. A guisa dell'on. Chiesa, che di S. Alfonso mostra non conoscere che un solo capitolo, e per giudicare della circolare del generale Mazzitelli si contenta di un brano, essi di tutta la religione non vedono che un lato solo, un frammento che esiste forse talora in alcuni cattolici ma è cosa distinta dalla religione stessa. Essi hanno interesse a procedere per tal modo. Però sarebbe tempo veramente che cadesse questo pregiudizio comodo per chi lo ha; ingiusto in sé stesso. Sarebbe tempo che non si circondasse più di diffidenza artificiosa ogni opera nostra. Certo i fini onde muovono i nostri avversari sono politici, però essi non mutano la natura della questione, che rimane, quale è, religiosa. Né ci è bisogno di dire che il pericolo politico è cosa inventata, che la *italianità* è parola buona pei comizi elettorali soltanto; mentre oggi i cattolici d'Italia lungi dal macchinare congiure si impongono tali cautele, e incedono con tanta circospezione che la loro

prudenza e discrezione si può dire eccessiva, se pure qualche volta non è una vera capitolazione con gli avversari. Del resto, si guardino bene in faccia costoro che hanno levato la voce contro i circoli militari; noi crediamo che in fatto di patriottismo essi diano poco buono esempio.

Nel caso poi particolare di cui ci occupiamo si esaminino le massime inculcate in quei ricreatori, noi sfidiamo chiunque sia a dire se non è vero che in essi si inculca per il re, per i capi gerarchici, per le istituzioni un rispetto molto superiore a quello di qualunque altro assembramento. Quanto ai circoli repubblicani non tenteremo neppure il confronto. Di più il ministro della guerra ha detto che finora pericoli non se ne sono trovati, e l'argomento dei fatti conta sopra tutti gli altri.

Del resto come argomento di attentato alla dignità della patria, alla maestà del re, alla saldezza della disciplina, alla incolumità dell'esercito, venne addotto solo quell'opuscolo di cui fu permessa la *incauta* distribuzione, come disse il ministro, il quale opuscolo conteneva una pagina dove si ricorda al cristiano che ha un'altra bandiera da difendere per tutta la vita, cioè la croce. Ecco il gran pericolo. Se voi tollerate la croce, non amate la bandiera; se guardate a Dio, voi non difendete il re. Chi non vede l'eco esatta ripercuotentesi nei secoli di quella frase famosa: «Si hunc dimittis, non es amicus Caesaris». Tristi quei giorni nei quali tali cose si odono!

Noi non sappiamo capire che vantaggio trovino per la patria a metterla in antagonismo con la religione, vestendo il termine con la maschera e col nome di clericalismo: domani si potrà ugualmente mettere in opposizione con la più essenziale giustizia, mascherando questa col nome di reazione, e si ripeterà che l'esercito è sacro *essenzialmente, solamente* alla patria.

Intanto anche persone che van per gravi ed autorevoli si ostinano a sollevare quel conflitto, e quasi ci invitano a scegliere tra Chiesa e Stato. Noi non guardiamo ai nomi, e noi tra Chiesa e Stato non vogliamo mai essere costretti a scegliere, come non vogliamo essere costretti a scegliere tra Religione e Patria, perché la nostra religione tutela la nostra patria e la nostra patria non potrà impedirci la nostra religione. Questi due termini sono indissolubilmente uniti nelle nostre coscienze e non possiamo tollerare che sia lacerata questa coscienza, né vorremmo essere condannati a una specie di emigrazione all'interno, che ci costringa a separarci dagli altri e chiuderci in noi, perché nessuno ha questo diritto, perché il nostro cuore si ribella, perché gli interessi di tutta la nazione ci sono più sacri e più forti delle piccole passioni dei nostri avversari.

PII PP. X
HORTATIO: AD UNIVERSOS ORBIS CATHOLICOS
2 AGOSTO 1914

ACTA, vol. VI, n. 11. — 3-8-914. 27

Mentre i popoli dell'Europa, quasi tutti trascinati nei vortici di una funestissima guerra, ai cui pericoli alle cui stragi alle cui conseguenze nessuno può pensare senza sentirsi opprimere dal dolore e dallo spavento, non possiamo non preoccuparci anche noi nel sentirci strappare l'animo nel più acerbo dolore per la salute e la vita di tanti cittadini e di tanti popoli che ci stanno sommamente a cuore.

In così gravi angustie, sentiamo e comprendiamo bene che questo da Noi richiede la carità di padre e l'apostolico ministero. Vi faccio alzare gli animi a Colui da cui solo può venirci l'aiuto, a Cristo principe della pace e mediatore potentissimo degli uomini presso Dio, e portiamo frattanto i cattolici di tutto il mondo, a ricorrere fiduciosi al suo trono di grazia e di misericordia, e agli altri vada innanzi col suo esempio il clero, indicando nelle rispettive parrocchie, dietro l'ordine dei vescovi, pubbliche preci per ottenere che Dio, mosso a pietà, allontani quanto prima le funeste fasi di guerra e ispiri ai supremi reggitori delle nazioni pensieri di pace e non di afflizione.

COMMENTAEIUM OFFICIALE

ACTA PII PP. X

AD UNIVERSOS ORBIS CATHOLICOS

HORTATIO

Dum Europa fere omnis in anfractus abripitur funestissimi belli, cuius quae pericula, quas clades, quem exitum qui paullulum reputaverit, is profecto luctu atque horrore se confici sentiat, non possumus non gravissime et Ipsi affici, non angi animo moerore acerbissimo, quum simus de tot civium, de tot populorum salute ac vita solliciti. In tanta rerum omnium perturbatione ac discrimine plane sentimus atque intelligimus hoc a Nobis paternam caritatem, hoc apostolicum ministerium postulare, ut christifidelium omnium animos eo convertamus impensius *unde venit auxilium*, ad Christum, dicimus, *principem pacis et Dei atque hominum mediatorem* potentissimum. Huius igitur thronum gratiae ac misericordiae adeant omnes, hortamur, quotquot sunt per orbem catholici in primisque viri e clero; quorum insuper erit, iussu episcoporum in unaquaque paroecia publicas peragere supplicationes, ut misericors Deus, quasi piorum precibus defatigatus, funestas belli faces amoveat quantocius detque benignus iis qui publicae rei praesunt *cogitare cogitationes pacis et non afflictionis*.

Ex aedibus Vaticanis, die II augusti MCMXIV.

PIUS PP. X

PAPA BENEDETTO XV

AD BEATISSIMI APOSTOLORUM

**LETTERA ENCICLICA AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI
PRIMATI ARCIVESCOVI VESCOVI E AGLI ALTRI ORDINARI LOCALI
CHE SONO IN PACE E COMUNIONE CON LA SEDE APOSTOLICA**

1° NOVEMBRE 1914

(Osservatore Romano 13.11.1914)

VENERABILI FRATELLI

SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE

Non appena per gl'inscrutabili disegni della Divina Provvidenza fummo chiamati, senza alcun merito Nostro, ad assiderCi sulla cattedra del beatissimo Principe degli Apostoli, Noi, ascoltando come diretta alla Nostra persona quella stessa voce che Cristo Signore rivolgeva a Pietro, *“Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle”* (Gv 21,15-17), immediatamente rivolgemmo uno sguardo d'inesprimibile affetto al gregge che veniva affidato alla Nostra cura: gregge veramente immenso, perché abbraccia, quali per un aspetto, quali per un altro, tutti gli uomini. Tutti infatti, quanti essi sono, furono liberati dalla servitù del peccato da Gesù Cristo, che per loro offrì il prezzo del suo sangue; né v'è alcuno che sia escluso dai vantaggi di questa redenzione. Onde il divino Pastore può ben dire che, mentre una parte del genere umano la tiene già avventuratamente accolta nell'ovile della Chiesa, l'altra Egli ve la sospingerà dolcemente: *“Ho altre pecore che non sono di quest'ovile; occorre che io le conduca, e ascolteranno la mia voce”* (Gv 10,16).

Lo confessiamo, Venerabili Fratelli: il primo sentimento che abbiamo provato nell'animo, e che vi fu acceso di sicuro dalla divina bontà, è stato un incredibile palpito di affetto e di desiderio per la salvezza di tutti gli uomini; e nell'assumere il Pontificato Noi concepimmo quel medesimo voto che Gesù Cristo espresse già presso a morire sulla Croce: *“Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato”* (Gv 17,11). Pertanto, allorché da questa altezza della Apostolica dignità potemmo contemplare con un solo sguardo il corso degli umani avvenimenti, e vedemmo dinanzi a Noi la miseranda condizione della civile società, ne provammo davvero un acuto dolore. E come sarebbe potuto accadere che divenuti Noi Padre di tutti gli uomini, non Ci sentissimo straziare il cuore allo spettacolo che presenta l'Europa, e con essa tutto il mondo, spettacolo il più tetro forse ed il più luttuoso nella storia dei tempi? Sembrano davvero giunti quei giorni, dei quali Gesù Cristo predisse:

“Sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre... Infatti si solleverà popolo contro popolo, e regno contro regno” (Mt 24,6-7). Il tremendo fantasma della guerra domina dappertutto, e non v'è quasi altro pensiero che occupi ora le menti. Nazioni grandi e fiorentissime sono là sui campi di battaglia. Qual meraviglia perciò, se ben fornite, come sono, di quegli orribili mezzi che il progresso dell'arte militare ha inventati, si azzuffano in gigantesche carneficine? Nessun limite alle rovine, nessuno alle stragi: ogni giorno la terra ridonda di nuovo sangue e si ricopre di morti e feriti. E chi direbbe che tali genti, l'una contro l'altra armata, discendano da uno stesso progenitore, che sian tutte della stessa natura, e parti tutte d'una medesima società umana? Chi li ravviserebbe fratelli, figli di un unico Padre, che è nei Cieli? E intanto, mentre da una parte e dall'altra si combatte con eserciti sterminati, le nazioni, le famiglie, gli individui gemono nei dolori e nelle miserie, funeste compagne della guerra; si moltiplica a dismisura, di giorno in giorno, la schiera delle vedove e degli orfani; languiscono, per le interrotte comunicazioni, i commerci, i campi sono abbandonati, sospese le arti, i ricchi nelle angustie, i poveri nello squallore, tutti nel lutto.

Commosi da mali così gravi Noi, fin dalla soglia del sommo Pontificato, ritenemmo Nostro dovere di raccogliere le ultime parole uscite dal labbro del Nostro Predecessore, Pontefice di illustre e così santa memoria, e di dar principio al Nostro Apostolico ministero col tornare a pronunziarle: e così caldamente scongiurammo Principi e Governanti affinché, considerando quante lagrime e quanto sangue sono stati già versati, s'affrettassero a ridare ai loro popoli i vitali benefici della pace. Deh! Ci conceda Iddio misericordioso che, come all'apparire del Redentore divino sulla terra, così all'iniziarsi del Nostro ufficio di Vicario di Lui, risuoni l'angelica voce annunziatrice di pace: *“Pace in terra agli uomini di buona volontà”* (Lc 2,14). E l'ascoltino, li preghiamo, l'ascoltino questa voce coloro che hanno nelle loro mani i destini dei popoli. Altre vie certamente vi sono, vi sono altre maniere, onde i lesi diritti possano avere ragione: a queste, deposte intanto le armi, essi ricorrano, sinceramente animati da retta coscienza e da animi volonterosi. È la carità verso di loro e verso tutte le nazioni che così Ci fa parlare, non già il Nostro interesse. Non permettano dunque che cada nel vuoto la Nostra voce di padre e di amico.

Ma non è soltanto l'attuale sanguinosa guerra che funesti le nazioni e a Noi amareggi e travagli lo spirito. Vi è un'altra furibonda guerra, che rode le viscere dell'odierna società: guerra che spaventa ogni persona di buon senso, perché mentre ha accumulato ed accumulerà anche per l'avvenire tante rovine sulle nazioni, deve anche ritenersi essa medesima la vera origine della presente luttuosissima lotta. Invero, da quando si è lasciato di osservare nell'ordinamento statale le norme e le pratiche della cristiana saggezza, le quali garantivano esse sole la stabilità e la quiete

delle istituzioni, gli Stati hanno cominciato necessariamente a vacillare nelle loro basi, e ne è seguito nelle idee e nei costumi tale cambiamento che, se Iddio presto non provvede, sembra già imminente lo sfacelo dell'umano consorzio. I disordini che scorgiamo sono questi: la mancanza di mutuo amore fra gli uomini, il disprezzo dell'autorità, l'ingiustizia dei rapporti fra le varie classi sociali, il bene materiale fatto unico obiettivo dell'attività dell'uomo, come se non vi fossero altri beni, e molto migliori, da raggiungere. Sono questi a Nostro parere, i quattro fattori della lotta, che mette così gravemente a soqquadro il mondo. Bisogna dunque diligentemente adoperarsi per eliminare tali disordini, richiamando in vigore i principi del cristianesimo, se si ha veramente intenzione di sedare ogni conflitto e di mettere in assetto la società.

Gesù Cristo disceso dal Cielo appunto per questo fine di ripristinare fra gli uomini il regno della pace, rovesciato dall'odio di Satana, non altro fondamento volle porvi che quello dell'amore fraterno. Quindi quelle sue parole tanto spesso ripetute: *“Vi dò un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri”* (Gv 13,34); *“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri”* (Gv 15,12); *“Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri”* (Gv 15,17); quasi che tutta la sua missione ed il suo compito si restringessero a far sì che gli uomini si amassero scambievolmente. E quale forza di argomenti non adoperò per condurci a questo amore?

Guardate in alto, ci disse: *“Uno solo è infatti il Padre vostro che è nei cieli”* (Mt 23,9). A tutti, senza che per lui possano per nulla contare la diversità di nazioni, la differenza di lingue, la contrarietà d'interessi, a tutti pone sul labbro la stessa preghiera: *“Padre nostro, che sei nei cieli”* (Mt 6,9); ci assicura anzi che questo Padre celeste, nell'effondere i suoi benefici, non fa distinzione neppure di meriti: *“Egli fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti”* (Mt 5,45). Dichiarò inoltre che noi siamo tutti fratelli: *“Voi tutti poi siete fratelli”* (Mt 23,8); e fratelli a lui stesso: *“Perché fra i molti fratelli, egli sia il primogenito”* (Rm 8,29). Poi, cosa che vale moltissimo a stimolarci all'amore fraterno anche verso coloro che la nostra nativa superbia disprezza, giunge perfino ad identificarsi con il più meschino degli uomini, nel quale vuole si ravvisi la dignità della sua stessa persona: *“Quanto avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me”* (Mt 25,40). Che più? Sul punto di lasciare la vita, pregò intensamente il Padre, affinché tutti coloro che avessero creduto in lui fossero, per il vincolo della carità, una cosa sola fra loro: *“Così come tu, Padre, sei in me, io sono in loro”* (Gv 17,21). Infine, confitto sulla Croce, tutto il suo sangue riversò su di noi, onde, plasmati quasi e formati in un corpo solo, ci amassimo scambievolmente con la forza di quel medesimo amore che l'un membro porta all'altro in uno stesso corpo.

Ma, purtroppo, oggigiorno diversamente si comportano gli uomini. Mai forse più di oggi si parlò di umana fratellanza: si pretende anzi, dimenticando le parole del Vangelo e l'opera di Cristo e della sua Chiesa, che questo zelo di fraternità sia uno dei parti più preziosi della moderna civiltà. La verità però è questa, che mai tanto si disconobbe l'umana fratellanza quanto ai giorni che corrono. Gli odi di razza sono portati al parossismo; più che da confini, i popoli sono divisi da rancori; in seno ad una stessa nazione e fra le mura d'una città medesima ardono di mutuo livore le classi dei cittadini, e fra gl'individui tutto si regola con l'egoismo, fatto legge suprema.

Vedete, Venerabili Fratelli, quanto sia necessario fare ogni sforzo perché la carità di Cristo torni a dominare fra gli uomini. Questo sarà sempre il Nostro obiettivo, e questa l'impresa speciale del Nostro Pontificato. Questo sia pure, ve ne esortiamo, il vostro studio. Non ci stanchiamo d'inculcare negli animi e di attuare il detto dell'apostolo San Giovanni: *“Perché ci amiamo gli uni gli altri”* (Gv 3,23). Sono belle, certamente, sono encomiabili le pie istituzioni di cui abbondano i nostri tempi; ma produrranno un reale vantaggio solo quando contribuiranno in qualche modo a sviluppare nei cuori l'amore di Dio e del prossimo; diversamente, non hanno valore, perché *“chi non ama, rimane nella morte”* (ibid. 14).

Abbiamo detto che un'altra causa dello scompiglio sociale consiste in questo, che generalmente non è più rispettata l'autorità di chi comanda. Infatti, dal giorno in cui ogni potere umano si volle emancipato da Dio, creatore e padrone dell'universo, e lo si volle originato dalla libera volontà degli uomini, i vincoli intercedenti fra superiori e sudditi si andarono rallentando talmente da sembrare ormai che siano quasi spariti. Uno sfrenato spirito di indipendenza unito ad orgoglio si è a mano a mano infiltrato per ogni dove, non risparmiando neppure la famiglia, ove il potere chiarissimamente germina dalla natura; ed anzi, ciò che è più deplorabile, non sempre si è arrestato alle soglie del santuario. Di qui il disprezzo delle leggi; di qui l'insubordinazione delle masse; di qui la petulante critica di quanto l'autorità dispone; di qui i mille modi escogitati allo scopo di rendere inefficace la forza del potere; di qui gli spaventevoli delitti di coloro che, facendo professione di anarchia, non si peritano di attentare sia agli averi come alla vita altrui.

Di fronte a questa mostruosità del pensare e dell'agire, deleteria di ogni esistenza sociale, Noi costituiti da Dio custodi della verità, non possiamo non alzare la voce; e ricordiamo ai popoli quella dottrina che nessun placito umano può mutare: *“Non c'è autorità se non da Dio; e quelle che esistono sono stabilite da Dio”* (Rm 13,1). Pertanto, ogni potere che si esercita sulla terra, sia esso di sovrano, sia di autorità subalterne, ha Dio per origine. Dal che San Paolo deduce il dovere di ottemperare, non già in qualsivoglia maniera, ma per coscienza, ai comandi di chi è investito del potere, salvo il caso in cui si oppongano alle leggi divine: *“Perciò è*

necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza” (ibid. 5).

Conformemente a questi precetti di San Paolo, insegna pure lo stesso Principe degli Apostoli: *“State sottomessi ad ogni istituzione umana per amore di Dio; sia al re come sovrano, sia ai governatori come ai suoi inviati” (1Pt 2,13-14).* Da tale premessa lo stesso Apostolo delle genti deduce che chi si ribella alle legittime autorità umane si ribella a Dio, e incorre nell’eterna dannazione: *“Quindi chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine stabilito da Dio. E coloro che si oppongono si attireranno addosso la condanna” (Rm 13,2).*

Rammentino questo i principi e i reggitori dei popoli, e vedano se sia sapiente e salutare decisione, per i pubblici poteri e per gli Stati, il far divorzio dalla Religione santa di Cristo, che è sostegno così potente dell’autorità. Riflettano bene se sia misura di saggia politica il volere bandita dal pubblico insegnamento la dottrina del Vangelo e della Chiesa. Una funesta esperienza dimostra che l’autorità umana è disprezzata dove esula la religione. Succede infatti alle società, quello stesso che accadde al nostro primo padre, dopo aver mancato. Come in lui, appena la volontà si fu ribellata a Dio, le passioni si sfrenarono e disconobbero l’impero della volontà, così, allorché chi regge i popoli disprezza l’autorità divina, i popoli a loro volta scherniscono l’autorità umana. Rimane certo il solito espediente di ricorrere alla violenza per soffocare le ribellioni: ma a che pro? La violenza reprime i corpi, non trionfa della volontà.

Tolto dunque o indebolito il doppio elemento di coesione di ogni corpo sociale, l’unione cioè dei membri fra loro per la carità vicendevole e l’unione dei membri stessi col capo per la soggezione all’autorità, qual meraviglia, Venerabili Fratelli, che la società odierna ci si presenti divisa come in due grandi armate che fra loro lottino ferocemente e senza posa? Di fronte a coloro ai quali o concesse fortuna o l’attività propria apportò qualche abbondanza di beni, stanno i proletari e i lavoratori, accesi d’odio e d’invidia, perché, mentre partecipano degli stessi costitutivi essenziali, pur non si trovano nella medesima condizione di quelli. Naturalmente, infatuati come sono dagli inganni dei sobillatori, ai cui cenni si mostrano d’ordinario docilissimi, chi potrebbe persuaderli come dall’essere gli uomini uguali per natura, non segua che tutti debbano occupare uno stesso grado nel consorzio sociale, ma che ognuno ha quella posizione che con le sue doti, non contrariate dalle circostanze, si sia procacciata? Per ciò, quando i poveri lottano coi facoltosi, quasi che questi si siano impadroniti d’una porzione di beni altrui, non soltanto offendono la giustizia e la carità, ma anche la ragione, specialmente perché anch’essi, se volessero, potrebbero con lo sforzo di onorato lavoro riuscire a migliorare la propria condizione.

A quali conseguenze, non meno disastrose per gli individui che per la società, conduca quest'odio di classe, è superfluo dirlo. Tutti vediamo e lamentiamo la frequenza degli scioperi, per i quali all'improvviso si produce l'arresto della vita cittadina e nazionale nelle operazioni più necessarie; parimenti le minacciose sommosse e i tumulti, in cui spesso avviene che si dà mano alle armi e si fa scorrere il sangue.

Non vogliamo stare qui a ripetere le ragioni che provano ad evidenza l'assurdità del Socialismo e di altri simili errori. Leone XIII, Nostro Predecessore, ne trattò con grande maestria in memorabili Encicliche; e Voi, Venerabili Fratelli, cercate, col vostro abituale interessamento, che quegli autorevoli insegnamenti non cadano mai in dimenticanza, e che anzi nelle associazioni cattoliche, nei congressi, nei discorsi sacri, nella stampa cattolica s'insista sempre nell'illustrarli saggiamente e nell'inculcarli secondo i bisogni. Ma in particolar modo, non dubitiamo di ripeterlo, con tutti gli argomenti, che ci dà il Vangelo e che ci porgono la stessa umana natura e gl'interessi sia pubblici sia privati, studiamoci di esortare tutti gli uomini ad amarsi tra loro fraternamente in virtù del divino precetto sulla carità. L'amore fraterno non varrà certo a togliere di mezzo la diversità delle condizioni e perciò delle classi. Questo non è possibile, come non è possibile che in un corpo organico tutte le membra abbiano una stessa funzione ed una stessa dignità. Farà nondimeno che i più alti si inchinino verso i più umili e li trattino non solo secondo giustizia, come è d'uopo, ma con benevolenza, con affabilità, con tolleranza: i più umili poi riguardino i più elevati con compiacimento del loro bene e con fiducia nel loro appoggio: a quella maniera appunto che in una stessa famiglia i fratelli più piccoli confidano nell'aiuto e nella difesa dei più grandi.

Se non che, Venerabili Fratelli, quei mali che finora siamo venuti lamentando, hanno una radice più profonda, ad estirpare la quale, se non concorrono gli sforzi di tutti gli onesti, è vano sperar di conseguire l'oggetto dei nostri voti, vale a dire la tranquillità stabile e durevole negli umani rapporti. Quale sia questa radice l'insegna l'Apostolo: "*La cupidigia è la radice di tutti i mali*" (1Tm 6,10). Ed infatti, se ben si consideri, da questa radice si originano tutti i mali onde al presente è inferma la società. Quando invero con le scuole perverse, ove si plasma il cuore della tenera età malleabile come cera, con la stampa cattiva, che informa le menti delle masse inesperte, e con gli altri mezzi con cui si dirige l'opinione pubblica, quando, diciamo, si è fatto penetrare negli animi l'esiziale errore che l'uomo non deve sperare in uno stato di felicità eterna; che quaggiù, proprio quaggiù può esser felice col godimento delle ricchezze, degli onori, dei piaceri di questa vita, non v'è da meravigliarsi che tali esseri umani, naturalmente fatti per la felicità, con la stessa violenza onde sono trascinati all'acquisto di detti beni, respingano da sé qualunque ostacolo che ne li

rattenga od impedisca. Giacché poi questi beni non sono divisi ugualmente fra tutti, ed è dovere dell'autorità sociale d'impedire che la libertà individuale trasmodi e s'impadronisca dell'altrui, di qui nasce l'odio contro i pubblici poteri, di qui l'invidia dei diseredati dalla fortuna contro quelli che ne sono favoriti, di qui infine la lotta fra le varie classi dei cittadini, gli uni per conseguire ad ogni costo e strappare il bene di cui mancano, gli altri per conservare ed accrescere quello che posseggono.

Fu in previsione di questo stato di cose che Gesù Cristo Signor nostro col sublime sermone della montagna spiegò quali fossero le vere beatitudini dell'uomo sulla terra, e pose, per così dire, i fondamenti della cristiana filosofia. Quelle massime anche agli avversari della fede apparvero come tesoro incomparabile di sapienza e come la più perfetta teoria della morale religiosa: e certo tutti convengono nel riconoscere che prima di Cristo, verità assoluta, nulla di simile in siffatta materia e nulla di pari gravità ed autorità e di tanto alto sentimento fu mai da alcuno inculcato.

Ora tutto il segreto di questa filosofia sta in ciò che i cosiddetti beni della vita mortale sono semplici parvenze di bene, e che perciò non è col loro godimento che si possa formare la felicità dell'uomo. Sulla fede dell'autorità divina, tanto è lungi che le ricchezze, la gloria, il piacere ci arrechino la felicità, ché anzi, se vogliamo davvero essere felici, dobbiamo piuttosto, per amore di Dio, rinunziarvi: *“Beati voi poveri... Beati voi che ora piangete... Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e v'insulteranno, e respingeranno il vostro nome come scellerato”* (Lc 6,20-22).

Vale a dire, attraverso i dolori, le sventure, le miserie di questa vita, se, com'è dover nostro, le sopportiamo pazientemente, ci apriamo da noi stessi l'adito al possesso di quei veri ed imperituri beni, *“che Dio ha preparato a coloro che lo amano”* (1Cor 2,9). Ma un così importante insegnamento della fede da molti purtroppo è negletto, e da non pochi è dimenticato del tutto. Tocca a voi, Venerabili Fratelli, farlo rivivere negli uomini: senza ciò l'uomo e l'umana società non avranno mai pace. Diciamo dunque a quanti sono afflitti o sventurati, di non fermare l'occhio alla terra, che è luogo di esilio, ma di levarlo al cielo, al quale siamo diretti; perché *“non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura”* (Eb 13,13). E in mezzo alle avversità, con le quali Dio mette alla prova la loro perseveranza nel servirlo, riflettano sovente quale premio è loro riservato, se da tale cimento usciranno vittoriosi: *“Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria”* (2Cor 4,17). Da ultimo, l'adoperarsi con ogni potere e con ogni attività per far rifiorire fra gli uomini la fede nelle verità soprannaturali, e contemporaneamente la stima, il desiderio, la speranza dei beni eterni, sia la prima delle vostre missioni, Venerabili Fratelli, ed il principale intento del Clero ed anche di tutti quei Nostri figli che, stretti in vari sodalizi, lavorano con

zelo per la gloria di Dio e il bene vero della società. Infatti, a misura che crescerà negli uomini il sentimento di questa fede, andrà scemando la smania febbrile onde si ricercano i vani beni della terra, e gradatamente andranno sedandosi i moti e le contese sociali.

Ed ora se, lasciando da parte la società civile, rivolgiamo il pensiero alla considerazione di ciò che è proprio della Chiesa, vi è, senza dubbio, ragione perché l'animo Nostro, trafitto da tanta calamità dei tempi, almeno in parte si allieti. Infatti oltre agli argomenti, che si offrono da sé luminosissimi, di quella divina virtù ed indefettibilità di cui gode la Chiesa, non piccola consolazione Ci offrono quei preclari frutti che del suo operoso pontificato ci lasciò il Nostro Predecessore Pio X, dopo aver illustrato l'Apostolica Sede con gli esempi di una vita tutta santa. Vediamo, infatti, per l'opera sua, acceso universalmente negli Ecclesiastici lo spirito religioso; ravvivata la pietà del popolo cristiano; promosse nelle società cattoliche l'azione e la disciplina; dove costituita la sacra gerarchia, dove ampliata; provveduto per l'educazione del giovane clero, conforme alla severità dei canoni, e, nella misura del necessario, a seconda della natura dei tempi; rimosso dall'insegnamento delle scienze sacre ogni pericolo di temerarie innovazioni; l'arte musicale ricondotta a servire degnamente la maestà delle sacre funzioni, ed accresciuto il decoro del culto; il cristianesimo largamente propagato con nuove missioni di banditori del Vangelo.

Sono questi, in verità, grandi meriti del Nostro Antecessore verso la Chiesa, meriti dei quali conserveranno i posteri grata memoria. Tuttavia, poiché il campo del «padre di famiglia», è sempre esposto, così permettendo Iddio, alle male arti del nemico, non avverrà mai che non debbasi in esso lavorare perché il fiorire della zizzania non danneggi la buona messe. Pertanto ritenendo come detto anche a Noi ciò che Dio disse al profeta: *“Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni, per sradicare e demolire, ... per edificare e piantare”* (Ger 1,10), per quanto starà in Noi avremo sempre la massima cura di rimuovere qualunque male e di promuovere il bene, fintantoché non piacerà al Pastore dei pastori di domandarCi conto dell'esercizio del Nostro mandato.

Or dunque, Venerabili Fratelli, mentre vi rivolgiamo questa prima lettera enciclica, ravvisiamo opportuno accennare alcuni dei punti principali a cui abbiamo in animo di dedicare le Nostre speciali cure; così, studiandovi voi di secondare col vostro zelo l'opera Nostra, anche più sollecitamente si otterranno i desiderati frutti.

E innanzi tutto, poiché in ogni umana società, qualunque sia stato il motivo della sua formazione, primo coefficiente di ogni operosità collettiva sono l'unione e la concordia degli animi, Noi dovremo rivolgere un'attenzione specialissima a sopire i dissensi e le discordie tra i cattolici, quali esse siano, e ad impedire che ne sorgano altre in avvenire, talché tra i cattolici uno sia il pensare ed uno l'operare. Ben

comprendono i nemici di Dio e della Chiesa che qualsiasi dissidio dei nostri nella propria difesa, segna per essi una vittoria; pertanto usano assai di frequente questo sistema che, allorquando più vedono compatti i cattolici, proprio allora, astutamente gettando tra di loro i semi della discordia, maggiormente si sforzano di romperne la compattezza. Piacesse al Cielo che tale sistema non così spesso avesse avuto l'esito desiderato, con danno tanto grave per la religione! Quindi, qualora la legittima autorità impartisca qualche ordine, a nessuno sia lecito trasgredirlo, perché non gli piace; ma ciascuno sottometta la propria opinione all'autorità di colui al quale è soggetto, ed a lui obbedisca per debito di coscienza. Parimenti nessun privato, o col pubblicare libri o giornali, ovvero con tenere pubblici discorsi, si comporti nella Chiesa da maestro. Sanno tutti a chi sia stato affidato da Dio il magistero della Chiesa; a lui dunque si lasci libero il campo, affinché parli quando e come crederà opportuno. È dovere degli altri prestare a lui, quando parla, ossequio devoto, ed ubbidire alla sua parola.

Riguardo poi a quelle cose delle quali — non avendo la Sede Apostolica pronunciato il proprio giudizio — si possa, salva la fede e la disciplina, discutere pro e contro, è certamente lecito ad ognuno di dire la propria opinione e di sostenerla. Ma in simili discussioni rifuggasi da ogni eccesso di parole, potendone derivare gravi offese alla carità; ognuno liberamente difenda la sua opinione, ma lo faccia con garbo, né creda di poter accusare altri di sospetta fede o di mancata disciplina per la semplice ragione che la pensa diversamente da lui.

Vogliamo pure che i nostri si guardino da quegli appellativi, di cui si è cominciato a fare uso recentemente per distinguere cattolici da cattolici; e procurino di evitarli non solo come «profane novità di parole», che non corrispondono né alla verità, né alla giustizia, ma anche perché ne nascono fra i cattolici grave agitazione e grande confusione. Il cattolicesimo, in ciò che gli è essenziale, non può ammettere né il più né il meno: *“Questa è la fede cattolica; chi non la crede fedelmente e fermamente non potrà essere salvo”* (Symb. Athanas.); o si professa intero, o non si professa assolutamente. Non vi è dunque necessità di aggiungere epiteti alla professione del cattolicesimo; a ciascuno basti dire così: *“Cristiano è il mio nome, e cattolico il mio cognome”*; soltanto, si studi di essere veramente tale, quale si denomina.

Del resto, dai nostri che si sono dedicati al comune vantaggio della causa cattolica, ben altro richiede oggidì la Chiesa che il persistere troppo a lungo in questioni da cui non si trae nessun utile; richiede invece che si sforzino a tutto potere di conservare integra la Fede ed incolume da ogni alito d'errore, seguendo specialmente le orme di colui che Cristo costituì custode ed interprete della verità. Vi sono oggi pure, e non sono scarsi, coloro i quali, come dice l'Apostolo: *“non*

sopportando più la sana dottrina, ma, per il prurito di udire qualcosa, si circonda di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole” (2Tm 4,3-4). Infatti, tronfi e imbaldanziti per il grande concetto che hanno dell’umano pensiero il quale, in verità, ha raggiunto grazie a Dio incredibili progressi nello studio della natura, alcuni, confidando nel proprio giudizio in ispregio dell’autorità della Chiesa, giunsero a tal punto di temerità che non esitarono a voler misurare colla loro intelligenza perfino le profondità dei divini misteri e tutte le verità rivelate, ed a volerle adattare al gusto dei nostri tempi. Sorsero di conseguenza i mostruosi errori del Modernismo, che il Nostro Predecessore giustamente dichiarò «sintesi di tutte le eresie» condannandolo solennemente. Tale condanna, Venerabili Fratelli, Noi qui rinnoviamo in tutta la sua estensione; e poiché un così pestifero contagio non è stato ancora del tutto sradicato, ma, sebbene latente, serpeggia tuttora qua e là, Noi esortiamo che ognuno si guardi con ogni cura dal pericolo di contrarlo; ché ben potrebbe ripetersi di tale peste ciò che di altra cosa disse Giobbe: *“È un fuoco che divora fino alla distruzione e che consuma tutto il raccolto”* (Gb 31,12). Né soltanto desideriamo che i cattolici rifuggano dagli errori dei Modernisti, ma anche dalle tendenze dei medesimi, e dal cosiddetto spirito modernistico; dal quale chi rimane infetto, subito respinge con nausea tutto ciò che sappia di antico, e si fa avido ricercatore di novità in ogni singola cosa, nel modo di parlare delle cose divine, nella celebrazione del sacro culto, nelle istituzioni cattoliche e perfino nell’esercizio privato della pietà. Vogliamo adunque che rimanga intatta la nota antica legge: *“Nulla si innovi, se non ciò che è stato tramandato”*; la quale legge, mentre da una parte deve inviolabilmente osservarsi nelle cose di Fede, deve dall’altra servire di norma anche in tutto ciò che va soggetto a mutamento, benché anche in questo valga generalmente la regola: *“Non cose nuove, ma in modo nuovo”*.

Ma poiché, Venerabili Fratelli, ad un’aperta professione di fede cattolica e ad una vita ad essa consentanea sogliono gli uomini essere stimolati, più che da altro, dalle fraterne esortazioni e dal mutuo buon esempio, perciò Noi Ci compiacciamo vivamente che sorgano di continuo nuove associazioni cattoliche. E non solo desideriamo che queste fioriscano, ma vogliamo che il loro incremento si giovi della Nostra protezione e del Nostro favore; e tale incremento non mancherà purché obbediscano costantemente e fedelmente a quelle prescrizioni che furono o saranno date dalla Sede Apostolica.

Tutti coloro, pertanto, che iscritti in tali associazioni spendono le loro forze per Dio e per la Chiesa, non dimentichino mai il detto della divina Sapienza: *“L’uomo obbediente canterà vittoria”* (Prv 21,28); perché se non obbediranno a Dio con l’ossequio verso il Capo della Chiesa, essi invano attenderanno l’aiuto del Cielo e invano altresì lavoreranno.

Ma affinché tutte queste cose siano mandate ad effetto con quell'esito che Ci ripromettiamo, voi ben sapete, Venerabili Fratelli, esser necessaria l'opera prudente ed assidua di coloro che Cristo Signore ha mandato come «operai nella sua messe», cioè del Clero. Perciò comprendete che la vostra cura principale deve essere di applicarvi a santificare sempre più, come esige il sacro stato, il Clero che già avete, ed a formare degnamente per un ufficio così venerabile, con la più disciplinata educazione, gli alunni del santuario. E benché la vostra diligenza non abbia bisogno di stimolo, pure Noi vi esortiamo e vi scongiuriamo a voler adempiere questo dovere con la massima solerzia. Si tratta di cosa che per il bene della Chiesa ha importanza capitale; ma, avendone i Nostri Predecessori di s. m. Leone XIII e Pio X trattato in proposito, non è il caso di aggiungere altri consigli.

Solamente bramiamo che quei documenti di così saggi Pontefici, e più specialmente la "*Esortazione al Clero*" di Pio X di santa memoria, mercé le vostre insistenti premure, giammai cadano in oblio, ma siano sempre scrupolosamente osservati.

Di una cosa peraltro non vogliamo tacere, ed è il ricordare ai sacerdoti di tutto il mondo, Nostri figli carissimi, l'assoluta necessità, tanto per il vantaggio loro personale, quanto per l'efficacia del loro ministero, di stare strettamente uniti e pienamente ai propri Vescovi. Purtroppo dallo spirito d'insubordinazione e d'indipendenza che ora regna nel mondo, non tutti, come con dolore accennammo più sopra, sono scevri i ministri del santuario: né sono rari i sacri Pastori che trovano angustie e contraddizioni proprio là, donde dovrebbero aspettarsi conforto ed aiuto. Orbene, se qualcuno tanto miseramente vien meno al dovere, rifletta e mediti bene che divina è l'autorità dei Vescovi, che "*lo Spirito Santo ha destinati a reggere la Chiesa di Dio*" (Act. 20,28). Rifletta inoltre che se, come abbiamo visto, resiste a Dio chi resiste a qualsiasi legittima potestà, è assai più irriverente la condotta di coloro che ricusano di ubbidire ai Vescovi, che Dio ha consacrati con carattere speciale per esercitare il suo divino potere. Il santo martire Ignazio così scriveva: "*Poiché la carità non mi lascia tacere con voi, voglio esortarvi a comunicare in armonia con la mente di Dio. Infatti Gesù Cristo, nostra vita inseparabile, è il pensiero del Padre, come anche i Vescovi, posti in tutte le regioni della terra, sono il pensiero del Padre. Pertanto conviene procedere d'accordo con la mente del Vescovo*" (In Epis. ad Ephes 3). E la parola di quel martire insigne è stata, attraverso ogni età, la parola di tutti i Padri e Dottori della Chiesa.

Si aggiunga che già troppo grave, anche per le difficoltà dei tempi, è il peso che portano i Vescovi, e che più grave è ancora l'ansietà in cui vivono per la responsabilità di custodire il gregge loro affidato: "*Essi infatti vegliano su di voi, come chi ha da renderne conto*" (Eb 13,17). Non si deve dunque chiamare crudele

chi, con la propria insubordinazione, ne accresce l'onere e l'amarezza? *“Perché questo non sarebbe vantaggioso per voi”* (ibid. 17), direbbe a costoro l'Apostolo, e ciò perché *“la Chiesa è il popolo adunato intorno al sacerdote e il gregge raccolto intorno al pastore”* (S. Cypr. “Florentio cui et Puppiano ep. 66 (al. 69)”; ne consegue che non è con la Chiesa chi non è con il Vescovo.

Ed ora, Venerabili Fratelli, al termine di questa lettera, il Nostro cuore torna spontaneo colà, donde volemmo prendere le mosse. È la parola di pace che Ci ritorna sul labbro; per questo con voti fervidi ed insistenti invochiamo di nuovo, per il bene tanto della società che della Chiesa, la fine dell'attuale disastrosissima guerra. Per il bene della società, affinché, ottenuta che sia la pace, progredisca veramente in ogni ramo del progresso; per il bene della Chiesa di Gesù Cristo, affinché, non trattenuta da ulteriori impedimenti, continui fin nelle più remote contrade della terra ad apportare agli uomini conforto e salute. Purtroppo da lungo tempo la Chiesa non gode di quella libertà di cui avrebbe bisogno; e cioè da quando il suo capo, il Sommo Pontefice, incominciò a mancare di quel presidio che, per disposizione della divina Provvidenza, aveva ottenuto nel volgere dei secoli a tutela della sua libertà. La mancanza di tale presidio è venuta a cagionare, cosa d'altronde inevitabile, un non lieve turbamento in mezzo ai cattolici: coloro difatti che si professano figli del Romano Pontefice, tutti, così i vicini come i lontani, hanno diritto d'essere assicurati che il loro Padre comune nell'esercizio dell'apostolico ministero sia veramente libero da ogni umano potere, e libero assolutamente risulti.

Al voto pertanto d'una pronta pace fra le Nazioni, Noi congiungiamo anche il desiderio della cessazione dello stato anormale in cui si trova il Capo della Chiesa, e che nuoce grandemente, per molti aspetti, alla stessa tranquillità dei popoli. Contro un tale stato Noi rinnoviamo le proteste che i Nostri Predecessori, indottivi non già da umani interessi, ma dalla santità del dovere, alzarono più di una volta; e le rinnoviamo per le stesse cause, per tutelare cioè i diritti e la dignità della Sede Apostolica.

Rimane, Venerabili Fratelli, che, siccome il cuore dei principi e di tutti coloro ai quali spetta mettere fine alle atrocità ed ai danni che abbiamo ricordati, sta nelle mani di Dio, a Dio supplici leviamo la voce e, a nome dell'intera umanità, gridiamo: *“Donaci la pace, Signore, nei nostri giorni”*. E chi disse di sé: *“Io, il Signore ... faccio pace”* (Is 45,6-7), Egli, placato dalle nostre preghiere, voglia quanto prima sedare i flutti tempestosi dai quali sono agitate la società civile e la società religiosa. Ci assista propizia la Beatissima Vergine, Ella che ha generato lo stesso Principe della pace; e l'umile Nostra persona, il Nostro pontificale ministero, la Chiesa, e con

essa le anime di tutti gli uomini, redente tutte dal Sangue divino del suo Figlio, accolga sotto la sua materna protezione.

Auspice dei celesti doni e pegno della Nostra benevolenza impartiamo di gran cuore, Venerabili Fratelli, l'Apostolica Benedizione a voi, al vostro clero ed al vostro popolo.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 1° novembre 1914, festa di Ognissanti, anno primo del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XV

Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915

Roma – Sabato, 22 maggio

Numero 126

Il numero 671 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Il Governo del Re ha facoltà, in caso di guerra e durante la guerra medesima, di emanare disposizioni aventi valore di legge per quanto sia richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell'ordine pubblico e da urgenti o straordinari bisogni della economia nazionale. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 243 a 251^(*) del Codice penale per l'esercito.

Il Governo del Re ha facoltà di ordinare le spese necessarie e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del tesoro.

Il Governo del Re è autorizzato a esercitare provvisoriamente, in quanto non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1915, i bilanci per le Amministrazioni dello Stato nell'esercizio 1915-916, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con le susseguite modificazioni già proposte alla Camera dei deputati, nonché a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare le eventuali deficienze di bilancio derivanti da aumenti di spese o da diminuzioni di entrate.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1915

VITTORIO EMANUELE
SALANDRA – SONNINO – MARTINI
ORLANDO – DANEO – CARCANO
ZOPELLI – VIALE – GRIPPO
CIUFFELLI – CAVASOLA – RICCIO

Visto, il guardasigilli: Orlando

Il Governo del Re è autorizzato a esercitare provvisoriamente, in quanto non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1915, i bilanci per le Amministrazioni dello Stato nell'esercizio 1915-1916, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con le susseguite modificazioni già proposte alla Camera dei deputati, nonchè a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare le eventuali deficienze di bilancio derivanti da aumenti di spese o da diminuzioni di entrate.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — SONNINO — MARTINI —
ORLANDO — DANEO — CARCANO —
ZEPPELI — VIALE — GRIPPO —
CIUFFELLI — CAVASOLA — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1009 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 90 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3^a), modificato con la legge n. 748 del 24 dicembre 1908;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi per un periodo di tempo indeterminato i seguenti militari del corpo R. equipaggi:

i cannonieri ordinari di tutte le qualifiche, appartenenti alla classe 1889;

i sotto capi cannonieri ordinari di tutte le qualifiche, appartenenti alla classe 1888.

Art. 2.

Alle famiglie dei militari richiamati a senso del precedente articolo sarà concesso il soccorso giornaliero nella misura e con le norme stabilite dal Nostro decreto in data 20 settembre 1914, n. 386.

Art. 3.

La data di richiamo in servizio dei militari di cui

all'art. 1 e quella del loro rinvio dalle armi, saranno stabilite dal Nostro ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 2 maggio 1915, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 213.469,78 oncorrente ai Ministeri dell'istruzione pubblica, dell'interno e della marina.

SIRE!

Per provvedere a bisogni manifestatisi presso diversi Ministeri, con carattere di assoluta improrogabilità, il Governo deve far ricorso al fondo di riserva delle spese impreviste, secondo la facoltà consentitagli dall'art. 33 della legge di contabilità generale.

Di tali bisogni e dei motivi che li determinarono si dà qui espresso un cenno sommario.

Ministero dell'istruzione pubblica:

L. 100.000 che si inseriscono in aumento alla dotazione del capitolo n. 108: « Regie scuole complementari e normali - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte » allo scopo di far fronte al pagamento delle retribuzioni già maturate a favore degli insegnanti di classi aggiunte nelle scuole normali e complementari.

Ministero dell'interno:

a) L. 3.469,78 in aumento al capitolo n. 39 « Fitto di locali per gli archivi di Stato » per rimborso di maggiori imposte e sovrimposte fino al 30 giugno p. v. su di un fabbricato ad uso dell'archivio di Stato di Pisa, onere convenuto a carico dello Stato nel relativo contratto di affitto, per il caso, verificatosi, di nuovo accertamento di reddito imponibile dopo l'11 luglio 1913 data del contratto stesso;

b) L. 60.000 a favore del capitolo n. 71 « Provvedimenti profilattici in caso di epidemie e di epidemie » allo scopo di sopperire alle spese di produzione del materiale per la vaccinazione antitiflica nell'esercito e nell'armata, resa obbligatoria dal Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 18.

Ministero della marina:

L. 50.000 che si inseriscono al nuovo capitolo n. 128-ter « Spese relative alla gestione straordinaria diretta dei servizi marittimi sovvenzionati abbandonati dalle Società assuntive dei servizi stessi » per far fronte alle prime spese della gestione diretta di linee di navigazione sovvenzionate esercitate da Compagnie le quali abbandonino i relativi servizi che a norma dei capitoli di appalto vigenti devono essere assunti dallo Stato a tutto rischio e pericolo delle Compagnie inadempienti.

Il seguente schema di decreto, che il referente ha l'onore di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà, autorizza il prelevamento della complessiva somma di L. 213.469,78 dal fondo di riserva succitato.

(*)

CODICE PENALE
PER
L'ESERCITO
DEL
REGNO D'ITALIA



FIRENZE
STAMPERIA REALE

—
1869

Art. 242.

Tuttavia se il fatto, in cui le persone estranee alla milizia concorsero, costituisce reato punito con pene maggiori, a' termini del Codice penale comune, dovranno in tal caso queste ultime pene essere applicate.

LIBRO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

CAPO I.

Dello stato di guerra e suoi effetti.

Art. 243.

Lo stato di guerra e la cessazione di esso saranno dichiarati con Decreto Reale.

Art. 244.

Le leggi relative allo stato di guerra si osserveranno nel tempo e nelle periferie stabilite coll'accennato Decreto Reale.

Art. 245.

L'applicazione delle stesse leggi potrà con Decreto Reale essere estesa ad una riunione di truppe

accampate, accantonate o distaccate per formare un campo.

Art. 246.

Allorchè il territorio di una divisione o sotto-divisione militare, o quello dipendente da una piazza di guerra, fortezza o posto militare, saranno invasi da truppe nemiche, ovvero saranno le stesse a distanza minore di tre giornate ordinarie di marcia, dovrà quel territorio o piazza di guerra, fortezza o posto militare essere considerato in istato di guerra se il comandante delle truppe ivi stanziato lo avrà ordinato con apposita dichiarazione.

Art. 247.

Questo stato di guerra cesserà alloraquando il nemico si sarà ritirato al di là di tre giornate ordinarie di marcia; tuttavia nel caso in cui la piazza, fortezza o posti militari sieno stati investiti, od abbia avuto luogo assalto, lo stato di guerra proseguirà, quantunque il nemico siasi ritirato, insino a che le opere degli assediati sieno state distrutte e le breccie riparate o poste in istato di difesa.

Art. 248.

L'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite pel tempo di guerra, salvo emanato reale decreto in contrario.

Art. 249

Quando sarà dichiarato lo stato di guerra pre-

veduto dagli articoli precedenti, ovvero una piazza di guerra o fortezza o posto militare saranno dal nemico o assediati o investiti, od egli sarà a tre giornate ordinarie di marcia, gli autori e complici, chiunque essi siano, di un fatto qualunque, con cui si opponga resistenza, impedimento o rifiuto all'esecuzione degli ordini dall'autorità militare emanati per la sicurezza o difesa delle dette piazze di guerra, fortezze o posti militari, saranno puniti col carcere militare, salve sempre le maggiori pene stabilite per gli speciali reati che con tali fatti si fossero commessi.

Art. 250.

Le disposizioni penali contenute nel presente Codice, le quali non contemplano espressamente il tempo di guerra, saranno applicate con l'aumento di un grado allorchè il reato sarà stato commesso durante tale tempo.

Art. 251.

Il generale comandante in capo, ovvero il comandante di un corpo di esercito o di una fortezza assediata, che non sia in comunicazione col comandante in capo, potranno pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando.

BENEDETTO XV

EPISTOLA *ERA NOSTRO PROPOSITO*

**AL CARDINALE SERAFINO VANNUTELLI,
VESCOVO DI OSTIA, PORTO E SANTA RUFINA,
DECANO DEL SACRO COLLEGIO DEI CARDINALI,
CON LA QUALE ATTRIBUISCE AI CAPPELLANI MILITARI
CHIAMATI ALLE ARMI, AMPIE FACOLTÀ
PER LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA
E L'ASSISTENZA AI MORIBONDI
25 MAGGIO 1915**

Signor Cardinale,

Era Nostro proposito convocare nei primi giorni del prossimo giugno il sacro Concistoro per provvedere alle molte chiese attualmente prive di pastore e procurare così propizia occasione di intrattenerci col sacro Collegio dei Cardinali su altri gravi ed urgenti affari concernenti il governo della Chiesa; disgraziatamente, però, dolorosi avvenimenti a tutti noti Ce lo hanno impedito.

Or non potendo la Nostra parola dirigersi a tutto insieme il sacro Collegio, a Lei, signor Cardinale, stimiamo opportuno indirizzarla, intendendo con ciò stesso rivolgerla ai singoli membri del venerando Consesso, di cui Ella è il degno Decano.

Nella Nostra prima Enciclica, mossi da desiderio supremo di veder cessata l'orrenda carneficina che disonora l'Europa, Noi esortavamo i Governi delle nazioni belligeranti, affinché, considerando quante mai lacrime e quanto sangue già erano stati sparsi, si affrettassero a ridare ai loro popoli i vitali benefici della pace: «*Ci ascoltino, dicevamo, coloro che hanno nelle loro mani i destini dei popoli. Altre vie certamente vi sono, vi sono altre maniere onde i lesi diritti possano aver ragione: a queste, deposte intanto le armi, essi ricorrano, sinceramente animati da retta coscienza e da animo volonteroso. È la carità verso di loro e verso tutte le nazioni che così Ci fa parlare, non già il Nostro interesse. Non permettano dunque che cada nel vuoto la Nostra voce di padre e di amico*». Ma la voce dell'amico e del padre, lo diciamo coll'animo affranto dal dolore, non venne ascoltata; la guerra continua ad insanguinare l'Europa, e neppur si rifugge in terra ed in mare da mezzi di offesa contrari alle leggi dell'umanità ed al diritto internazionale.

E quasi ciò non bastasse, il terribile incendio si è esteso anche alla Nostra diletta Italia, facendo purtroppo temere anche per essa quella sequela di lagrime e disastri che suole accompagnare ogni guerra, sia pur fortunata.

Mentre il cuore Ci sanguina alla vista di tante sventure, Noi non abbiamo desistito dall'adoperarci ad alleviare e diminuire, per quanto era in Noi, le tristissime

conseguenze della guerra. Diamo lode a Dio che ha voluto coronare di lieto successo le cure da Noi poste nell'ottenere dalle nazioni belligeranti lo scambio dei prigionieri di guerra inabili ad ulteriore servizio militare. Oltre a ciò, anche recentemente Ci siamo adoperati, e con speranza di buon esito, in favore dei prigionieri di guerra feriti o malati, non del tutto inabili al servizio militare, al fine di rendere meno grave la loro sorte e agevolarne la cura.

Ma i bisogni dell'anima, tanto superiori a quelli del corpo, hanno attirato soprattutto la paterna Nostra attenzione. A tale scopo abbiamo fornito i cappellani militari di amplissime facoltà, autorizzandoli a valersi per la celebrazione della Messa e per l'assistenza dei moribondi di privilegi che solo in circostanze eccezionali possono esser concessi. Di quelle facoltà e di questi privilegi intendiamo che debbano giovare non solo i sacerdoti ora richiamati a prestar servizio di cappellani nell'esercito italiano, ma anche tutti i sacerdoti che per qualunque titolo vengano a trovarsi nelle file di detto esercito. E tutti scongiuriamo per le viscere della carità di Gesù Cristo a mostrarsi degni di così santa missione, ed a non risparmiare sollecitudini e fatiche affinché ai soldati nell'ardua lotta non manchino in alcun modo gli ineffabili conforti della religione.

L'ora che attraversiamo è dolorosa, il momento è terribile; ma «*sursum corda*». Più frequenti e più fervorose innalziamo le nostre preghiere a Colui nelle cui mani sono le sorti delle nazioni. Rivolgamoci tutti con fiducia al Cuore addolorato ed immacolato di Maria, dolcissima Madre di Gesù e Madre nostra, affinché Ella, con la sua potente intercessione, ottenga dal suo divin Figlio che presto cessi il flagello della guerra e torni la pace e la tranquillità. E poiché, giusta il monito delle sacre Scritture, per attirare sopra la terra le divine misericordie l'ardore della preghiera non deve andar disgiunto dalla generosità del sacrificio e della penitenza, Noi esortiamo tutti i figli della Chiesa Cattolica a praticare insieme a Noi per tre giorni consecutivi o disgiunti, secondo la scelta di ciascuno, uno stretto digiuno ecclesiastico; e concediamo che questa pia pratica di cristiana mortificazione valga a far lucrare, con le solite condizioni, l'indulgenza plenaria, applicabile anche alle anime del Purgatorio.

L'eco di questa Nostra voce possa giungere a tutti i Nostri figli afflitti dall'immane flagello della guerra, e tutti li persuada della Nostra partecipazione alle loro pene, ai loro affanni, perché non vi è dolore di figlio che non si ripercuota nell'animo del padre.

Intanto a Lei, signor Cardinale, e a tutti i membri del sacro Collegio impartiamo con effusione di paterna benevolenza l'Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano, 25 maggio 1915.

BENEDICTUS PP. XV

ACTA
APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

ANNUS VII - VOLUMEN VII



ROMAE

TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS

MDGCCCV

S. CONGREGATIO CONSISTORIALIS

i

DECRETUM

DE ORDINARIO CASTRENSI IN ITALIA DURANTE BELLO

Rectus ordo et iusta ecclesiasticae disciplinae ratio postulant, ut quod in plerisque aliis regnis et civitatibus factum est, in [talibus quoque obtineat, et sacerdotibus qui magno numero militibus in praesenti bello terra marique dimicantibus adsistent, Antistes aliquis seu Ordinarius donetur a quo spiritualiter pendeant.

Quam ob causam Ssmus D. N. Benedictus Pp. XV eligendum censuit, et hoc Consistoriali decreto elegit Revmum Angelum Bortolomasi Episcopum Derbensem et Emi Archiep. Taurinensis Auxiliarem: eumque cum dispensatione ab obligationibus quibus qua Auxiliaris Episcopus tenetur, durante novo munere, Ordinarium proprium constituit clericorum et sacerdotum omnium sive saecularis sive religiosi ordinis qui in praelio aut in castrorum hospitalibus seu in navibus hoc bello perdurante operam suam praestant ut sacramenta et spiritualia subsidia militibus administrent.

Hi itaque omnes, cuiuscumque ordinis sint, dum militibus deserviunt, cessante quolibet privilegio vel exemptione, memorato Antistiti qua Ordinario proprio in exercitio munerum sacerdotalium parebunt. Facultates quas Apostolica Sedes ipsis nuperrime tribuit, non nisi subordinate et dependenter ab eo exercere poterunt.

Ab eo pariter, non vero ab aliis, si quae dubia in sacro ministerio exercendo occurrant, consilia et directionem postulabunt.

Ad hunc finem Summus Pontifex praefato Antistiti facultates omnes necessarias et opportunas hoc ipso Consistoriali decreto tribuit et largitur.

Eius itaque erit, inchoatis cum auctoritate militari consiliis, sacerdotes approbare qui sacrum ministerium penes militares copias sive terrestres sive maritimas exerceant, auditis tamen prius ipsorum Ordinariis, ut cognoscere valeat an tanto muneri exercendo sint pares: et eius pariter erit facultates eisdem tribuere, et data iusta causa cum militaris aucto-

ritatis consensu pro sua conscientia ab officio eos amovere, vel a sacris interdicere, appellatione quacumque remota et monitis in singulis casibus propriis singulorum Ordinariis.

Denique cum per se et immediate Rmus hic Ordinarius omnibus postulationibus satisfacere forte non valeat, conceditur ut unum vel plures sacerdotes suos Vicarios seu Delegatos nominare valeat, cum facultatibus necessariis ut in aliqua dissita militum statione vel in classi eius locum teneant, et urgentibus necessitatibus congrue provideant.

Praesentibus valituris contrariis quibuscumque non obstantibus.
Romae, die 1 iunii 1915.

Ÿi G. CARD. DB LAI, Episcopus Sabinensis, *Secretarius*.

L. ^ S.

f Thomas Boggiani, Archiep. Edessen., *Adessor*.

AVVERTENZA

Sono pregati i Revmi Ordinari diocesani ed i Superiori di Ordini e Congregazioni Religiose di comunicare al Revmo Mons. Angelo Bor-tolomasi, Vescovo tit. di Derbe, Ordinario castrense per l'Italia, la nota dei sacerdoti loro dipendenti, che sotto qualsivoglia titolo appartengono all'esercito, e segnatamente di quelli che vi sono addetti come Cappellani, indicando le loro qualità, l'ufficio principale che ognuno occupava in diocesi o nell'istituto, e possibilmente il reggimento a cui appartengono. Le lettere al predetto Prelato saranno indirizzate a Roma, *Palazzo della Cancelleria*.

Roma, 5 giugno 1915.

II

ERECTIO NOVAE PRAEFECTURAE APOSTOLICAE

Decreto S. C. Consistorialis diei 26 maii 1915 Ssmus D. N. Benedictus PP. XV Vicariatum Casanarenses in Columbiana Republica in duas partes divisit et, coarctato Vicariatu ad partem territorii, quae est ad meridiem, seu ad dexteram cursus fluminis Casanare, partem septentrionalem ad sinistram eiusdem fluminis in Praefecturam Apostolicam, Araucensem a civitate principe *Arauca* denominandam, crexit; quam-dependendae ac iurisdictioni S. C. de Propaganda subiecit.

Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915

Roma – Sabato, 10 luglio

Numero 172

Il numero 1022 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA (*)

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, 671;

Visto il regolamento di servizio in guerra approvato con R. decreto del 10 marzo 1912(**);

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Art. 1

È istituita la carica di vescovo di campo. Il vescovo di campo avrà l'alta direzione del servizio spirituale nel R. esercito e nella R. marina ed avrà autorità disciplinare ecclesiastica su tutti i cappellani militari di terra e di mare.

Art. 2

Il vescovo di campo, previo accordo colle autorità militari, nominerà tre vicari (uno dei quali al servizio dell'armata) che lo rappresenteranno in località lontane dalla sua sede e provvederanno in suo nome alla risoluzione dei casi urgenti; avrà inoltre a sua disposizione un sacerdote quale coadiutore.

Art. 3

Limitatamente al tempo di guerra è fissata nel modo seguente l'assimilazione a grado militare del personale incaricato della assistenza spirituale presso l'esercito e presso l'armata:

Vescovo di campo	<i>a maggiore generale</i>
Vicario	<i>a maggiore</i>
Cappellani capi dell'armata e coadiutore	<i>a capitano</i>
Cappellano	<i>a tenente</i>

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1915

TOMMASO DI SAVOIA

SALANDRA – ORLANDO – ZUPELLI – VIALE.

Visto, *Il guardasigilli: Orlando*

(*) TOMASO ALBERTO VITTORIO di SAVOIA, II DUCA DI GENOVA, figlio di Ferdinando di Savoia e di Elisabetta di Sassonia, fratello minore di Margherita di Savoia, futura Regina d'Italia, nasce a Torino il 6 febbraio 1854. Il padre muore il 10 febbraio 1855, Tomaso gli succede nel titolo di duca di Genova, posto sotto la tutela dello zio Vittorio Emanuele II, viene mandato a studiare a Londra. Rientrato frequenta la Scuola marina di Genova, perché destinato alla carriera nella Regia Marina. Con il grado di capitano di fregata compì il giro del mondo al comando della corvetta Vettor Pisani, dal 31 marzo 1879 al 20 settembre 1881. Nel 1901 divenne ammiraglio. Con l'entrata in guerra dell'Italia, il Re Vittorio Emanuele III decise di trasferirsi al fronte e affidò parte delle sue funzioni a Tomaso, nominandolo Luogotenente Generale del Regno. La nomina non comportò un effettivo esercizio del potere da parte di Tomaso anche se i Regi decreti, in quel lasso di tempo, furono chiamati decreti luogotenenziali e portavano la firma del principe Tomaso anziché del Re.

(**) Il Regio decreto 10 marzo 1912, n. 370, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1912, n. 106, è un provvedimento normativo che regola le cosiddette "*indennità di tramutamento*" per i sottufficiali, i caporali e i soldati, sono specifiche indennità concesse alle famiglie dei militari trasferiti in caso di guerra.

Il numero 1022 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù della facoltà conferita al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il regolamento di servizio in guerra approvato con R. decreto del 10 marzo 1912;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la carica di vescovo di campo. Il vescovo di campo avrà l'alta direzione del servizio spirituale nel R. esercito e nella R. marina ed avrà autorità disciplinare ecclesiastica su tutti i cappellani militari di terra e di mare.

Art. 2.

Il vescovo di campo, previo accordo colle autorità militari, nominerà tre vicari (uno dei quali al servizio dell'armata) che lo rappresenteranno in località lontane dalla sua sede e provvederanno in suo nome alla risoluzione dei casi urgenti; avrà inoltre a sua disposizione un sacerdote quale coadiutore.

Art. 3.

Limitatamente al tempo di guerra è fissata nel modo seguente l'assimilazione a grado militare del personale incaricato della assistenza spirituale presso l'esercito e presso l'armata:

Vescovo di campo a maggiore generale
Vicario a maggiore
Cappellani capi dell'armata e
coadiutore a capitano
Cappellano a tenente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — ORLANDO — ZUPELLI — VIALE.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Il numero 1029 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 273;
Visto il Nostro decreto 24 marzo 1915, n. 313;
In virtù delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 675, portante provvedimenti speciali sulla stampa;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I provvedimenti consentiti dal R. decreto 23 maggio 1915, n. 675, e particolarmente quelli di cui all'articolo 2 del decreto stesso, potranno essere presi, oltre che dal prefetto, dal sottoprefetto o da chi ne fa le veci, anche dalle persone che ne abbiano ricevuto facoltà con decreto del ministro dell'interno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — ORLANDO — ZUPELLI — VIALE.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 82 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 23 aprile 1910, n. 214;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel 2° trimestre 1915 è risultato di L. 459,08, dagli accertamenti delle apposite Commissioni di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5), e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno dello stesso giorno, n. 286;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò, durante il 3° trimestre 1915 le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutui, a termini delle citate disposizioni;

Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 3° trimestre 1915, e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accredito a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922

Roma – Giovedì, 7 dicembre

Numero 286

Il numero 1552 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 1022, che istituì la carica di Vescovo di Campo, fissando, limitatamente al tempo di guerra, l'assimilazione a grado militare del personale incaricato dell'assistenza spirituale per l'esercito e per l'armata;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto e del tesoro;

Abbiamo decretato:

Art. 1

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1022, che istituì la carica di Vescovo di Campo, avranno vigore fino alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2

Rimarrà tuttavia in servizio temporaneo presso il R. esercito e la R. marina, fino al 30 giugno 1923, un nucleo di cappellani militari il cui numero complessivo non sia superiore a cinquanta, per essere adibito alla cura e alle onoranze ai caduti in guerra e ad altri servizi transitori dipendenti dalla guerra.

Art. 3

Al cessante Vescovo di Campo S. E. Angelo Bartolomasi, è conferito il titolo di Vescovo di Campo onorario.

Il presente R. decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica ai sensi del R. decreto n. 1389 del 30 settembre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922

VITTORIO EMANUELE
FACTA – SOLERI – DE VITO – ALESSIO – PARATORE

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922

Roma — Giovedì, 7 dicembre

Numero 286

Abbonamenti

In Roma, alla Direzione, che a domicilio ed in tutto il Regno:
 anno L. 65; semestre L. 33; trimestre L. 30
 All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 130; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Annunci giudiziari L. 0,60 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
 Altri avvisi » 0,30 }
 Distingue le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunci.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All'importo di ciascuna pagina postale ordinario e telegrafico, si aggiunge sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 42, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 136, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 21 novembre 1922, n. 1556, che autorizza uno stanziamento di fondi per il trasferimento nel Palazzo Reale di Napoli della Biblioteca nazionale e della Biblioteca San Giacomo di detta città.**
- REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1524, riguardante la resa dei conti alla Corte dei conti, della gestione fuori bilancio « per la propaganda di guerra (marina) ».**
- REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1525, riguardante la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio « per i sussidi ai danneggiati dal nemico per atti di ostilità continuati al diritto delle genti ».**
- REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1526, riguardante la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per « premi agli equipaggi » di navi mercantili italiane che abbiano difesa la nave contro attacchi nemici.**
- REGIO DECRETO 29 ottobre 1922, n. 1552, relativo alla cessazione della carica di Vescovo di Campo ed al temporaneo mantenimento in servizio di un nucleo di cappellani militari.**
- REGIO DECRETO 16 novembre 1922, n. 1553, che concede amnistia per i reati commessi nella Colonia Eritrea previsti dagli articoli 123, 124 della raccolta degli atti dell'autorità pubblica approvato con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845.**
- Errata-corrige.*
- RELAZIONE e REGIO DECRETO per la proroga dei poteri del R. commissario dell'Università ag. aria «Umberto I» al Sermoneta (Roma).**
- DECRETO PRESIDENZIALE relativo al passaggio al Ministero della marina dei servizi di sua competenza per le nuove Provincie.**

Disposizioni diverse

Ministero per gli affari esteri: Comunicati — Ministero dei lavori pubblici: Comunicato — Ministero del tesoro: Rettifiche d'intestazione — Enti che si occupano dell'assistenza ai combattenti più bisognosi — Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero per Finanze ed il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1556 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il prelevamento della somma di lire 750.000 dal conto corrente istituito presso la Cassa di depositi e prestiti, ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 500, a favore della competenza del capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, per l'esercizio finanziario 1921-1922, riguardante le spese per la sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli.

Art. 2.

Lo stanziamento da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per i lavori di sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli giusta l'art. 4, lettera o), della legge 4 aprile 1912, n. 297, modificato col decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1351, è elevato da L. 1.240.000 a L. 3.000.000 comprendendosi nella spesa della detta sistemazione, oltre il trasporto e l'alloggiamento della Biblioteca nazionale nell'ex-Palazzo Reale

d) l'ammontare di introiti vari; per le spese da elenchi indicanti:

a) le somme pagate per sussidi ai danneggiati per atti contrari al diritto di guerra giusta l'articolo 1 del citato decreto 24 giugno 1915;

b) le somme pagate per restituzione di noli o delle indennità di assicurazione relative a piroscafi rilasciati in base ai R. gi. decreti;

c) le spese per il funzionamento della Commissione istituita con decreto-legge n. 207 del 22 febbraio 1920, per i danni marittimi di guerra, debitamente documentati;

d) le somme pagate al personale e di amministrazione per il funzionamento dell'ufficio, debitamente documentate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1528 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. D. legge 22 gennaio 1920, n. 135;

Considerato che, esaurito il fondo costituito a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1504, per deliberazione del Consiglio dei ministri è stata prelevata dal fondo di riserva della gestione, tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto e nell'interesse del tesoro, dei rischi di guerra in navigazione e versata alla Cassa depositi e prestiti nel conto « fondo premi equipaggi », la somma di L. 500.000 ed in un secondo tempo, pure per deliberazione del Consiglio dei ministri, altra somma di L. 100.000 alla condizione che l'eventuale residuo di questa ultima fosse reintegrato alla gestione predetta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la gestione fuori bilancio di cui al D. L. 22 ottobre 1916, n. 1504, relativa al fondo premi agli equipaggi di navi mercantili italiane che abbiano difesa la nave contro attacchi nemici, sarà presentato un rendiconto alla Corte dei conti nei modi e nei termini di cui appresso,

Art. 2.

Il rendiconto dovrà comprendere un elenco delle entrate ed uno delle uscite. Le entrate saranno documentate dall'estratto conto della Cassa depositi e prestiti; le uscite dall'estratto conto della Cassa preletta e dalle quietanze degli equipaggi premiati.

Art. 3.

Il conto riassuntivo di cui all'art. 2 dovrà presentarsi entro il 31 dicembre 1922.

Art. 4.

Con decreto del ministro della marina sarà provveduto al reintegro dell'eventuale somma residua dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni sulla gestione rischi di guerra in navigazione, per il prelevamento fatto sul fondo di riserva della gestione stessa a favore del fondo premi equipaggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — DE VITO

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1552 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 1022, che istituì la carica di Vescovo di Campo, fissando, limitatamente al tempo di guerra, l'assimilazione a grado militare del personale incaricato dell'assistenza spirituale per l'esercito e per l'armata;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1022, che istituì la carica di Vescovo di Campo, avranno vigore fino alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Rimarrà tuttavia in servizio temporaneo presso il

R. esercito e la R. marina, fino al 30 giugno 1923, un nucleo di cappellani militari il cui numero complessivo non sia superiore a cinquanta, per essere adibito alla cura e alle onoranze ai caduti in guerra e ad altri servizi transitori dipendenti dalla guerra.

Art. 3.

Al cessante Vescovo di Campo S. E. Angelo Bartolomasi, è conferito il titolo di Vescovo di Campo onorario.

Il presente R. decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica ai sensi del R. decreto n. 1389 del 30 settembre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI — DE VITO — ALESSIO — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1555 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 6 luglio 1912 ed il R. decreto 20 novembre 1912 n. 1205;

Visto il R. decreto 2 luglio 1908, n. 325 e il decreto governatoriale 11 luglio 1908, n. 756;

Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale e gli articoli 589 e 591 del Codice di procedura penale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i reati commessi nella Colonia Eritrea previsti negli articoli 123 e 124 della Raccolta degli atti dell'autorità pubblica della Colonia medesima approvata con R. decreto 30 dicembre 1909, numero 845.

Art. 2.

L'efficacia del presente decreto si estende ai reati in esso previsti commessi a tutto il giorno precedente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Errata-corrige

Nel R. D. 28 maggio 1922, n. 1189, che approva il nuovo regolamento per il servizio dei cantonieri e dei capi cantonieri delle strade nazionali, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 settembre u. s., n. 209, si sono verificati, in confronto del testo originale del decreto stesso, i seguenti errori che qui si rettificano:

all'art. 5 (terz'ultimo capoverso) invece di « constatata », deve leggersi « constatato »;

all'art. 11, lettera B, invece di « e pictrisco », deve leggersi « o pictrisco »;

allo stesso art. 11, lettera g, invece di « o ristabilire », deve leggersi « e ristabilire »;

all'art. 19, linea 2^a, invece di « o qualità », deve leggersi « e qualità »;

ed in ultimo, all'art. 49 (in fine) invece di « articolo 6 » deve leggersi « articolo 5 e ».

Relazione di S. E. il ministro per l'agricoltura a S. M. il Re in udienza del 30 novembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario dell'Università agraria « Umberto I » di Sermoneta (Roma).

SIRE!

Il R. commissario della Università agraria « Umberto I » di Sermoneta, nominato con R. decreto 27 luglio 1922, non ha potuto provvedere in questo breve scorcio di tempo al riordinamento dell'Amministrazione, alla conveniente sistemazione di quell'importante patrimonio collettivo ed alla riforma dello statuto.

Poichè tali provvedimenti non possono assolutamente essere attuati dalla ordinaria amministrazione dell'Ente, il prefetto di Roma ha proposto che siano prorogati i poteri del detto R. commissario.

In accoglimento di tale proposta mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra l'unico decreto col quale i poteri conferiti al R. commissario straordinario dell'Università agraria di Sermoneta sono prorogati di tre mesi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 luglio 1922, col quale fu scelto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Sermoneta, in provincia di Roma, e fu nominato R. commissario, per la temporanea gestione dell'Ente, il cav. uff. dott. Adolfo Panfilii;

Veduta la relazione del Nostro ministro per l'agricoltura, con la quale, in conformità della proposta fatta dal prefetto di Roma, si propone la proroga dei poteri del detto R. commissario;

Veduto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Visti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e

BENEDETTO XV
ESORTAZIONE APOSTOLICA
ALLORCHÉ FUMMO CHIAMATI*
28 luglio 1915

Ai popoli belligeranti e ai loro reggitori.

Allorché fummo chiamati, quantunque immeritevoli, a succedere sul Trono Apostolico al mitissimo Pontefice Pio X, a Cui il dolore per la lotta fratricida, poco prima accesasi in Europa, aveva abbreviato la santa e benefica vita, sentimmo Noi pure, nel volgere il trepido sguardo verso gli insanguinati campi di battaglia, lo strazio di un padre, che vede la sua casa devastata e resa deserta da furioso uragano. E pensando con inesprimibile cordoglio ai giovani figli Nostri, i quali venivano, a migliaia, falciati dalla morte, accogliemmo nel cuore, dilatato dalla carità di Cristo, tutto lo schianto delle madri e delle spose vedovate innanzi tempo, e tutto il pianto inconsolabile dei fanciulli troppo presto orbatì della guida paterna. Nell'animo Nostro, partecipe dell'affannosa trepidazione d'innunerevoli famiglie e ben compreso degli imperiosi doveri imposti Ci dalla sublime missione di pace e di amore, che in giorni sì tristi Ci era affidata, Noi concepimmo tosto il fermo proposito di consacrare ogni Nostra attività ed ogni Nostro potere a riconciliare i popoli combattenti; ne facemmo, anzi, solenne promessa al Divin Salvatore, che volle a prezzo del Suo Sangue rendere tutti gli uomini fratelli.

E di pace e di amore furono le prime parole, che alle Nazioni ed ai loro Reggitori dirigemmo come Supremo Pastore delle anime. Ma il Nostro consiglio, affettuoso ed insistente qual di padre e di amico, rimase inascoltato! Si accrebbe in Noi il dolore, non si affievolì il proposito; proseguimmo perciò a volger Ci fiduciosi all'Onnipotente, che ha in mano le menti ed i cuori così dei sudditi, come dei Re, invocando da Lui la cessazione dell'immane flagello. Alla fervida ed umile Nostra preghiera volemmo associati tutti i fedeli, e, a renderla più efficace, procurammo altresì che fosse accompagnata da opere di cristiana penitenza. Ma oggi, nel triste anniversario dello scoppio del tremendo conflitto, più caldo esce dal Nostro cuore il voto che cessi presto la guerra, più alto il paterno grido di pace. Possa questo grido, vincendo il pauroso fragore delle armi, giungere sino ai popoli ora in guerra ed ai loro Capi, inclinando gli uni e gli altri a più miti e sereni consigli!

Nel nome santo di Dio, nel nome del celeste nostro Padre e Signore, per il Sangue benedetto di Gesù, prezzo dell'umano riscatto, scongiuriamo Voi, che la Divina Provvidenza ha posto al governo delle Nazioni belligeranti, a porre termine finalmente a questa orrenda carneficina, che ormai da un anno disonora l'Europa. È

sangue fraterno quello che si versa sulla terra e sui mari! Le più belle regioni dell'Europa, di questo giardino del mondo, sono seminate di cadaveri e di ruine: dove poc'anzi fervevano l'industre opera delle officine ed il fecondo lavoro dei campi, ora tuona spaventoso il cannone e nella sua furia demolitrice non risparmia villaggi, né città, ma semina dovunque e strage e morte. Voi portate innanzi a Dio ed innanzi agli uomini la tremenda responsabilità della pace e della guerra; ascoltate la Nostra preghiera, la paterna voce del Vicario dell'Eterno e Supremo Giudice, al Quale dovrete render conto così delle pubbliche imprese, come dei privati atti vostri.

Le copiose ricchezze, delle quali Iddio Creatore ha fornito le terre a Voi soggette, Vi consentono la continuazione della lotta; ma a quel prezzo? Rispondano le migliaia di giovani vite, che si spengono ogni giorno sui campi di battaglia; rispondano le rovine di tante città e villaggi e di tanti monumenti dovuti alla pietà ed al genio degli avi. E quelle lagrime amare, versate nel segreto delle domestiche pareti o ai piedi dei supplicati altari, non ripetono anch'esse che è grande, troppo grande il prezzo della diuturna lotta?

Né si dica che l'immane conflitto non può comporsi senza la violenza delle armi. Depongasi il mutuo proposito di distruzione; riflettasi che le Nazioni non muoiono: umiliate ed oppresse, portano frementi il giogo loro imposto, preparando la riscossa e trasmettendo di generazione in generazione un triste retaggio di odio e di vendetta.

Perché fin da ora non ponderare con serena coscienza i diritti e le giuste aspirazioni dei popoli? Perché non iniziare con animo volonteroso uno scambio, diretto o indiretto, di vedute, allo scopo di tener conto, nella misura del possibile, di quei diritti e di quelle aspirazioni, e giunger così a por termine all'immane lotta, come è avvenuto in altre simili circostanze? Benedetto colui, che primo alzerà il ramo di olivo e stenderà al nemico la destra offrendo ragionevoli condizioni di pace. L'equilibrio del mondo e la prospera e sicura tranquillità delle Nazioni riposano su la mutua benevolenza e sul rispetto degli altrui diritti e dell'altrui dignità, assai più che su moltitudine di armati e su formidabile cinta di fortezze.

È questo il grido di pace, che più alto erompe in questo triste giorno dall'animo Nostro; e Noi invitiamo quanti sono gli amici della pace nel mondo a darCi la mano per affrettare il termine della guerra, che ormai da un anno ha cambiato l'Europa in un vasto campo di battaglia. Faccia Gesù misericordioso, per l'intercessione dell'Addolorata Sua Madre, che spunti infine, dopo sì orribile procella, la placida e radiosa alba di pace, immagine del Suo volto divino! Risuonino presto gli inni di riconoscenza all'Altissimo, Datore di ogni bene, per l'avvenuta riconciliazione degli Stati; tornino i popoli, affratellati dall'amore, alle pacifiche gare degli studi, delle arti e delle industrie, e, ristabilito l'impero del diritto, risolvano di affidare d'ora in poi la

soluzione delle proprie divergenze non più al filo della spada, sebbene alle ragioni dell'equità e della giustizia, studiate con la dovuta calma e ponderazione. Sarà questa la loro più bella e gloriosa conquista!

Nella cara fiducia che di così desiderabili frutti l'albero della pace torni presto a rallegrare il mondo, impartiamo l'Apostolica Benedizione a quanti formano il mistico gregge a Noi affidato; ed anche per coloro, che non appartengono ancora alla Chiesa Romana, preghiamo il Signore di stringerli a Noi con vincoli di perfetta carità.

Roma, dal Vaticano, il 28 luglio 1915.

BENEDICTUS PP. XV

Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV

Roma – Mercoledì, 29 agosto 1923

Numero 203

REGIO DECRETO 15 LUGLIO 1923, n. 1822

Istituzione di un ruolo di cappellani militari per il servizio religioso nella R. marina

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per il servizio religioso nella R. marina sono nominati anche in tempo di pace, cappellani militari in numero di cinque che assumeranno il titolo di cappellani capi della R. Marina. La nomina avrà luogo con regio decreto su proposta del Ministero della marina e previa dichiarazione da parte di coloro che saranno prescelti per assoggettarsi a tutti i doveri derivanti dalle disposizioni richiamate dal presente decreto.

Art. 2

I cappellani capi avranno grado assimilato a quello di capitano e saranno ad essi applicabili le disposizioni sullo stato degli ufficiali, sul trattamento economico, sulla disciplina e tutte le altre vigenti per gli ufficiali della R. marina, comprese quelle sulle pensioni militari, in quanto non siano variate dalle presenti disposizioni.

Il Ministro della marina ha facoltà di far cessare dal grado e dall'impiego i cappellani capi contro i quali dalla competente autorità ecclesiastica siano stati presi provvedimenti disciplinari pei quali essi non possano, anche temporaneamente, esercitare il loro ministero religioso.

Art. 3

I cappellani dopo il 10° anno di servizio attivo permanente assumeranno la qualifica di primi cappellani capi a tutti gli effetti della legge 14 luglio 1907, n. 469 e successive modificazioni.

Art. 4

Per i cappellani capi i limiti di servizio e di età per il collocamento a riposo per anzianità di servizio sono stabiliti rispettivamente in 25 e 55 anni.

Essi non possono rimanere in servizio oltre i 60 anni.

Art. 5

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le norme per la divisa dei cappellani militari.

Art. 6

Quando i cappellani capi in servizi effettivo non siano sufficienti per provvedere con essi all'assistenza religiosa anche presso gli ospedali della R. marina, a tale servizio sarà provveduto mediante speciale convenzione con sacerdoti che si impegnino di prestare l'opera loro nei predetti ospedali, e ai quali non saranno applicabili le norme del presente decreto.

Uguualmente potrà essere provveduto per l'assistenza religiosa presso distaccamenti, stabilimenti, istituti, ecc., della R. marina.

Art. 7

Il servizio prestato nel R. esercito o nella R. marina dagli attuali cappellani capi della R. marina sarà considerato a tutti gli effetti del presente decreto qualora in base ad esso i medesimi cappellani capi siano assunti in servizio attivo permanente.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI – THAON DI REVEL
DE' STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1923

Atti del Governo, registro 215, foglio 208. – GISCI

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV

Roma — Mercoledì, 29 agosto 1923

Numero 203

Abbonamenti.				Inserzioni.	
	Anno	Sem.	Trin.		
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40	Annunci giudiziari,	L. 2.00
All'estero (Parti dell'Unione postale),	200	120	70	Altri avvisi,	5.00
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	70	40	25	Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linee, si considerano sempre divise in due colonne verticali.	
All'estero (Parti dell'Unione postale),	120	80	50	Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire DUE ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di inserzioni.	

Da numero separato fino a 32 pagine cent. 60 — Arretrato cent. 80, all'estero L. 1.20
 — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di cent. 60 ogni 32 pagine e frazioni. — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, cent. 20 — Arretrato cent. 40.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO 13 luglio 1923, n. 1819. Esecuzione piena ed intera dell'accordo circa le concessioni tariffarie fra l'Italia e l'Austria, concluso a Roma il 29 marzo 1923. Pag. 5881
- REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1821. Autorizzazione al Governo della Somalia Italiana a licenziare, per ragioni di servizio, il personale assunto a contratto, procedendo alla rescissione dei contratti in corso Pag. 5883
- REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1822. Istituzione di un ruolo di cappellani militari per il servizio religioso nella R. marina Pag. 5883
- REGIO DECRETO 13 agosto 1923. Proroga dei poteri del R. commissario dell'università agraria di Corese Terra, in comune di Fara Sabina Pag. 5884
- DECRETI MINISTERIALI 19 agosto 1923. Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana Pag. 5884
- DECRETI MINISTERIALI 23 e 26 agosto 1923. Restrizioni all'esercizio venatorio nelle provincie di Alessandria, Belluno, Bergamo, Como, Cuneo, Genova, Grosseto, Novara, Pavia, Porto Maurizio, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Vicenza, a norma dell'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420 Pag. 5885

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero per l'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti Pag. 5889

BANDI DI CONCORSO

Ministero della pubblica istruzione: Concorso nel Regio istituto dei sordomuti in Roma Pag. 5898

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 luglio 1923, n. 1819. Esecuzione piena ed intera dell'accordo circa le concessioni tariffarie fra l'Italia e l'Austria, concluso a Roma il 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, Ministro per l'interno e del Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo concernente concessioni tariffarie (riduzione delle tariffe ferroviarie) concluso a Roma il 29 marzo 1923 fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
 Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 agosto 1923.
 Atti del Governo, registro 215, foglio 305. — GISEI.

Accordo circa le concessioni tariffarie fra l'Italia e l'Austria.

Premesso che nell'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle Ferrovie Meridionali il Regno d'Italia assume una garanzia per la Repubblica d'Austria;
 Che il Governo della Repubblica d'Austria riconosce giustificata la domanda del R. Governo d'Italia che la politica tariffaria austriaca sia sempre fatta tenendo conto della necessità di avere un prodotto lordo sufficiente per far fronte agli impegni per i quali è stata data la garanzia e della necessità di non deviare il traffico dal porto di Trieste;
 Allo scopo di regolare i relativi rapporti;
 Sua Maestà il Re d'Italia ed il Presidente Federale della Repubblica d'Austria hanno nominato quali loro plenipotenziari:
 Sua Maestà il Re d'Italia: il marchese Guglielmo Imperiali di Francavilla, ambasciatore onorario, senatore del Regno.
 Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: il dott. Otto Müllner-Martini, capo sezione al Ministero Federale delle comunicazioni ed il dott. Carlo Pollak, capo sezione al Ministero Federale delle finanze;
 I quali dopo avere comunicato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stabilito quanto segue:

Art. 12.

Il presente accordo sarà approvato, ove d'opo, e se il Regno d'Italia ne farà richiesta, dalla Commissione delle Riparazioni e dalla Commissione di controllo dell'Austria.

Qualora gli impegni stipulati dalla Repubblica Austriaca, in questo accordo non avessero pieno vigore, il Regno d'Italia non sarà in alcun modo tenuto al mutui né alla concessione di dilazioni per il rimborso delle somme che egli dovesse eventualmente versare in dipendenza della garanzia da esso prestata.

Art. 13.

Il presente accordo entrerà in vigore contemporaneamente all'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle Ferrovie Meridionali.

Art. 14.

Ogni controversia che potesse sorgere da questo accordo sarà risolta da un giudizio arbitrale. Gli Stati nomineranno ciascuno un arbitro. Gli arbitri scelti nomineranno a loro volta un Presidente. Se entro 30 giorni uno Stato non sceglie il suo arbitro ovvero se gli arbitri scelti non si mettano d'accordo entro la designazione del Presidente, in un termine di 30 giorni, l'Ufficio centrale previsto all'art. 57 della convenzione di Berna nominerà l'arbitro ed il Presidente, all'infuori delle persone degli arbitri scelti dagli Stati.

Il Presidente del Tribunale arbitrale così costituito fisserà la sede del Tribunale arbitrale e la procedura da seguire. Le decisioni del Tribunale arbitrale non saranno soggette a ricorso.

Art. 15.

Il presente accordo è concluso per la durata di 15 anni. In difetto di una denuncia, che sarà da farsi al più tardi 3 mesi prima della fine del decimoquinto anno, l'accordo sarà considerato come prolungato per la durata di un anno e così avanti.

Se alla fine del 15° anno non sarà rimborsata almeno la metà delle somme dovute in quel momento, le concessioni tariffarie rimarranno in vigore fino a che il credito, quale esso risulterà alla fine del periodo sindacato, sarà ridotto alla metà.

Art. 16.

Se il Regno d'Italia dovesse essere obbligato a fare dei versamenti a seguito della garanzia assunta per la Repubblica d'Austria, dopo la denuncia dell'accordo, gli impegni della Repubblica d'Austria previsti agli articoli precedenti, sospesi per effetto della denuncia, ritorneranno in vigore senza bisogno di stipulazioni ulteriori.

Fatto a Roma, il 29 marzo 1923, in francese ed in italiano in due esemplari, di cui uno resterà negli archivi del Governo del Regno d'Italia, e l'altro sarà rimesso al Governo della Repubblica d'Austria.

La traduzione italiana è fatta per cura del Governo d'Italia.

Per il Regno d'Italia: IMPERIALI.

Per la Repubblica d'Austria: METLEY MARTINI — POLLAK.

ALLEGATO.

N.	Denrate alimentari	Peso minimo tassabile — Tonnellate	Riduzione da accordarsi sui prezzi delle tasse in vigore
1	Riso	10	30 %
2	Pasta alimentare	5	30 %
3	Legumi e verdure	10	30 %
4	Legumi secchi	5	30 %
5	Agrumi	10	40 %
6	Frutta fresca	5	30 %
7	Castagne	10	30 %
8	Fichi secchi	10	30 %
9	Mandorle	10	30 %
10	Vini o Vermouth	5	30 %
11	Olio d'oliva	5	50 %

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro degli Affari Esteri
MUSCOLINI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1821.

Autorizzazione al Governo della Somalia italiana a licenziare, per ragioni di servizio, il personale assunto a contratto, procedendo alla rescissione dei contratti in corso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo della Somalia italiana è autorizzato a licenziare per ragioni di servizio il personale assunto a contratto, procedendo alla rescissione dei contratti in corso. Al personale così licenziato sarà corrisposta in indennità di buona uscita prevista dal contratto di assunzione da liquidarsi al giorno della rescissione del contratto medesimo e per il solo termine minimo del servizio effettivamente prestato. A coloro che ne avessero diritto in base al contratto saranno pagate, pure a carico del bilancio coloniale, le spese effettive per il rimpatrio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 27 agosto 1923.

Atti del Governo, registro 215, foglio 207. — Giscr.

REGIO DECRETO 19 luglio 1923, n. 1822.

Istituzione di un ruolo di cappellani militari per il servizio religioso nella R. marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il servizio religioso nella R. marina sono nominati anche in tempo di pace, cappellani militari in numero di cinque che assumeranno il titolo di cappellani capi della R. marina. La nomina avrà luogo con Regio decreto su proposta del Ministro della marina e previa dichiarazione da parte di coloro che saranno prescelti di assoggettarsi a tutti i doveri derivanti dalle disposizioni richiamate dal presente decreto.

Art. 2.

I cappellani capi avranno grado assimilato a quello di capitano e saranno ad essi applicabili le disposizioni sullo stato degli ufficiali, sul trattamento economico, sulla disciplina e tutte le altre vigenti per gli ufficiali della R. marina,

comprese quelle sulle pensioni militari, in quanto non siano variate dalle presenti disposizioni.

Il Ministro della marina ha facoltà di far cessare dal grado e dall'impiego i cappellani capi contro i quali dalla competente autorità ecclesiastica siano stati presi provvedimenti disciplinari per i quali essi non possano, anche temporaneamente, esercitare il loro ministero religioso.

Art. 3.

I cappellani dopo il 10° anno di servizio attivo permanente assumeranno la qualifica di primi cappellani capi a tutti gli effetti della legge 14 luglio 1907, n. 469 e successive modificazioni.

Art. 4.

Per i cappellani capi i limiti di servizio e di età per il collocamento a riposo per anzianità di servizio sono stabiliti rispettivamente in 25 e 55 anni.

Essi non possono rimanere in servizio oltre i 60 anni.

Art. 5.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le norme per la divisa dei cappellani capi.

Art. 6.

Quando i cappellani capi in servizio effettivo non siano sufficienti per provvedere con essi all'assistenza religiosa anche presso gli ospedali della R. marina, a tale servizio sarà provveduto mediante speciale convenzione con sacerdoti che si impegnino di prestare l'opera loro nei predetti ospedali, e ai quali non saranno applicabili le norme del presente decreto.

Ugualmente potrà essere provveduto per l'assistenza religiosa presso distaccamenti, stabilimenti, istituti, ecc., della R. marina.

Art. 7.

Il servizio prestato nel R. esercito o nella R. marina dagli attuali cappellani capi della R. marina sarà considerato a tutti gli effetti del presente decreto qualora in base ad esso i medesimi cappellani capi siano assunti in servizio attivo permanente.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TRONZI DI REVEL —
DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 208. — GISCI.

REGIO DECRETO 13 agosto 1923.

Proroga dei poteri del R. commissario dell'università agraria di Corese Terra, in comune di Fara Sabina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto in data 19 aprile 1923, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'università agraria di Corese Terra in comune di Fara Sabina, provincia di

Roma, e fu nominato R. commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente il signor Giuseppe Grifone;

Ritenuto che il detto Commissario non ha potuto in questo lasso di tempo espletare interamente il suo compito che è quello di riorganizzare i servizi di amministrazione e contabilità e di provvedere alla sistemazione e razionale utilizzazione di quell'importante patrimonio collettivo;

Veduto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397, e gli articoli 323 e 324 della vigente legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I poteri del R. commissario straordinario dell'università agraria di Corese Terra in comune di Fara Sabina, provincia di Roma, sono prorogati di tre mesi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 13 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

DECRETI MINISTERIALI 19 agosto 1923.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Secondo Serratrice, nato a Bioglio il 2 settembre 1884 da Raimondo e da Celestina Serratrice ha perduto, ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Serratrice il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1°), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduti l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Secondo Serratrice il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1923.

Per il Ministro: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Pia Belloni, nata a Valtres il 18 ottobre 1889, da Luigi e da Eugenia Verzaldi, trovata in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della legge anzidetta;

Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXV

Roma – Venerdì, 28 marzo 1924

Numero 75

REGIO DECRETO 17 marzo 1924, n. 383

Modificazioni agli obblighi del servizio militare degli studenti in teologia e dei sacerdoti cattolici.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3^a) e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli studenti in teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio cattolico i quali siano arruolati nel Regio esercito o nella Regia marina possono ottenere dal Ministero per la guerra o per la marina che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi non oltre il compimento del 26° anno di età.

Cessa per i detti militari l'ottenuto beneficio se terminano o tralasciano gli studi intrapresi, prima del compimento di tale età.

Art. 2

I militari i quali, compiuti gli studi di teologia, siano ordinati sacerdoti e siano destinati in cura d'anime (parroci e vicari che risultino tali per attestazione della competente autorità ecclesiastica) nei territori del Regno o delle Colonie, potranno essere provvisoriamente dispensati dal compiere la ferma sempreché dimostrino di possedere la preparazione sanitaria per l'impiego di aiutante di sanità.

Art. 3

Cessando dalla cura di anime prima del compimento del 32° anno di età, gli ammessi alla dispensa provvisoria devono immediatamente darne notificazione al Comando del distretto militare o alla Capitaneria di porto e presentarsi per compiere i loro obblighi di servizio alle armi a pena di essere dichiarati disertori.

Art. 4

I sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, i quali al compimento del 32° anno di età continuino ad aver cura di anime, sono del tutto dispensati dal compiere la ferma.

Qualora però dopo conseguita tale dispensa definitiva, cessino dalla cura di anime, essi sono soggetti a tutte le eventuali chiamate della loro classe di nascita.

Art. 5

Salvo le eccezioni determinate dal regolamento, i sacerdoti ammessi alla dispensa provvisoria o definitiva sono obbligati a presentarsi alle armi in caso di mobilitazione per essere impiegati come cappellani militari o come aiutanti di sanità.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – A. DIAZ – REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 marzo 1924.

Atti del Governo, registro 222, foglio 166 -- GRANATA

Art. 2.

La sezione ha personalità giuridica e gestione finanziaria propria ed è sottoposta alla vigilanza del Commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex nemici.

Art. 3.

La sezione ha sede a Trieste, presso la Camera di commercio e industria, e può istituire altrove agenzie locali (presso le Camere di commercio di Bolzano e di Rovereto).

Art. 4.

La sezione ha un proprio Consiglio di amministrazione, così costituito:

Un presidente e due membri designati dal Commissario del Governo;

Due membri rispettivamente designati dalle Camere di commercio e industria di Trieste e di Rovereto;

Due membri rispettivamente designati dai Prefetti di Trieste e di Trento fra persone appartenenti al ceto dei creditori e due rispettivamente designati dai detti Prefetti fra le persone appartenenti al ceto dei debitori.

Alla sezione sono addetti due sindaci, scelti dal Commissario del Governo.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione nomina nel suo seno un vice-presidente.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione ha facoltà di intervenire, in rappresentanza del Commissario del Governo, il direttore dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione.

Art. 6.

Il direttore della sezione è nominato dal Consiglio di amministrazione con l'approvazione del Commissario del Governo. Le modalità per l'assunzione degli altri impiegati e per l'ordinamento e il funzionamento degli uffici esecutivi della sezione sono stabilite dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Commissario del Governo.

Art. 7.

Le somme incassate dalla sezione in riscossione dei crediti austriaci ceduti all'Ufficio italiano di verifica e compensazione saranno, previo defalco delle spese di amministrazione, ripartite fra i creditori italiani in proporzione dei crediti verificati e riconosciuti fondati.

Lo stato di ripartizione sarà fissato dal Consiglio di amministrazione della sezione al termine delle operazioni di verifica, ed avrà esecuzione dietro approvazione del Commissario del Governo. Tuttavia il Consiglio di amministrazione potrà, anche durante le operazioni di accertamento, essere autorizzato dal Commissario del Governo a disporre in via provvisoria il pagamento di un acconto sull'importo dei crediti verificati e riconosciuti fondati, previo accantonamento di un congruo fondo a garanzia dei crediti non ancora verificati.

Art. 8.

Chiunque denuncii un credito che in tutto o in parte non venga riconosciuto dovrà pagare alla sezione un contributo

nella misura che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione, non oltre però il 10 per cento dell'ammontare non riconosciuto. Del pari, chiunque si rifiuti di riconoscere in tutto o in parte un debito reclamato a suo carico dovrà pagare alla sezione un contributo nella misura suindicata sull'ammontare che egli ingiustamente si è rifiutato di riconoscere.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 marzo 1924. Atti del Governo, registro 232, foglio 165. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1924, n. 383.

Modificazioni agli obblighi del servizio militare degli studenti in teologia e dei sacerdoti cattolici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5866 (serie 3^a) e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studenti in teologia o degli ultimi due anni di pedagogia alla teologia avviati al sacerdozio cattolico i quali siano arruolati nel Regio esercito o nella Regia marina possono ottenere dal Ministro per la guerra o per la marina che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi non oltre il compimento del 26° anno di età.

Cessa per i detti militari l'ottenuto beneficio se terminano o tralasciano gli studi intrapresi, prima del compimento di tale età.

Art. 2.

I militari i quali, compiuti gli studi di teologia, siano ordinati sacerdoti e siano destinati in cura d'anime (parrocchi e vicari che risultino tali per attestazione della competente autorità ecclesiastica) nei territori del Regno o delle Colonie, potranno essere provvisoriamente dispensati dal compiere la ferma semprechè dimostrino di possedere la preparazione sanitaria per l'impiego di aiutante di sanità.

Art. 3.

Cessando dalla cura di anime prima del compimento del 32° anno di età, gli ammessi alla dispensa provvisoria devono immediatamente darne notificazione al Comando del distretto militare o alla Capitaneria di porto e presentarsi per compiere i loro obblighi di servizio alle armi a pena di essere dichiarati disertori.

Art. 4.

I sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, i quali al compimento del 32° anno di età continuano ad aver cura di anime, sono del tutto dispensati dal compiere la ferma.
Qualora però dopo conseguita tale dispensa definitiva, cessino dalla cura di anime, essi sono soggetti a tutte le eventuali chiamate della loro classe di nascita.

Art. 5.

Salvo le eccezioni determinate dal regolamento, i sacerdoti ammessi alla dispensa provvisoria o definitiva sono obbligati a presentarsi alle armi in caso di mobilitazione per essere impiegati come cappellani militari o come aiutanti di sanità.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordinamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DIAZ — REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 186 — GRANATA

REGIO DECRETO 3 marzo 1924, n. 370.

Erezione in Ente morale della « Casa del sole », in Torino.

N. 370. R. decreto 3 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Casa del Sole » di Torino, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1924.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 374.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Viterbo.

N. 374. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'art. 40 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Viterbo.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1924.

REGIO DECRETO 7 marzo 1924, n. 375.

Erezione in Ente morale dell'Istituto per le case economiche di Milano.

N. 375. R. decreto 7 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto per le case economiche di Milano viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1924.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 376.

Nuovo statuto della Cassa mutua di previdenza per il personale delle Società « Tramways et Eclairage Electriques » e « Galatea », in Catania.

N. 376. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa mutua di previdenza per il personale delle Società « Tramways et Eclairage Electriques » e « Galatea », di Catania.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1924.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 377.

Nuovo statuto del Consorzio bolognese cooperative costruzioni e trasporti, in Bologna.

N. 377. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto del « Consorzio provinciale bolognese delle cooperative birocceini » con sede in Bologna, il quale prende il nome di « Consorzio bolognese cooperative costruzioni e trasporti ».

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1924.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 marzo 1924.

Scioglimento del Consiglio comunale di Tione (Aquila).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tione, in provincia di Aquila.

MAESTA.


Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Tione, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata, recentemente, eseguita un'inchiesta che ha posto in luce le deprecabili condizioni di quella civica azienda.

L'ufficio comunale trovasi in grave disordine, privo dei prescritti registri e con scritture contabili deficientissime: dal 1918 non sono stati resi i conti consuntivi; è stata trascurata l'esecuzione delle verifiche di cassa e la compilazione dei verbali di chiusura d'esercizio per modo che riesce impossibile l'esatto accertamento delle condizioni finanziarie del Comune; i ruoli per la riscossione delle tasse locali vengono formati in ritardo e quelle per la tassa esercizio non è stato mai compilato, sebbene sia stata stanziata in bilancio la corrispondente entrata; non sono mai stati riscossi i diritti di segreteria e di stato civile, la gestione del patrimonio è deplorabilmente negletta ed alcune entrate patrimoniali non sono state riscosse da vari anni; il dazio, riscosso in economia senza regolamento, ha dato un gettito viscoso ed all'atto dell'inchiesta nessuna somma era stata percepita per l'esercizio scorso. Notevoli irregolarità sono

**ACTA
APOSTOLICAE SEDIS**

COMMENTARIUM OFFICIALE

ANNUS XVII - VOLUMEN XVII



**R O M A E
TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS**

MDCCCXXV

6 martii 1925. — Titulari episcopali Ecclesiae Messenensi, R. D. Electorem Lodi, Antistitem Urbanum, Canonicum metropolitanae ecclesiae Bononiensis, quem constituit Auxiliarem Emi P. D. Ioannis Baptistae S. R. E. Card. Nasalli-Rocca, Archiepiscopi Bononiensis.

V

NOMINATIONES

Praeterea, decretis Sacrae Congregationis Consistorialis, Ssmus Dnus Noster, renunciare dignatus est:

6 martii 1925. — Ordinarium Castrensem in Italia, R. D. Camillum Panizzardi, Procuratorem Generalem Piae Societatis a S. Iosepho.

30 martii 1925. — Praelatum pro Italis ad externa emigrantibus R. D. Rochum Beltrami, Rectorem Pont. Collegii Sacerdotum Italis peregre adiuvandis.

S. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE

NOMINATIONES

Brevibus Apostolicis nominati sunt:

13 februarii 1925. — *Vicarius Apostolicus vicariatus a Litore Aureo in Africa occidentali*: R. P. Ernestus Hauger, e Societate Lugdunensi Missionum ad Afros, Episcopum titularem Clazomenensem.

— *Vicarius Apostolicus de ChungJcing in Sinis*: R. P. Aloisium Gabrielem Xaverium Jantzen, e Societate Parisiensi pro Missionibus Exteris, episcopum titularem Tremithuntinum.

Item successivis decretis Sacra Congregatio de Propaganda Fide renunciavit ad suum beneplacitum:

1 novembris 1924. — *Praefectum Apostolicum de Hanyang*, R. P. Edoardum Galvin, Societatis Hibernensis a Sancto Columbano.


4 martii 1925. — *Praefectum Apostolicum de Sinu*, R. P. Marcellinum Lardizabal Aguirrebengoa e Seminario Burgensi pro missionibus.

18 martii. — *Praefectum Apostolicum de Tsingtao*, R. P. Georgium Weig, e Societate Verbi Divini, de Steyl.

ACTA
APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

ANNUS XVIII - VOLUMEN XVIII



R O M A E
TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS

MDGCCGXXVI

Beiensi civitate exstaret ecclesia Sancti Iacobi Maioris vetustate, amplitudine atque artium operibus valde conspicua, idem Episcopus a Ssmo Domino Nostro petiit, ut illam in cathedralem ecclesiam erigere dignaretur sub invocatione principali, peculiaribus de causis, « Sacratissimi Cordis Iesu », reservato tamen eidem, uti secundo, titulo Sancti Iacobi Maioris. Porro Ssmus Dominus Noster, omnibus mature perpensis, his precibus annuendum esse censuit. Quapropter de Apostolicae potestatis plenitudine, suppleto, quatenus opus sit, quorum intersit vel sua interesse praesumant, consensu, memoratam ecclesiam Sancti Iacobi Maioris in cathedralem Beiensis dioecesis erigit sub invocatione principali Sacratissimi Cordis Iesu, eidem reservato secundo titulo Sancti Iacobi Maioris, cum omnibus iuribus et privilegiis, quae vel de iure vel de consuetudine ceteris cathedralibus ecclesiis competunt: contrariis quibuscumque minime obstantibus, speciali quoque mentione vel derogatione dignis.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 14 novembris 1924.

£g C. CARD. DE LAI, Ep. Sabinen., *Secretarius*.

L. © S.

f Fr. Raphael C, Archiep. Thessalonicen., *Adessor*.

II

DECRETUM

DE ORDINARIO MILITARI IN ITALIA

Ad consulendum curae spirituali militum in Italia, Ssmus Dominus Noster Pius PP. XI, praesenti Consistoriali decreto, eligit et constituit Ordinarium Militarem R. D. Camillum Panizzardi, Procuratorem Generalem Piae Societatis a S. Joseph, cum iuribus, facultatibus et privilegiis quae ceteris Ordinariis Militaribus sunt propria. Eius itaque iurisdictio erit tum personalis tum localis, et extendetur ad Cappellanos militares et ad omnes copias sive terrestres sive aereas, necnon ad stationes seu loca eisdem copiis propria et assignata, servata tamen Ordinariis cuiusque loci debita observantia.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 6 martii 1925.

£8 C. CARD. DE LAI, Ep. Sabinen., *Secretarius*.


L. •© S.

t Fr. Raphaël C, Archiep. Thessalonicen., *Adessor*.

**ACTA
APOSTOLICAE SEDIS**

COMMENTARIUM OFFICIALE

ANNUS XVII - VOLUMEN XVII



**R O M A E
TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS**

M D C C C C X X V

Assistenti al Soglio Pontificio:

- 5 marzo 1925. Monsig. Guglielmo Agostino Hickey, Vescovo di Providence.
 15 aprile » Monsig. Tito Cucchi, Vescovo di Senigallia.
 23 » » Monsig. Tommaso Paolo Enrico Lemonnier, Vescovo di Baveux e Lisieux.
 4 maggio » Monsig. Tommaso Francesco Hickey, Vescovo di Rochester (S. U. A.).

Protonotari Apostolici ad instar participantium:

- 28 ottobre 1924. Monsig. Giovanni Francesco Prim, dell'archidiocesi di Nuova Orléans.
 20 aprile 1925. Monsig. Camillo Panizzardi, Ordinario Castrense per l'Italia.
 29 » » Monsig. Augusto Desiderato Quirie, della diocesi di Bayeux.

Prelati Domestici di S. S.:

- 16 aprile 1925. Monsig. Massimiliano Rodríguez, della diocesi di La Paz.
 '18 » » Monsig. Giuseppe Mangan, della diocesi di Winona.
 » » » Monsig. Giovanni H. Peschges, della medesima diocesi.
 24 » » Monsig. Giovanni Heicl, dell'archidiocesi di Olmütz.
 29 » » Monsig. Enrico Ludovico Brière, della diocesi di Bayeux.
 » » » Monsig. Ludovico Francesco Le Boucher, della medesima diocesi.

ONOBIFICENZE

Con Brevi Apostolici, il Santo Padre Pio XI, felicemente regnante, si è degnato di conferire:

La Gran Croce dell'Ordine Piano:

- 6 dicembre 1924. Al sig. visconte Giuseppe du Parc, dell'archid. di Malines.

La Gran Croce dell'Ordine di San Gregorio Magno, classe civile:

- 18 aprile 1925. Al sig. conte Guglielmo von Spee, dell'archid. di Colonia.

La Placca dell'Ordine di San Gregorio Magno, classe civile:

- 16 aprile 1925. Al sig. comm. barone Edoardo Kervyn (Belgio).

La Commenda dell'Ordine di San Gregorio Magno, classe civile:

- 23 aprile 1925. Al sig. barone Enrico de Biderau Beraud, della diocesi di Montauban.
 25 » » Al sig. Giovanni del Bo, dell'archidiocesi di Milano.
 28 » » Al sig. prof. dott. Francesco Gomes Teixeira, della diocesi di Oporto.

CXXXIII.

2ª TORNATA DI SABATO 30 GENNAIO 1926

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Congedi	5295	
Per l'accordo di Londra:		
PRESIDENTE	5296	
Verifica di poteri:		
Convalidazione di elezioni	5296	
Disegni di legge (Seguito e fine della discussione):		
Stato degli ufficiali:		
GRECO, <i>relatore</i>	5296-308-12	
CAVALLERO, <i>sottosegretario di Stato</i>	5296-302-5303-304-305-307-12-13	
BONZANI, <i>sottosegretario di Stato</i>	5297-98-5305-308-12	
GALEAZZI	5303-304-305	
TUMEDI	5308	
PRESIDENTE	5308	
Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito:		
GRECO	5314	
BAISTROCCHI, <i>relatore</i>	5315-30	
GABBI	5315	
GALEAZZI	5325-26-31	
CAVALLERO, <i>sottosegretario di Stato</i>	5325-26-30	
BARBIERI	5329-30	
ARRIVABENE GIBERTO	5329	
SANSANELLI	5331	
Votazione segreta:		
Ordinamento del Regio esercito	5336	
Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito	5336	
Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica	5336	
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti	5336	
Nuove disposizioni sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato	5336	
		Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza
		Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica
		Disegni di legge (Presentazione):
		MUSSOLINI: Istituzione di un'Opera nazionale per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù
		— Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia
		Relazioni (Presentazione):
		BONARDI: Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Rocca Massimo, per il reato di corruzione
		MAGGI: Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Arrivabene Antonio, per omicidio colposo
		Lavori parlamentari:
		MANARESI
		MAFFI
		TERUZZI, <i>sottosegretario di Stato</i>
		La seduta comincia alle 15.
		MANARESI, <i>segretario</i> , legge il processo verbale della tornata pomeridiana precedente.
		(È approvato).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Biagi, di giorni 1; Gemelli, di 1; Foschini,

Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Ordinamento del Regio Esercito:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	221
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	220
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	221
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	221
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Nuove disposizioni sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	221
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	219
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Istituzione di un ruolo unico di capellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	221
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Alberti — Alfieri — Alice — Amicucci — Anile — Antonelli — Armato — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baistrocchi — Banelli — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Bavaro — Beneduce — Bette — Bianchi Fausto — Bianchi Vincenzo — Bifani — Bilucaglia — Bodrero — Bolzon — Bonaiuto — Bennati — Bono — Borriello — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Canovai — Caprino — Caradonna — Cariolato — Carusi — Cavalieri — Cavazzoni — Cesia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiostrì — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Colucci — Crollalanza.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — De Capitani d'Arzago — De Cicco — De Colibus — De Cristofaro — De Grecis — Del Croix — De Simone — Di Fausto — Di Giorgio — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani.

Fani — Farina — Farinacci — Fedele — Federzoni — Fera — Ferretti — Finzi — Forni Roberto — Franco.

Gabbi — Galeazzi — Gallo Marcello — Gargioli — Genovesi — Geremicca — Giarratana — Giolitti — Giovannini — Giuliano — Giu-

*“Fondo L’Osservatore Romano, Serie Edizione quotidiana,
10 febbraio 1926
per gentile concessione dell’ArchEM – Archivio Editoriale Multimediale, Dicastero per la
Comunicazione, Città del Vaticano”.*

IL DISEGNO DI LEGGE SUI CAPPELLANI MILITARI

Pag. 2

Le disposizioni relative all’assistenza religiosa contenute nel complesso di quel disegno di legge ora presentati al Parlamento per l’organizzazione delle forze armate dello Stato, sono degne di essere segnalate come un nuovo elemento di salute che esse portano in uno dei più importanti coefficienti della vita pubblica; e questo non soltanto per quello che tali disposizioni valgono in se stesso, ma anche per la correzione che esse introducono nell’intento di far ripartire uno, e non l’ultimo, degli inquinamenti del liberalismo laico e massonico.

Negli ordinamenti ufficiali dell’esercito Italiano prima della guerra, sopravvivevano ancora talune disposizioni ispirate al rispetto della Religione Cattolica, come le prescrizioni per la benedizione della bandiera e gli onori da rendersi al Santissimo Sacramento o al Sommo Pontefice. Ma all’infuori di queste forme, tutto ciò era ossequio alla Religione d’Italia, era scomparso sotto lo spectoso pretesto, così caro al liberalismo, del rispetto alle religioni, ed anche alla irreligiosità di infime minoranze.

L’unico campo che lo spirito laicizzatore dovette rispettare – per quanto molto spesso suo malgrado – fu quello del dolore e della morte. Dagli ospedali militari nessuno osò strappare il conforto e l’assistenza religiosa, perché era assolutamente impossibile sostituirvi qualsiasi altro surrogato. Innanzi al mistero del dolore o della morte, infatti, la tracotanza laica in ogni tempo dovette ritrarsi atterrita, e fu obbligata a riconoscere la propria assoluta impotenza.

Non vogliamo dire con questo che non vi sia stato mai alcuno nell’esercito Italiano che non abbia riconosciuto al fattore etico-religioso il valore che gli spetta come base razionale di ogni virtù. Non mancarono menti illuminate di Ministri, di generali, di ufficiali, i quali anche per gloriosa tradizione di famiglia o di regione, riconobbero l’importanza pedagogica dell’elemento religioso cattolico nell’educazione militare o procurarono di affermarla come meglio potevano. Manifestazioni indirette di questo omaggio ai principi cattolici si ebbero di tanto in tanto dalle autorità militari come, ad esempio, le prescrizioni contro il duello, contro l’appartenenza alle società segrete, contro la bestemmia.

La guerra facendo appello, in questo campo sopra tutto, a tutte le energie spirituali del Paese, diede il rilievo che meritava all’assistenza religiosa delle truppe mobilitate ed il liberalismo ancora imperante dovette pur sancire la legale organizzazione dei cappellani militari. Anche allora però, nell’intendimento di taluno, la presenza del sacerdote cattolico nelle file dell’esercito fu più che altro tollerata

come mezzo per alleviare le sofferenze dei feriti e degli ammalati, per confortare i morenti e per rendere gli estremi onori ai caduti. Ma alla mente dei comandanti più illuminati e dei reggitori del Comando supremo, l'assistenza religiosa fu apprezzata come una incomparabile suscitatrice di preziose energie morali. La lunga serie di egregie azioni compiute durante la guerra dai cappellani militari e coronate di ricompense al valore è stata giustamente esaltata. Ma essa non costituisce che una parte soltanto delle loro benemerienze, ed è ancora da scriversi, se pure sarà scritta mai, la storia dell'efficacia morale dell'opera loro, non tanto nella forma esteriore delle eloquenti orazioni, quanto in quella umile ed oscura, ma pur essa talora eroica, di innumerevoli e preziosi conforti e assistenza individuali.

Ma tutto questo era destinato, nei calcoli del liberalismo, ad essere soltanto una fugace meteora. Terminata la guerra, tutti i mezzi furono messi in opera per eliminare l'assistenza religiosa dai quadri dell'Esercito, facendola considerare come una bardatura di guerra, superata col ritorno allo stato di pace. Non si ebbe però il coraggio di abbatterla d'un colpo. Allorché il 31 ottobre 1920, fu dichiarato cessato ad ogni effetto lo stato di guerra. E l'organizzazione dei cappellani militari, che faceva capo ad un illustre Presule, sopravvisse ancora per qualche tempo, sebbene nessuna occasione per sgretolarla, andasse perduta. Da pochi è risaputo, ma è un fatto, che una delle ultime, se non proprio l'ultima, manifestazione del pregiudizio liberale anticattolico, avvenne proprio allorché l'incalzare degli avvenimenti chiudevano rapidamente l'esistenza di quel regime che per tanto volger di anni aveva dominato in Italia. Il decreto che al principio della guerra aveva creato, sotto la direzione del Vescovo Castrense, l'assistenza religiosa nell'Esercito, veniva abrogato con altro decreto del 29 ottobre 1922, proprio mentre la Marcia su Roma era in pieno svolgimento!

Ora è bene che nel ritorno al rispetto e all'affermazione dei valori spirituali del popolo italiano che da quell'epoca in poi ha avuto tante e sì mobili manifestazioni, venga anche quella che tende a dare alla Religione cattolica nell'Esercito l'onore dovuto e la possibilità di esplicare con piena libertà e decoro tutta la sua benefica influenza. Dopo averla rimessa in onore nella scuola dove passa la prima gioventù a ricevere i primi elementi della cultura, è sommamente opportuno il richiamarla al suo posto di maestra e di educatrice delle anime là dove passa un'altra gioventù, quella che è nel fiore pieno dell'età e delle forze, per dare al Paese il tributo delle sue energie fisiche e delle sue qualità morali. E torna certo ad alto merito di chi aduna in sé oggi la somma dell'organizzazione delle forze militari, il fatto di essersi accinto a una degna soluzione del problema dell'assistenza religiosa dell'Esercito in tempo di pace, e di averla messa sullo stesso piede di altri disegni di legge importantissimi per l'organizzazione militare in genere, dimostrando con ciò che, sebbene l'assistenza spirituale costituisca una materia per sé stante, pure essa deve essere considerata come uno dei coefficienti su cui poggia la saldezza dell'esercito, in nessun modo inferiore agli altri elementi tecnici che a quella saldezza più efficacemente concorrono.

La relazione con la quale il Capo del Governo o Ministro della Guerra, Marina e Aeronautica, presenta il disegno di legge, ne precisa, con efficace frase, lo scopo,

dicendo che esso «vuole armonicamente congiungere l'efficacia dei principi religiosi alla virtù educatrice del servizio militare e, rifiorire del genuino senso nazionale, dare riconoscimento alle esigenze spirituali e morali profondamente radicate nel cuore delle nostre popolazioni».

Senonché alla nobiltà del fine taluno delle disposizioni del disegno di legge, e specialmente quelle che fissano il numero dei cappellani militari di ruolo, potrebbero apparire inadeguate; ma conviene tener presente che la legge stessa, mentre contiene già in sé altre disposizioni le quali (come, del resto, è posto in evidenza nella relazione ministeriale), permetteranno di sopperire subito alla insufficienza numerica del personale di ruolo, rimanda ad altro decreto l'emanazione di ulteriori norme integrative, con quale espediente – se mal non ci apponiamo – il Governo ha inteso di prepararsi la via a provvedere agevolmente agli ulteriori sviluppi che la pratica consiglierà.

Non ci dilungheremo in una esegesi minuta del disegno di legge, non essendone questa la sede più adatta. Ci piace tuttavia di rilevare subito che in esso, con ponderato studio, si è fatto tesoro dei suggerimenti dell'esperienza e che la formulazione delle singole disposizioni, coerentemente allo spirito rinnovato dei tempi, apparisce dettata da saggia prudenza, specie per ciò che riguarda i punti di contatto tra l'azione governativa e l'organizzazione ecclesiastica.

In particolare rileviamo – oltre alla formula adottata per la delicatissima questione del conferimento dell'ufficio al Vescovo, che, col titolo di «Ordinario militare per l'Italia», ha la direzione del servizio e ne assume la responsabilità verso lo Stato – il saggio criterio organico per il quale il governo del personale adibito al servizio dell'assistenza spirituale è, può dirsi, del tutto accentrato nelle sue mani, nei tempi normali. E non possiamo pure tralasciare di porre in evidenza il lodevolissimo intendimento, affermato nella relazione e tradotto in atto nelle disposizioni del disegno di legge, di non voler forzatamente trasformare in ufficiali o in impiegati civili gli ecclesiastici investiti dall'assistenza spirituale presso le forze militari. Essi infatti, secondo il disegno di legge, costituiranno un ruolo di *personale ecclesiastico* con assimilazione a grado militare ed, oltre ad un regime loro proprio nelle caratteristiche loro peculiari, avranno, a seconda delle circostanze o delle materie, il trattamento degli ufficiali o degli impiegati civili dello Stato.

La legge proposta rappresenta quindi una benefica attuazione di un programma restauratore del sentimento religioso nel Paese, in guisa che l'opera dei Cappellani a capo dei quali l'Ordinario Castrense svolge assiduo apostolato di guida, di esempio e di eccitamento, tornerà indubbiamente utile agli scopi che il Governo persegue in tutta la complessa riforma militare per la difesa della Patria.

Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVII

Roma – Martedì, 16 marzo 1926

Numero 62

Numero di pubblicazione 700

LEGGE 11 marzo 1926, n. 417

Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. esercito, nella R. marina e nella R. aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

All'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato sono preposti, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari di ruolo, col titolo di cappellani capi e nel numero risultante dalla tabella organica allegata alla presente legge.

Art. 2

L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato è esercitata dall'Ordinario militare per l'Italia, il quale ha giurisdizione disciplinare ecclesiastica su tutti i cappellani militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

L'Ordinario militare per l'Italia ha per suoi collaboratori un Vicario e due Ispettori (uno per l'esercito e l'altro per la marina e l'aeronautica).

Art. 3

La designazione del Vescovo che deve assumere l'ufficio di Ordinario Militare per l'Italia e quella degli ecclesiastici che debbono assumere l'ufficio di vicario e di ispettore sono fatte con Regio decreto proposto dal Primo Ministro, capo del Governo, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto.

La nomina dei cappellani militari capi del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ha luogo con Regio decreto, proposto rispettivamente dal Ministro della guerra, della marina o della aeronautica su designazione dell'Ordinario.

I sacerdoti da nominarsi cappellani capi debbono rilasciare dichiarazione scritta di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servizio di assistenza spirituale e di impegnarsi a compiere esattamente i loro doveri.

È titolo di preferenza alle nomine a cappellano militare di ruolo l'aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati o l'aver conseguito altre benemeranze militari.

Per la nomina a cappellano militare di ruolo occorre non aver superato il 40° anno di età.

Art. 4

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, stabilito con Regio decreto 19 aprile 1868 e successive modificazioni, l'Ordinario militare per l'Italia sussegue immediatamente i funzionari della sesta categoria; il vicario quelli della ottava categoria; gli ispettori quelli della nona categoria.

Art. 5

I cappellani capi costituiscono un ruolo di personale ecclesiastico con assimilazione al grado di capitano (o tenente di vascello).

L'assimilazione a grado militare non assoggetta alla giurisdizione penale e disciplina militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle Regie navi.

Sono peraltro estese, in quanto applicabili, ai cappellani capi, allorché essi non sono soggetti alla giurisdizione militare, le disposizioni contenute nel capo VIII del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni. Le sanzioni disciplinari ivi previste saranno però inflitte dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

Art. 6

I cappellani capi, compiuto il 10° anno di servizio a decorrere dalla data della loro nomina, assumeranno la qualifica di primi cappellani capi con assimilazione alla qualifica di primo capitano (o primo tenente di vascello) degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 7

Ai cappellani capi ed ai primi cappellani capi spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, secondo il grado e la qualifica di assimilazione.

Art. 8

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche le quali sospendano i cappellani militari di ruolo dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto la sospensione del trattamento economico, per il tempo in cui esse hanno effetto.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche più gravi possono, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, dar luogo – oltre che alla sospensione del trattamento economico – anche alla revoca dall'ufficio, la quale è inflitta con Regio decreto proposto dal ministro competente.

Art. 9

Al personale di ruolo, di cui al presente decreto, adibito al servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato, sono applicabili le vigenti leggi sulle pensioni militari.

Detto personale peraltro ha diritto al collocamento a riposo per l'anzianità di servizio dopo 25 anni di servizio (computando ogni altro servizio reso allo Stato); ma per far valere tale diritto deve aver raggiunto 55 anni di età.

Il ministro competente può, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, collocare a riposo il cappellano militare che vi abbia diritto a termini del comma precedente ancorché non ne faccia domanda.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è di 65 anni.

Art. 10

Quando i cappellani militari di ruolo non siano sufficienti per assicurare l'assistenza spirituale, il Ministero competente potrà provvedere con sacerdoti designati dall'Ordinario militare per l'Italia, i quali presteranno l'opera loro alla dipendenza del cappellano capo. Allorché tale opera

sia stata prestata ininterrottamente per sei mesi, potranno essere corrisposti agli incaricati emolumenti in misura non superiore a quelli spettanti al tenente (o grado corrispondente).

Art. 11

Le spese per l'assistenza spirituale sono a carico del bilancio dell'Amministrazione dalla quale dipende il relativo personale: quelle per l'Ordinario militare per l'Italia e per il personale della sua curia sono a carico del bilancio della Amministrazione della guerra.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della guerra, della marina e dell'aeronautica le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 12

Il R. decreto legislativo del 15 luglio 1923, n. 1822, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge sono abrogate.

Art. 13

Con Regio decreto, proposto dal Primo Ministro, Capo del Governo, di concerto con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le disposizioni concernenti il trattamento morale, gerarchico ed economico spettante all'Ordinario militare per l'Italia ed la personale della sua curia, non ch  quelle concernenti i requisiti per la nomina a cappellano militare di ruolo e tutte le altre disposizioni occorrenti per integrare quelle della presente legge e coordinarle alle disposizioni vigenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14

Il servizio prestato dai cappellani militari conservati temporaneamente in base ai Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1552 e 24 settembre 1923, n. 2307, potr  essere riscattato per intero agli effetti della pensione colle norme del Capo I del Regio decreto legislativo del 21 novembre 1923, n. 2480, qualora essi siano assunti in servizio nel ruolo dei cappellani militari in base alla presente legge.

Art. 15

Gli attuali cappellani capi della Regia marina (nominati in base al Regio decreto legislativo del 15 luglio 1923, numero 1822) su conferma dell'Ordinario militare per l'Italia, passano sotto il regime della presente legge, col computo del servizio utile loro riconosciuto in base alle disposizioni preesistenti.

Art. 16

Nella prima applicazione della presente legge non si terr  conto del limite di et  di cui al precedente art. 3, per la nomina dei cappellani militari di ruolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data da Roma, add  11 marzo 1926

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI – VOLPI – ROCCO

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

Tabella organica del personale di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato.

	Titolo	Grado di assimilazione	Numero
Regio Esercito	Cappellani capi	Capitano	27 ⁽¹⁾
Regia Marina	Cappellani capi	Tenente di vascello	5
Regia Aeronautica	Cappellani capi	Capitano	-- ⁽²⁾

1) Con sede presso gli Ospedali militari

2) Il numero sarà determinato con decreto del Ministro competente, di concerto col Ministro delle finanze.

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII

Roma - Martedì, 16 marzo 1926

Numero 62

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parlo I II)	L. 100	50	40
All'estero (Passi dell'Unione postale)	200	100	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte II)	70	40	35
All'estero (Passi dell'Unione postale)	150	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire **UNA** nel Regno, in lire **DUE** all'estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» - Ministero delle Finanze (Telefono 91-58) - ovvero presso lo librerio concessionario indicato nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 12849 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 28 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi - Ancona: G. Foccoli - Aquila: F. Agnelli - Arezzo: A. Pellegrini - Ascoli Piceno: (*) - Avellino: G. Lepri - Bari: Fratelli Savia - Belluno: S. Benetti - Benevento: E. Tomassini - Bergamo: Anonima Libreria italiana - Bologna: L. Cappelli - Bolzano: L. Freudenthal - Brescia: E. Castaldi - Cagliari: P. Garza-Benzi - Caltanissetta: P. Mito Busso - Campobasso (*). - Caserta: Libreria Baffi - Caserta: Ditta F. Croce e Figlio - Catania: G. Giannotta - Catanzaro: V. Scaglione - Chieti: F. Piccirilli - Como: G. Ragni e C. - Cosenza: (*) - Cremona: Libreria Rosanna - Cuneo: G. Salomona - Ferrara: Lunghini e Bianchini - Firenze: Armando Editore - Fiume: «Bente Alghieri» di G. Dolcini - Forlì: G. Piana - Forlì: G. Archetti - Genova: Libreria internazionale Trovati dell'Antonina Libreria italiana, Società Editrice internazionale - Girgenti: L. Stanchezza - Grosseto: F. Signorilli - Imperia: S. Benedetti - Lecce: Libreria Proletaria Spaccante - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: (*) - Mantova: Arturo Mondovi - Massa: E. Medici - Messina: G. Principato - Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria - Modena: G. P. Finazzi o nipote - Napoli: Anonima Libreria italiana, B. Napoli e P. Napoli - Novara: R. Guaglio - Padova: A. Drapini - Palermo: G. Fioripisa - Parma: D. Pignani - Pavia: Suse Bruni Borsini - Perugia: Simonelli - Pesaro: G. Semporelli - Piacenza: F. Porta - Pisa: Libreria Samporoli della Libreria italiana riunite - Pola: E. Schmidt - Potenza: (*) - Ravenna: E. Lavagnolo e P. - Reggio Calabria: R. D'Angelo - Reggio Emilia: G. Bonietti - Roma: Anonima Libreria italiana, Stamporia Beale, Montoni e Sireni, Libreria Apostolica, dotti eredi Cremonesi, A. Simonelli - Rovigo: G. Harvi - Salerno: P. Schiavone - Sassari: G. Ladda - Sicilia: Libreria San Bernardino - Siracusa: G. Graco - Sondrio: Zucchi - Spina: A. Scoutti - Taranto: Fratelli Filippi - Teramo: L. d'Alonzo - Torino: P. Casanova e C. - Trapani: G. Banti - Trento: M. Disertori - Trieste: Longo e Zoppelli - Trieste: L. Cappelli - Udine: Libreria Carducci - Venezia: L. Cappelli - Verona: E. Gobianca - Vicenza: G. Galla - Zara: F. de Schifano - Tripoli: Libreria Finara - Ancona: A. A. e P. Cicero - All'estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T. a Parigi anche presso la Libreria italiana, Rue du 4 septembre - (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza - FR Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione	LEGGI E DECRETI	Contenuto	Pagina
700.	LEGGE 11 marzo 1926, n. 417.	Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica	Pag. 1186
701.	REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 402.	Maggiori assegnazioni, per spese varie, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Interno, delle Finanze e dell'Istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26	Pag. 1187
702.	REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1926, n. 404.	Norme conseguenti alla cessazione del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del Comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni	Pag. 1188
703.	RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 403.	4 ^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26	Pag. 1189
704.	REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1926, n. 405.	Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su taluni stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1925-26; autorizzazione di ulteriori anticipazioni alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per le ferrovie calabro-lucane; concessione di mutuo, da parte della Cassa depositi e prestiti, per opere ferroviarie in Eritrea, e misura della tassa di bollo sui documenti per i trasporti sulle linee automobilistiche	Pag. 1189
705.	REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1926, n. 406.	Ulteriore anticipazione di fondi a favore dell'Atto Commissariato per la città e la provincia di Napoli	Pag. 1190
706.	REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1926, n. 407.	Variazioni compensative nel bilancio del fondo dell'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1925-26	Pag. 1191
707.	REGIO DECRETO 7 marzo 1926, n. 406.	Istituzione di un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	Pag. 1192
708.	REGIO DECRETO 7 marzo 1926, n. 405.	Istituzione di un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	Pag. 1193
709.	REGIO DECRETO-LEGGE 11 marzo 1926, n. 416.	Provvedimenti per la città di Fiume	Pag. 1194

710. — REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1926, n. 411.
Variazioni organiche nei ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti. Pag. 1195
711. — RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 marzo 1926, n. 412.
Sindacato della Corte dei conti sulla fabbricazione delle carte valori presso l'Officina governativa delle carte valori Pag. 1195
712. — REGIO DECRETO-LEGGE 11 marzo 1926, n. 413.
Disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle Società per azioni. Pag. 1199
713. — REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 414.
Applicazione del R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, che disciplina la costituzione e gli aumenti di capitale delle Società per azioni. Pag. 1199
- DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1926.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezia Pag. 1197

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 50 Pag. 1201

BANDI DI CONCORSO

Corte dei conti: Graduatoria dei vincitori del concorso a 50 posti di vice segretario nel personale di concetto della Corte dei conti Pag. 1212

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 700.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 417.

Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato sono preposti, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari di ruolo, col titolo di cappellani capi e nel numero risultante dalla tabella organica allegata alla presente legge.

Art. 2.

L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato è esercitata dall'Ordinario militare per l'Italia, il quale ha giurisdizione disciplinare ecclesiastica su tutti i cappellani militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

L'Ordinario militare per l'Italia ha per suoi collaboratori un Vicario e due Ispettori (uno per l'esercito e l'altro per la marina e l'aeronautica).

Art. 3.

La designazione del Vescovo che deve assumere l'ufficio di Ordinario militare per l'Italia e quella degli ecclesiastici che debbono assumere l'ufficio di vicario o di ispettore sono fatte con Regio decreto proposto dal Primo Ministro, Capo del Governo, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto.

La nomina dei cappellani capi del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ha luogo con Regio decreto, proposto rispettivamente dal Ministro della guerra, della marina o della aeronautica su designazione dell'Ordinario.

I sacerdoti da nominarsi cappellani capi debbono rilasciare dichiarazione scritta di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servizio di assistenza spirituale e di impegnarsi a compiere esattamente i loro doveri.

È titolo di preferenza alle nomine a cappellano militare di ruolo l'aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati o l'aver conseguito altre benemerienze militari.

Per la nomina a cappellano militare di ruolo occorre non aver superato il 40° anno di età.

Art. 4.

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, stabilito con Regio decreto 19 aprile 1903 e successive modificazioni, l'Ordinario militare per l'Italia sussegue immediatamente i funzionari della sesta categoria; il vicario quelli della ottava categoria; gli ispettori quelli della nona categoria.

Art. 5.

I cappellani capi costituiscono un ruolo di personale ecclesiastico con assimilazione al grado di capitano (o tenente di vascello).

L'assimilazione a grado militare non assoggetta alla giurisdizione penale e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle Regie navi.

Sono peraltro estese, in quanto applicabili, ai cappellani capi, allorché essi non sono soggetti alla giurisdizione militare, le disposizioni contenute nel capo VIII del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni. Le sanzioni disciplinari ivi previste saranno però inflitte dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

Art. 6.

I cappellani capi, compiuto il 10° anno di servizio a decorrere dalla data della loro nomina, assumeranno la qualifica di primi cappellani capi con assimilazione alla qualifica di primo capitano (o primo tenente di vascello) degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 7.

Ai cappellani capi ed ai primi cappellani capi spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, secondo il grado e la qualifica di assimilazione.

Art. 8.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche le quali sospendano i cappellani militari di ruolo dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto la so-

sospensione del trattamento economico, per il tempo in cui esse hanno effetto.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche più gravi possono, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, dar luogo — oltre che alla sospensione del trattamento economico — anche alla revoca dall'ufficio, la quale è inflitta con Regio decreto proposto dal ministro competente.

Art. 9.

Al personale di ruolo, di cui al presente decreto, adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato, sono applicabili le vigenti leggi sulle pensioni militari.

Detto personale peraltro ha diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 25 anni di servizio (computando ogni altro servizio reso allo Stato); ma per far valere tale diritto deve aver raggiunto 55 anni di età.

Il ministro competente può, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, collocare a riposo il cappellano militare che vi abbia diritto a termini del comma precedente ancorchè non ne faccia domanda.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è di 65 anni.

Art. 10.

Quando i cappellani militari di ruolo non siano sufficienti per assicurare l'assistenza spirituale, il Ministero competente potrà provvedere con sacerdoti designati dall'Ordinario militare per l'Italia, i quali presteranno l'opera loro alla dipendenza del cappellano capo. Allorchè tale opera sia stata prestata ininterrottamente per sei mesi, potranno essere corrisposti agli incaricati emolumenti in misura non superiore a quelli spettanti al tenente (o grado corrispondente).

Art. 11.

Le spese per l'assistenza spirituale sono a carico del bilancio dell'Amministrazione dalla quale dipende il relativo personale: quelle per l'Ordinario militare per l'Italia e per il personale della sua curia sono a carico del bilancio della Amministrazione della guerra.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della guerra, della marina e dell'aeronautica le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 12.

Il R. decreto legislativo del 15 luglio 1923, n. 1822, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge sono abrogate.

Art. 13.

Con Regio decreto, proposto dal Primo Ministro, Capo del Governo, di concerto con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le disposizioni concernenti il trattamento morale, gerarchico ed economico spettante all'Ordinario militare per l'Italia ed al personale della sua curia, nonchè quelle concernenti i requisiti per la nomina a cappellano militare di ruolo e tutte le altre disposizioni occorrenti per integrare quelle della presente legge e coordinarle alle disposizioni vigenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 14.

Il servizio prestato dai cappellani militari conservati temporaneamente in base ai Regi decreti 29 ottobre 1923, n. 1552 e 24 settembre 1923, n. 2307, potrà essere riscattato per

intero agli effetti della pensione colle norme del Capo I del Regio decreto legislativo del 21 novembre 1923, n. 2450, qualora essi siano assunti in servizio nel ruolo dei cappellani militari in base alla presente legge.

Art. 15.

Gli attuali cappellani capi della Regia marina (nominati in base al Regio decreto legislativo del 15 luglio 1923, numero 1822) su conferma dell'Ordinario militare per l'Italia, passano sotto il regime della presente legge, col computo del servizio utile loro riconosciuto in base alle disposizioni preesistenti.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge non si terrà conto del limite di età di cui al precedente art. 9, per la nomina dei cappellani militari di ruolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. — VOLPI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

ALLEGATO.

Tabella organica del personale di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato.

	TITOLO	Grado di assimilazione	Numero
Regio Esercito	Cappellani capi	Capitano	27 (1)
Regia Marina.....	Cappellani capi	Tenente di vascello	5
Regia Aeronautica ...	Cappellani capi	Capitano	— (2)

(1) Con sede presso gli Ospedali militari

(2) Il numero sarà determinato con decreto del Ministro competente, di concerto col Ministro delle finanze.

Numero di pubblicazioni 701.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 402.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Interno, delle Finanze e dell'Istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, n. 617; 11 giugno 1925, n. 809, e 24 maggio 1925, n. 728;

Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sulla contabilità generale dello Stato;

LA

CIVILTÀ CATTOLICA

Beatus populus cuius Dominus Deus eius

(Ps 143,15)

ANNO 77° – 1926 – VOL. I.

ROMA, 9

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Via di Ripetta, 246

(Pag. 273)

II COSE ITALIANE

I CAPPELLANI MILITARI

Intanto il Governo presentava agli uffici un disegno di legge sul riordinamento dell'Esercito, e, cosa che riuscirà gratissima ai cattolici, tra le provvidenze del Governo per le forze armate, va rilavata l'istituzione dei Cappellani militari, nell'intento di «armonicamente congiungere l'efficacia dei principi religiosi alle virtù educatrici del servizio militare e, nel rifiorire del genuino senso nazionale, dare il riconoscimento alle esigenze spirituali e morali profondamente radicate nel cuore della nostra popolazione». Ma di questa nuova benemeranza del Governo verso il sentimento cristiano torneremo a parlare con più agio; fin d'ora però crediamo poter affermare che questa legge, degnissima di plauso anche se isolatamente considerata, acquista grandissimo valore da ciò che, divisandosi di riordinare le nostre forze armate, si pensò finalmente che il soldato ha pure un'anima bisognosa di cure spirituali. Che se poi a questo provvedimento si aggiungano, non pure gli altri direttamente in favore del sentimento religioso, ma anche la repressione dei focolai di corruzione, come la chiusura di certe scuole di ballo, i sequestri di stampe pornografiche, niuno potrà non allietarsi di questo nuovo spirito che informa l'azione pubblica del Governo.

L'ISTITUZIONE DEI CAPPELLANI MILITARI IN ITALIA

Il disegno di legge sull'istituzione permanente dei Cappellani Militari, presentato dal Governo all'approvazione della Camera, non può non riscuotere il plauso sincero di chiunque, elevandosi sopra le questioni e i ripicchi di partito, abbia veramente a cuore il bene spirituale di tanta porzione di gioventù, che nel bollire degli anni e nell'inesperienza della vita, lanciata lungi dal paese natio e dalla famiglia nel vortice delle città, riesce facile preda e zimbello della corruzione, ove al suo fianco non si trovi chi nella lotta tra il senso e lo spirito la rinfranchi con quel vigore che soltanto la religione può infondere. E primi fra tutti a plaudire alla provvida istituzione che dà «riconoscimento alle esigenze spirituali e morali profondamente radicate nel cuore delle nostre popolazioni», saranno appunto i genitori cristiani, i quali, nel pagare il più grave tributo allo Stato, almeno avranno più ferma la speranza di riabbracciare i figliuoli al loro ritorno nella famiglia sani ancora di mente e di spirito.

Il che giova qui notare a titolo di merito della nuova legge, massime ripensando alla gretta concezione materialistica, per non dirla esosa settarietà, onde i Governi liberali avevano dapprima espulso i Cappellani dall'Esercito, e timidamente tollerato dappoi che qualche zelante sacerdote, di proprio moto, si occupasse dell'anima dei soldati⁸; fin quando, scatenatosi l'uragano della guerra, si ricordarono di quanta efficacia potesse riuscire il ministero sacerdotale per rinvigorire lo spirito dei soldati nell'adempimento di un dovere che esigeva una somma di sacrifici, fino allo, spargimento del sangue.

8) Si veda, a questo proposito, ciò che scrivevamo nel 1910 (quaderno 1441, 2 luglio 1910, p. 19 segg.). Con l'on. Chiesa, repubblicano, che temeva della saldezza dell'esercito perché i gesuiti di Modena, e i gesuiti e i redentoristi di Roma esercitavano appunto un po' di «assistenza spirituale» in pro dei soldati, di cui qualcuno aveva preso parte attiva a funzioni religiose, il ministro della guerra si scusava nella tornata del 24 maggio 1910, con dire che questi erano fatti «sporadici, *bensì deplorabili*, ma non sistema», assicurando il deputato repubblicano, che «né mene clericali, né *comunque sovversive*», potrebbero far breccia fra le mura della caserma, perché «l'autorità militare vigila e reprime». E quantunque escludesse qualsiasi «limitazione alla libertà di fede e di culto, che sarebbe una tirannia sotto il pretesto della disciplina», tuttavia cercava rabbonire l'oppositore promettendo di migliorare i ricreatori militari per togliere ai soldati il bisogno e il motivo di passare le ore libere in altri ricreatori. Un colpo al cerchio e l'altro alla botte! Eppure il Ministero era presieduto dal Luzzatti, mantenutosi sempre alieno dall'anticlericalismo, e Ministro della guerra era il gen. Paolo Spingardi, privatamente ben persuaso che nei ricreatori cattolici niun pericolo correva lo spirito di disciplina; tutt'altro! Ma di fronte al gridio anticlericale era venuta di moda la portentosa logica pilatiana: *Nullam invenio in eo causam. Emendatum ergo dimittam.*

Crediamo perciò non riuscirà discaro ai nostri lettori un succinto ragguaglio sulla nuova legge ormai approvata dalla Camera⁹.

Ed anzitutto, un accenno allo spirito che l'informa. Già rilevammo¹⁰, quale merito della legge, il non venir essa quasi un provvedimento isolato, per quanto lodevolissimo, ma l'essere stata concepita come parte integrante del riordinamento dell'Esercito; nel quale fatto, anche se fossero mancate dichiarazioni esplicite, già s'inchiudeva un profondo distacco dalla concezione liberalesca, solita a trascurare l'elemento religioso nella vita pubblica; come se anche su questa Iddio non avesse diritti, o si potesse scindere in due, privata e pubblica, la coscienza degli individui.

Ma anche le dichiarazioni esplicite non mancarono, sia nella relazione con cui il Capo del Governo e ministro della Guerra accompagnava la proposta di legge, sia nel discorso con cui il gen. Cavallero, a nome del Governo, chiuse le discussioni alla Camera, affermando che «l'assistenza spirituale, cui già si provvede e che riceve sanzioni precise col ripristino dell'ordinariato e delle cappellanie militari, vuol dare nuova luce al dovere che si compie servendo con le armi la Patria e confortare nella regione spirituale più alta il sacrificio che la Patria esige». Dalle quali dichiarazioni insieme unite, apertamente si scorge lo spirito che anima questa legge: spirito di riconoscimento, sia del dovere di soddisfare al sentimento religioso «che trova scaturigini profonde nella coscienza del popolo italiano», come rilevò il gen. Cavallero, sia della somma «efficacia dei principii religiosi» che può armonicamente congiungersi «alla virtù educatrice del servizio militare»¹¹.

9) Seconda tornata del 30 gennaio 1926. Erano presenti 226 deputati; tre di essi si astennero dal voto, 2 votarono contro, 221 in favore (*Atti parlamentari*, pag. 5336).

10) *Civ. Catt.*, quad. 1813, 6 febr. 1926, p. 273.

11) La relazione dell'on Greco al disegno di legge per l'istituzione di un ruolo di cappellani militari diceva: «Il presente disegno di legge integra, in maniera rispondente al sentimento e alle tradizioni del popolo nostro e alla esperienza della grande guerra, le provvidenze che il Governo ha inteso di adottare per dare alle forze della patria la compagine spirituale e morale necessaria per assolvere elevatamente le funzioni ad essa affidate. L'assistenza spirituale, nei tempi che precedettero la guerra, fu misconosciuta o trascurata in sinistra rispondenza di una torbida propaganda e di una più torbida fede che, sotto le ali di una invadente democrazia, cercò di trapiantare nelle file delle forze a terra e a bordo, oscuri simboli di una male intesa settaria fratellanza negatrice delle forze religiose e morali di nostra gente. La guerra dimostrò che male non si congiungono la Fede e la morte affrontata in supremo olocausto per la patria vittoriosa. Nell'estremo palpito della vita e nell'ora angosciosa della agonia, la visione serena della Fede illumina l'estremo bagliore della esistenza, consacrando nel nome delle credenze più alte i sacrifici più nobili. La bianca suora che lenisce il dolore della lacerante ferita, ravviva lo spirito del corpo martoriato e richiama, confortatrice, l'immagine della sposa e della madre lontana. Un Governo che sorge ed opera in funzione dei più elevati valori spirituali della razza, non poteva non sentire la poesia e la grandezza di questa visione. L'uomo che regge il timone dello Stato e dirige la preparazione delle sue forze, ha sentito nello spasimo serenamente sopportato della recente ferita, tutta la virtù di questa concezione spirituale, e, traducendo in questo disegno le linee della esperienza di pace e di guerra, ha sentito che la concreta formulazione in legge dello Stato; delle provvidenze intese ad assicurare in pace e in guerra

Che se ciò non tornava difficile argomentare, massime dopo la sanguinosa esperienza della guerra, riesce, pur sempre di merito al Governo l'averlo solennemente proclamato, mentre in altri tempi i zelanti custodi della Costituzione, in questo come in altri argomenti, con tanta facilità si dimenticavano praticamente del 1° articolo dello Statuto, cercando di coonestarne la trascuranza e le trasgressioni, o gingillandosi con la famosa teoria delle parallele, o bizantineggiando di «libere Chiese in libero Stato» o piuttosto «nello Stato sovrano».

Vediamo ora come la legge cerchi attuare il, duplice intento e di corrispondere alle «esigenze spirituali e morali del popolo» e di «congiungere l'efficacia dei principii religiosi alla virtù educatrice del servizio militare».

Anzitutto, nel criterio fondamentale che guidò alla designazione degli incaricati dell'assistenza spirituale, si nota nuovamente una grande diversità dai concetti seguiti costantemente dai liberali. Infatti, mentre questi, timorosi sempre, ove si trattasse di religione, di urtare la «susceptibilità» di un'infima minoranza, sacrificavano tranquillamente gli interessi della quasi totalità degli italiani¹², nella legge per l'assistenza spirituale, come già in quella per l'istruzione religiosa, si badò non ai casi di eccezione, ma alla regola generale, e senza più si determinò che a tale assistenza fossero preposti unicamente sacerdoti cattolici, assolvendo così veramente il compito di soddisfare le «esigenze spirituali» del popolo preso nel suo complesso.

Con ciò stesso era reso facile l'organamento gerarchico, non dovendosi far altro che ricopiare per l'Esercito quell'ordinamento che già sussiste per le comunità dei fedeli. Ed ecco quindi al vertice di questa gerarchia l'«Ordinario militare per l'Italia» il quale, avendo per collaboratori nell'alta direzione del servizio di assistenza spirituale un Vicario e due Ispettori, l'uno per l'Esercito, l'altro per la Marina e l'Aeronautica, ha giurisdizione disciplinare su tutti i cappellani, in qualunque delle tre Armi essi esercitino il loro ministero sacerdotale.

Ma se nella, designazione e nell'ordinamento dei Cappellani, ben si risponde alle esigenze spirituali del popolo, a tutta prima si resta alquanto perplessi sulla pratica efficacia dell'opera loro, quando da un lato si consideri il numero e la dislocazione dei soldati, e dall'altro quello dei cappellani – poco più di una trentina¹³

l'armonica rispondenza di queste necessità spirituali, dovesse formare di terra, del cielo e del mare, la più salda compagine di forza e di spirito. Dando il vostro suffragio a questo disegno, voi riconoscerete il valore altissimo della assistenza spirituale che, schiva di ogni forma di politicantismo e di mal compresa umiltà, infonderà al nostro soldato in ogni ora della esistenza sua, la convinzione che anche dal cielo degli avi suoi discende solenne e sereno l'incitamento a compiere tutto il proprio dovere per la Patria».

12) Si ricordino, p. e., le vicende della legge Casati e le peripezie dell'insegnamento catechistico nelle scuole.

13) Nella «Tabella organica del personale di ruolo» che segue il disegno di legge presentato alla Camera, sono assegnati: per l'Esercito, 27 cappellani capi, con sede presso gli Ospedali militari; per

– destinati ad averne la cura spirituale. Della qual difficoltà ben si rese conto il legislatore, che obbligato delle «esigenze finanziarie» a restringere «la istituzione del personale di ruolo a pochi posti di cappellani capi», trovò tuttavia il modo di ovviare all'inconveniente. Infatti, e nella relazione che precede il disegno di legge e nell'art. 10, esplicitamente si dichiara essere in potestà dell'Ordinario, ove i cappellani capi non possano direttamente disimpegnare il loro compito, il designare al Ministero competente altri sacerdoti i quali, sotto la direzione dei cappellani capi, ne integrino l'opera. Che se di regola tali incarichi debbono essere «saltuari e temporanei», non si esclude che possano «assumere carattere di continuità, ove se ne mostri il bisogno».

Dal che appare doversi la presente legge considerare, non come definitiva rispetto al numero dei cappellani, ma come un germe destinato a svolgersi più ampiamente¹⁴; perché e l'esperienza della guerra, e quella anche più recente dei ritrovi militari, e le accoglienze cordiali fatte all'Ordinario, mons. Panizzardi, non solo dagli ufficiali, che sempre si mostrarono praticamente persuasi dell'efficacia del ministero sacerdotale facilitandone l'opera, ma anche dei soldati i quali volentieri accorrono al sacerdote che si interessa di essi, dimostreranno in breve la necessità del cappellano ovunque si trovi un nucleo di soldati.

Oltre al numero dei Cappellani proporzionato al numero dei militari, affinché l'assistenza spirituale e morale, vale a dire di un ministero che non si restringa alla celebrazione dei divini uffici ma cerchi di penetrare nell'anima dei giovani, torna di grandissimo vantaggio, se non di assoluta necessità, una condizione giuridica di tale natura, che mentre rende il Cappellano come membro della famiglia militare, lo circonda allo stesso tempo dell'onore dovuto all'alto ministero affidatogli. Della quale esigenza mostrarono sempre di essere persuasi i nemici della Chiesa; i quali non paghi di sottrarre ai ministri dell'altare i mezzi di sussistenza decorosa, procurarono in ogni tempo e con tutte le arti di metterli in dilleggio, con quegli effetti perniciosi per la religiosità del popolo che si possono scorgere anche oggidì dove più dilagò l'oratoria e la stampa specialmente socialista.

Orbene, appunto mirando a tale condizione di fatto, la legge, come del resto già in tempo di guerra, assegna ai sacerdoti addetti all'assistenza spirituale dei soldati lo stato giuridico di ufficiali con gli onori e il trattamento del grado rispettivo. In particolare, «nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni... l'Ordinario militare sussegue immediatamente i funzionari della sesta categoria, il Vicario quelli dell'ottava, gli Ispettori quelli della nona categoria»: il che vuol dire

la Marina, 5 cappellani; per l'Aeronautica si dice che «il numero sarà determinato con decreto del ministro competente, di concerto col ministro delle Finanze».

14) Infatti l'art. 13 dice che «con Regio decreto, proposto dal Primo ministro, Capo del Governo, di concerto con gli altri ministri interessati» non solo si emaneranno le disposizioni per il trattamento morale, gerarchico ed economico dell'Ordinario e della sua curia, ma eziandio «tutte le altre disposizioni occorrenti per integrare quelle della presente legge e coordinarle alle disposizioni vigenti».

che l'Ordinario è parificato per grado al generale di divisione, il Vicario al grado di colonnello, e gli Ispettori a quello di tenente colonnello, mentre i cappellani capi sono assimilati al grado di capitano, e se di marina a quello di tenente di vascello. Quanto poi ai sacerdoti chiamati ad aiutare l'opera dei cappellani, disponendo l'art. 10 che, ove il loro servizio duri ininterrottamente per sei mesi, possono ad essi corrispondergli gli emolumenti spettanti al tenente, sembra legittimo concludere che pure tal grado sia loro riconosciuto durante l'esercizio del loro ministero in pro dei soldati.

Ma l'opera del sacerdote nella formazione spirituale e morale delle anime, come in qualsivoglia altro campo così nel ceto militare, più che dalle industrie umane, per quanto lodevoli, deriva la sua efficacia dalla missione stessa di Gesù Cristo; il quale istituendo la Chiesa come un corpo morale, ha voluto che la vita cristiana non altrimenti rifluisse per le membra che dal capo. Quindi è che ogni qual volta sia scissa quest'unione col capo visibile, ogni opera isterilisce, come tralcio che reciso dalla vite non ne riceve più i succhi vitali. E anche ove tale unione col capo non venga scissa ma semplicemente rallentata da ingerenze estranee del potere politico che pretenda entrare in un campo non suo, l'efficacia del ministero sacerdotale va diminuendo a seconda della maggiore gravità dell'ingerenza estranea.

E qui precisamente stava il punto delicato della legge per l'istituzione dei Cappellani militari; conciliare il loro stato giuridico di ufficiali con quello ecclesiastico, in modo che il vincolo degli obblighi inerenti alla vita militare non si sovrapponesse all'ordine gerarchico voluto da Gesù Cristo nei ministri della sua Chiesa, sfigurandone o molto o poco la natura. Orbene, con una larghezza di criterio che onora il legislatore, si procurò di risolvere tale questione delicata con provvedimenti di vario ordine, che mirano a lasciare intatta l'organizzazione ecclesiastica.

Sotto l'aspetto religioso adunque, la gran massa delle forze armate si presenta come una vasta diocesi, ritraendone nell'organizzazione i lineamenti caratteristici. Infatti come il vescovo assegna alle singole parrocchie i pastori e i loro coadiutori, così all'Ordinario militare la legge riconosce il diritto di designare, sia i cappellani capi da confermarsi con regio decreto (art. 3), sia i loro aiutanti (art. 10) «quando i cappellani militari di ruolo non siano sufficienti per assicurare l'assistenza spirituale».

Non così chiara invece appare la somiglianza dell'organamento della gerarchia con quella delle diocesi, nella nomina delle supreme autorità. Infatti, dove il Vicario e gli ufficiali delle diocesi sono nominati dai Vescovi, l'art. 3 della legge dice che la designazione del Vicario e degli Ispettori vien fatta «con regio decreto proposto dal Primo Ministro, Capo del Governo, di concerto col ministro della Giustizia e degli affari del Culto». Inoltre, cosa certamente più grave, egual forma di dicitura è usata per la designazione dell'Ordinario militare; laddove il diritto di proporre ed assegnare alle diocesi il Pastore è di spettanza della Santa Sede.

Ma, se non erriamo, oltre che dall'intento, dal legislatore apertamente espresso, di voler salva l'organizzazione ecclesiastica, dallo stesso tenore dell'articolo 3 si può trarre un senso a tale intento conforme. Ivi infatti si parla di «designazione del Vescovo che deve assumere l'ufficio di Ordinario militare»: è presupposta adunque dall'articolo la dignità episcopale nella persona da proporsi per l'ufficio di Ordinario militare; il che fa pure logicamente supporre una previa intesa con quella Autorità da cui ogni altra autorità promana nel governo della Chiesa¹⁵. Lo stesso, crediamo, può dirsi proporzionatamente circa la designazione del Vicario e degli Ispettori rispetto all'Ordinario, di cui essendo collaboratori nati e dovendone perciò godere la piena fiducia, è logico supporre che alla loro designazione non debba essere estranea la proposta o il consenso dell'Ordinario.

Dove però più nitidamente appare tutelata l'autorità gerarchica e quindi l'efficacia del sacro ministero, è nella indipendenza assicurata all'assistenza spirituale dei soldati coi provvedimenti che dichiarano i cappellani fuori della gerarchia militare, e sottoposti immediatamente alla giurisdizione ecclesiastica; riconoscendosi in tal modo all'autorità dell'Ordinario il potere coercitivo rispetto ai sacerdoti suoi subalterni. Il che, mentre allontana dal ceto ecclesiastico il pericolo di servilismo rispetto all'autorità militare, guarentisce in pari tempo la maggiore efficacia del sacro ministero, essendo ovvio che come delle qualità richieste in un sacerdote, così delle sue possibili colpe, il migliore anzi il vero giudice naturale è il superiore ecclesiastico.

Quindi, eccettuati i casi di mobilitazione totale o parziale e d'imbarco sulle regie navi (art. 5), i cappellani, benché assimilati per il grado agli ufficiali, non restano soggetti alla giurisdizione penale e disciplinare militare; e anche nei casi in cui dovessero applicarsi le sanzioni previste dal capo VIII del regio decreto 30 dicembre

15) Riportiamo, a questo proposito il seguente Decreto della Sacra Congregazione Concistoriale, traducendolo *dall'Osservatore Romano* del 10 febbraio,

«Per provvedere alla cura spirituale dei soldati in Italia, il SS.mo Signor nostro Pio PP. XI, col presente decreto Concistoriale elegge e costituisce Ordinario Militare il Rev. D. Camillo Panizzardi, Procuratore Generale della Pia Società di S. Giuseppe, coi diritti, facoltà e privilegi che sono propri agli altri Ordinari Militari. Pertanto la sua giurisdizione sarà sì personale come locale e si estenderà ai Cappellani militari e a tutte le milizie sia di terra, sia di mare, sia dell'aria, e alle guarnigioni o luoghi propri ed assegnati a tali milizie, osservando però il debito ossequio agli Ordinari del luogo». «Dato a Roma, dal palazzo della Sacra Congregazione Concistoriale, il 6 marzo 1925».

«† S. Card. DE LAI, Vescovo della Sabina, *Segretario*,
† Fr. RAFFAELE C.
Arcivescovo di Tessalonica, *Assessore*».

1923¹⁶, queste non saranno inflitte se non «dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia».

In tutto il resto, la dipendenza dei cappellani dal loro superiore ecclesiastico è totale ed immediata; e questi nell'esercizio del suo ministero pastorale, ove si desse il caso doloroso di un sacerdote che non corrisponda agli obblighi del suo stato, non si vedrà costretto a rimanere spettatore afflitto dello scandalo, senza poter altro che cercare d'indurre con esortazioni l'infelice a migliori sentimenti o andar mendicando da altra autorità provvedimenti repressivi, ma può liberamente maneggiare l'arma della punizione, sicuro che le sanzioni ecclesiastiche saranno riconosciute dall'autorità militare. Anzi, non solo l'autorità militare, ove si tratti di sanzioni che sospendano i cappellani dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, sospenderà ai colpevoli il trattamento economico per tutta la durata di tali sanzioni, ma nei casi più gravi, revocherà dall'ufficio chi a giudizio dell'Ordinario militare se ne fosse reso indegno.

Da questi rapidi accenni ci pare risalti chiaramente la serietà d'intenti onde venne ideata e congegnata l'istituzione dei cappellani militari, per soddisfare al desiderio dei cattolici italiani; i quali se già da lungo tempo la invidiavano ad altre nazioni, più vivamente ne sentivano la mancanza dopo la prova terribile della guerra. Altri punti della legge meriterebbero di essere partitamente messi in rilievo, come, ad esempio, lo stesso trattamento economico, che integrato dalla pensione militare per il tempo della vecchiaia, liberando il sacerdote da ogni pensiero affannoso per la vita, gli dà mezzo di dedicare ogni sua operosità nell'alto ufficio apostolico a cui è chiamato.

Ma rimettendo ogni altra considerazione al lettore¹⁷, per cui comodità riportiamo qui appresso e la relazione e il testo della legge, noi che più di una volta credemmo dover levare voci di critica per sistemi e ordinamenti, voluti introdurre, non troppo consoni alla dottrina cattolica, volentieri plaudiamo a questa legge che, per le decorose condizioni fatte ai cappellani militari e per l'ampia libertà di ministero loro concessa, reputiamo riuscirà di grande vantaggio spirituale e morale della patria, anche perché i soldati di oggi saranno i capi delle famiglie di domani.

16) Le disposizioni e sanzioni contenute nel capo VIII del decreto citato riguardano i reati commessi da pubblici ufficiali.

17) Vedasi anche quanto ne scrive autorevolmente l'*Osservatore Romano* del 10 febbraio: *Il disegno di legge sui Cappellani Militari*.

Relazione ministeriale del disegno di legge¹⁸

L'unito disegno di legge, ripristinando l'assistenza spirituale nelle forze armate dello Stato, vuole armonicamente congiungere l'efficacia dei principii religiosi alla virtù educatrice del servizio militare e nel rifiorire del genuino senso nazionale, dare riconoscimento alle esigenze spirituali e morali profondamente radicate nel cuore delle nostre popolazioni.

Già durante la guerra il decreto luogotenenziale avente vigore di legge del 27 giugno 1915, n. 1022 aveva istituito il servizio di assistenza spirituale presso le forze mobilitate; ma superato lo stato di guerra, questo decreto cessava di avere vigore per effetto del Regio decreto del 29 ottobre 1922, n. 1552.

Ora il rinnovato spirito dei tempi ha ripresentato il problema e ne ha imposta la soluzione. Si torna perciò anzitutto a conferire giuridico riconoscimento al dignitario ecclesiastico che con il titolo di «Ordinario Militare per l'Italia» – titolo meglio rispondente alle funzioni del tempo di pace – presiede all'assistenza spirituale presso le forze armate.

Intorno a questa unica autorità centrale si organizza il servizio dei cappellani, i quali anche dal punto di vista ecclesiastico dipendono dall'Ordinario Militare.

All'intento poi di tenere il massimo conto delle esigenze finanziarie il decreto limita la istituzione del personale di ruolo a pochi posti di cappellani capi (assimilati a capitano) i quali avranno, oltre alle funzioni proprie del ministero, funzioni direttive per il servizio di assistenza spirituale che non possano disimpegnare direttamente e che sarà affidato a sacerdoti, designati dall'Ordinario, con incarichi, di regola saltuari e temporanei, ma che potranno eventualmente assumere carattere di continuità, ove se ne dimostri il bisogno.

Infine, poiché non si è voluto sovrapporre allo stato ecclesiastico lo stato giuridico di ufficiale o quello di impiegato civile, sono state inserite nel decreto speciali disposizioni dirette a regolare il delicatissimo campo disciplinare armonizzando le ragioni dello Stato con quelle della organizzazione ecclesiastica; nonché per determinare le circostanze nelle quali il personale dell'assistenza spirituale dovrà essere assoggettato alla giurisdizione penale e disciplinare militare...

18) Dagli *Atti parlamentari, Camera dei Deputati*, Legislatura XXVII, Sessione 1924-26. Documenti, Disegni di legge e relazioni. N. 711.

Disegno di legge

Art. 1. – All’assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato sono preposti, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari di ruolo, col titolo di cappellani capi e nel numero risultante dalla tabella organica allegata alla presente legge.

Art. 2. – L’alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato è esercitata dall’Ordinario militare per l’Italia, il quale ha giurisdizione disciplinare ecclesiastica su tutti i cappellani militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

L’Ordinario militare per l’Italia ha per suoi collaboratori un Vicario e due Ispettori (uno per l’esercito e l’altro per la marina e la aeronautica).

Art. 3. – La designazione del Vescovo che deve assumere l’ufficio di Ordinario militare per l’Italia e quella degli ecclesiastici che debbono assumere l’ufficio di Vicario o di Ispettore sono fatte con Regio decreto proposto dal Primo ministro, Capo del Governo, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto.

La nomina dei cappellani capi del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ha luogo con Regio decreto, proposto rispettivamente dal ministro della guerra, della marina o della aeronautica su designazione dell’Ordinario.

I sacerdoti da nominarsi cappellani capi debbono rilasciare dichiarazione scritta di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servizio di assistenza spirituale e di impegnarsi a compiere esattamente i loro doveri.

È titolo di preferenza nelle nomine a cappellano militare di ruolo l’aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati e l’aver conseguito altre benemerienze militari.

Per la nomina a cappellano militare di ruolo occorre non aver superato il 40° anno di età.

Art. 4 – Nell’ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, stabilito con Regio decreto 19 aprile 1868 e successive modificazioni, l’Ordinario militare per l’Italia sussegue immediatamente i funzionari della sesta categoria; il Vicario quelli della ottava categoria; gli Ispettori quelli della nona categoria.

Art. 5 – I cappellani capi costituiscono un ruolo di personale ecclesiastico con assimilazione al grado di capitano (o tenente di vascello).

L’assimilazione a grado militare non assoggetta alla giurisdizione penale e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle Regie navi.

Sono peraltro estese, in quanto applicabili ai cappellani capi, allorché essi non sono soggetti alla giurisdizione militare, le disposizioni contenute nel capo VIII del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni. Le

sanzioni disciplinari ivi previste saranno però inflitte dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

Art. 6 – I cappellani capi, compiuto il 10° anno di servizio a decorrere dalla data della loro nomina, assumeranno la qualifica di primi cappellani capi con assimilazione alla qualifica di primo capitano (o primo tenente di vascello) degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 7 – Ai cappellani capi ed ai primi cappellani capi spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, secondo il grado e la qualifica di assimilazione.

Art. 8 – Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, le quali sospendano i cappellani militari di ruolo dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto la sospensione del trattamento economico, per il tempo in cui esse hanno effetto.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche più gravi possono, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, dar luogo – oltre che alla sospensione del trattamento economico – anche alla revoca dall'ufficio, la quale è inflitta con Regio decreto proposto dal ministro competente.

Art. 9 – Al personale di ruolo, di cui al presente decreto, adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato, sono applicabili le vigenti leggi sulle pensioni militari.

Detto personale peraltro ha diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 25 anni di servizio (computando ogni altro servizio reso allo Stato): ma per far valere tale diritto deve aver raggiunto 55 anni di età.

Il ministro competente può, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, collocare a riposo il cappellano militare che vi abbia diritto a termini del comma precedente ancorché non ne faccia domanda.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è di 65 anni.

Art. 10 – Quando i cappellani militari di ruolo non siano sufficienti per assicurare l'assistenza spirituale, il Ministero competente potrà provvedere con sacerdoti designati dall'Ordinario militare per l'Italia, i quali presteranno l'opera loro alla dipendenza del cappellano capo. Allorché tale opera sia stata prestata ininterrottamente per sei mesi, potranno essere corrisposti agli incaricati emolumenti in misura non superiore a quelli spettanti al tenente (o grado corrispondente).

Art. 11 – Le spese per l'assistenza spirituale sono a carico del bilancio dell'Amministrazione dalla quale dipende il relativo personale; quelle per l'Ordinario militare per l'Italia e per il personale della sua curia sono a carico del bilancio della Amministrazione della guerra.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della guerra, della marina e dell'aeronautica le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 12 – Il Regio decreto legislativo del 15 luglio 1923, n. 1822 ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge sono abrogate.

Art. 13 – Con Regio decreto, proposto dal Primo ministro, Capo del Governo, di concerto con gli altri ministri interessati, saranno emanate le disposizioni concernenti il trattamento morale, gerarchico ed economico spettante all'Ordinario militare per l'Italia ed al personale della sua curia, nonché quelle concernenti i requisiti per la nomina a cappellano militare di ruolo e tutte le altre disposizioni occorrenti per integrare quelle della presente legge e coordinarle alle disposizioni vigenti.

Disposizioni transitorie

Art. 14 – Il servizio prestato dai cappellani militari conservati temporaneamente in base ai Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1552 e 24 settembre 1923, n. 2307, potrà essere riscattato per intero agli effetti della pensione colle norme del Capo I del Regio decreto legislativo del 21 novembre 1923, n. 2480, qualora essi siano assunti in servizio nel ruolo dei cappellani militari in base alla presente legge.

Art. 15 – Gli attuali cappellani capi della Regia marina (nominati in base al Regio decreto legislativo del 15 luglio 1923, n. 1882), su conferma dell'Ordinario militare per l'Italia, passano sotto il regime della presente legge, col computo del servizio utile loro riconosciuto in base alle disposizioni preesistenti.

Art. 16 – Nella prima applicazione della presente legge non si terrà conto del limite di età di cui al precedente articolo per la nomina dei cappellani militari di ruolo.